

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4714

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FRATTINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

(LA LOGGIA)

CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

(BUTTIGLIONE)

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(PISANU)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

(MARZANO)

CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

(ALEMANNO)

CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(LUNARDI)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(MARONI)

CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(MORATTI)

CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

(URBANI)

E CON IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

(GASPARRI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Valencia il 22 aprile 2002

Presentato il 18 febbraio 2004

ONOREVOLI DEPUTATI !

Contesto dell'Accordo.

L'Accordo euro-mediterraneo di associazione (AEMA) tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, rappresenta uno degli strumenti del Processo di Barcellona, anche denominato Partenariato euro-mediterraneo. Quest'ultimo, lanciato con la Conferenza euro-mediterranea dei Ministri degli esteri tenutasi a Barcellona nel novembre 1995, costituisce il quadro di riferimento delle relazioni esterne dell'Unione nei confronti della sponda sud del Mediterraneo. Il Processo di Barcellona rappresenta il più importante tentativo nella storia moderna di creare legami forti e durevoli fra i Paesi dell'Unione europea ed i Paesi rivieraschi del Mediterraneo [si tratta di tre Stati del Maghreb (Algeria, Tunisia, Marocco), cinque del Mashrek (Egitto, Israele, Giordania, Libano e Siria) e Autorità palestinese e i tre Paesi mediterranei attualmente coinvolti nel processo di allargamento dell'Unione Europea, (Malta, Cipro e Turchia)], attraverso relazioni politiche, economiche e sociali approfondite

e strutturate con periodici incontri ai massimi livelli istituzionali.

Sulla base della Dichiarazione di Barcellona, la politica dell'Unione europea nei confronti dei Paesi mediterranei si articola su tre *volet*:

dimensione politica e di sicurezza, che mira a far sì che il Mediterraneo diventi un'area comune di pace e stabilità, attraverso il rispetto dei diritti dell'uomo, dello statuto delle Nazioni Unite, dei principi democratici e il controllo degli armamenti;

dimensione economica e finanziaria, che punta a realizzare gradualmente una zona di libero scambio nel bacino mediterraneo entro il 2010, attraverso la conclusione di Accordi euro-mediterranei di associazione;

dimensione sociale, culturale e umana, che integra il partenariato politico ed economico e mira all'avvicinamento e alla mutua comprensione tra i popoli delle due sponde del Mediterraneo.

Il Partenariato euromediterraneo si sviluppa sulla complementarietà tra livello regionale e bilaterale. La cooperazione

regionale tra i 12 Paesi mediterranei riguarda tanto gli aspetti politici quanto quelli economici e culturali delle relazioni tra l'Unione europea e i *partner* della sponda sud del Mediterraneo ed è un efficace strumento di incentivo al dialogo politico infraregionale, che mira a contribuire al mantenimento di stabilità e prosperità nell'area. Essa è complementare e anzi rafforza la cooperazione bilaterale, che si manifesta, tanto dal punto di vista politico quanto da quello economico, nel negoziato — e relativa esecuzione — di Accordi euro-mediterranei di associazione (AEMA) (ad oggi, sono in vigore gli AEMA con Israele, Marocco, Tunisia e Giordania, nonché l'Accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione con l'Autorità palestinese. Sono in corso di ratifica da parte degli Stati membri oltre all'AEMA-Algeria, anche l'AEMA-Egitto e l'AEMA-Libano. L'Accordo con la Siria è in avanzato stato negoziale) con i singoli Paesi (deputati a sostituire i precedenti Accordi di cooperazione conclusi negli anni settanta) e nella cooperazione finanziaria bilaterale.

L'AEMA con l'Algeria e l'Atto finale sono stati firmati a Valencia il 22 aprile 2002. L'Accordo è stato già ratificato dall'Irlanda, dalla Svezia, dalla Germania e dal Belgio.

Motivazioni dell'Accordo.

L'obiettivo primario dell'Accordo è il consolidamento dei legami tra le Parti e l'instaurazione tra di esse di relazioni strette e durature, basate sulla reciprocità e sul partenariato. Esso instaura e contribuisce a sviluppare un dialogo politico continuativo sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse. L'AEMA favorisce inoltre lo sviluppo delle relazioni economiche tra le Parti, in particolare regola la cooperazione in materia di commercio, investimenti, tecnologia, sostenuta da un dialogo regolare in campo economico, scientifico, tecnologico, sociale e culturale, audiovisivo ed ambientale al

fine di migliorare la conoscenza e la comprensione reciproche.

Esame degli articoli.

L'AEMA-Algeria, che si fonda sul rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, instaura un'Associazione tra le Parti e mira a: costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra di esse, che consenta loro di consolidare le relazioni e la cooperazione in un ampio spettro di settori; intensificare gli scambi, favorire lo sviluppo di relazioni economiche e sociali equilibrate tra le Parti e stabilire le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli scambi di beni, di servizi e di capitali; favorire i contatti umani, specie nell'ambito delle procedure amministrative; incoraggiare l'integrazione magrebina agevolando gli scambi e la cooperazione nella regione, nonché tra quest'ultima e la Comunità e i suoi Stati membri; promuovere la cooperazione in altri settori di reciproco interesse (articoli 1-2).

L'Accordo è concluso per un periodo illimitato (articolo 107) (ciascuna delle Parti può tuttavia denunciare l'Accordo dandone notifica all'altra Parte. L'AEMA cessa allora di essere applicabile dopo sei mesi dalla data di tale notifica) ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si comunicano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure interne di recepimento. A decorrere dalla data della sua entrata in vigore, esso sostituisce l'Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica algerina democratica e popolare e l'Accordo tra gli Stati membri della CECA (Comunità europea del carbone e dell'acciaio) e la Repubblica algerina democratica e popolare, firmati ad Algeri il 26 aprile 1976 (articolo 110).

Dialogo politico (Titolo I, articoli 3-5).

Sulla base dell'Accordo, le Parti istituiscono un dialogo politico continuativo, che

concerne qualsiasi aspetto di comune interesse, in modo particolare la pace, la sicurezza, la democrazia e lo sviluppo regionale. Il dialogo mira a: *i*) facilitare il ravvicinamento tra le Parti attraverso una migliore comprensione reciproca e una concertazione sulle questioni internazionali di comune interesse; *ii*) consentire a ciascuna delle Parti di tenere conto della posizione e degli interessi dell'altra; *iii*) promuovere il consolidamento della sicurezza e della stabilità nella regione euro-mediterranea; *iv*) promuovere iniziative comuni. L'AEMA prevede che il dialogo politico si svolga a scadenze regolari e ogniqualvolta sia necessario a livello ministeriale, soprattutto nell'ambito del Consiglio di associazione; a livello di alti funzionari e tramite i canali diplomatici; nonché attraverso qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidarlo, svilupparlo e intensificarlo (articolo 5). A differenza della maggior parte degli AEMA sinora conclusi con gli altri Paesi della sponda sud del Mediterraneo, l'AEMA-Algeria (al pari dell'AEMA-Tunisia e dell'AEMA-Marocco), non prevede un dialogo politico a livello parlamentare.

Disposizioni commerciali e cooperazione economica.

L'AEMA è un Accordo commerciale preferenziale-compatibile con le disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), le cui disposizioni commerciali disciplinano: la libera circolazione delle merci (titolo II); lo scambio di servizi (titolo III); nonché i pagamenti, capitali, concorrenza e altre disposizioni economiche (titolo IV). Esso passa poi in rassegna i settori in cui si sviluppa la cooperazione economica (titolo V).

Libera circolazione delle merci (Titolo II, articoli 6-29).

In conformità ai disposti dell'AEMA, le Parti instaurano progressivamente una zona di libero scambio nel corso di un

periodo transitorio della durata massima di dodici anni (articolo 6) dalla data di entrata in vigore dell'Accordo.

Per i prodotti industriali (capitolo 1), il regime si differenzia a seconda che essi siano di origine algerina o comunitaria. Nel primo caso, i prodotti sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione dai dazi e restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente; nel secondo, i prodotti beneficeranno di una progressiva abolizione dei dazi, inclusi quelli di carattere fiscale, e degli oneri di effetto equivalente, secondo i calendari indicati all'articolo 9 per le tipologie di prodotti individuate dagli Allegati 3, 4 e 5. I dazi applicabili all'importazione in Algeria dei soli prodotti indicati nell'Allegato 2 sono aboliti sin dalla data di entrata in vigore dell'Accordo. In caso di difficoltà relative ad un determinato prodotto, è possibile una revisione del relativo calendario, effettuata di comune accordo dal Comitato di associazione, senza tuttavia giungere a prolungarlo oltre il limite massimo del periodo transitorio. Nel caso di industrie nuove o settori in corso di ristrutturazione od in gravi difficoltà, l'Algeria potrà adottare misure eccezionali di durata limitata, maggiorando o reintroducendo dazi doganali, nei limiti del 25 per cento *ad valorem*, su prodotti il cui valore complessivo non superi il 15 per cento delle importazioni totali dei prodotti industriali originari della Comunità effettuate per un dato anno. L'intera disciplina richiamata si applica ai prodotti che rientrano nei capitoli da 25 a 97 della nomenclatura combinata e della tariffa doganale algerina, fatta eccezione per i prodotti indicati nell'Allegato 1. L'Algeria è tenuta ad informare il Comitato di associazione di ogni misura eccezionale che intende adottare e, su richiesta della Comunità, si tengono consultazioni sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, l'Algeria presenta al Comitato un calendario per l'abolizione dei dazi doganali di cui ha deciso la reintroduzione. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi, a tassi annuali uniformi, con inizio al

più tardi due anni dopo la loro introduzione. Il Comitato di associazione può decidere un calendario diverso.

È altresì previsto che il Comitato di associazione possa, in via eccezionale, per tener conto delle difficoltà attinenti alla creazione di nuove industrie, autorizzare l'Algeria a mantenere le misure eccezionali per un massimo di tre anni oltre il periodo di transizione previsto.

Con riferimento ai prodotti agricoli, della pesca ed agricoli trasformati (capitolo 2), le Parti procedono alla progressiva liberalizzazione degli scambi dei prodotti che rientrano nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura combinata e della tariffa doganale algerina ed ai prodotti dell'Allegato 1, cioè quelli agricoli ed agricoli trasformati contemplati dai capitoli 25-97 del sistema armonizzato, di cui agli articoli 7 e 14 dell'AEMA. In particolare, ai prodotti agricoli si applicano le disposizioni del Protocollo n.1 se sono di origine algerina, del Protocollo n. 2 se sono di origine comunitaria. Ai prodotti della pesca originari dell'Algeria si applicano le disposizioni del Protocollo n. 3, del Protocollo n. 4 se sono di origine comunitaria. Le disposizioni del Protocollo n. 5 si applicano infine agli scambi di prodotti agricoli trasformati. Un esame della situazione sarà condotto dalla Comunità e dall'Algeria entro cinque anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo, al fine di determinare le misure che dovranno applicare dopo sei anni dalla data di entrata in vigore dello stesso, per raggiungere gli obiettivi prefissati. Nell'Ambito del Consiglio di associazione le Parti potranno accordarsi ulteriori concessioni. Ciascuna Parte può modificare il regime previsto dall'Accordo in caso di introduzione di una normativa specifica o di modifica o ampliamento delle disposizioni relative all'attuazione della sua politica agricola, limitatamente ai prodotti toccati da tali misure, e deve informare di tali modifiche il Comitato di associazione.

Tra le disposizioni comuni (capitolo 3), l'articolo 17 introduce una clausola di *standstill* in materia di dazi doganali all'importazione o all'esportazione e tasse di

effetto equivalente. In particolare, le Parti si astengono dall'introdurre nuove restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente ed aboliscono quelle esistenti al momento della data di entrata in vigore dell'Accordo. Inoltre, la norma pone il divieto di restrizioni quantitative all'esportazione e misure di effetto equivalente, fatte salve le ipotesi di riesportazione verso un Paese terzo nei confronti del quale la Parte esportatrice applica restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione o misure di effetto equivalente, e di penuria grave o minaccia di penuria grave di un prodotto essenziale per la Parte esportatrice (articolo 25). L'Algeria abolisce entro il 1° gennaio 2006 il dazio supplementare provvisorio applicato ai prodotti dell'Allegato 4 (latte, miele, uova, ortaggi, frutta, prodotti della macinazione, grassi animali e vegetali, cacao, oli essenziali, saponi, materie plastiche, calzature, lavori in vetro e ceramica, manufatti tessili, lavori in ferro e ghisa, apparecchi e congegni meccanici ed elettrici, strumenti di precisione e mobili); tale dazio è uniformemente ridotto di 12 punti all'anno a decorrere dal 1° gennaio 2002. Nel caso di eventuale impegno in sede di adesione all'OMC la data prevista per l'abolizione del dazio può essere anticipata. Il dazio di base rispetto al quale si devono operare le riduzioni di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3 e all'articolo 14 corrisponde all'aliquota applicata nei confronti della Comunità il 1° gennaio 2002, ovvero all'aliquota consolidata in sede OMC, in vigore al momento dell'adesione. Le Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna, che provochi discriminazioni, anche in modo indiretto tra prodotti comunitari e prodotti algerini simili. Conseguentemente, i prodotti esportati verso il territorio di una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati assoggettati. Le Parti sono libere di mantenere od istituire unioni doganali, zone di libero scambio o stipulare accordi di scambio transfrontaliero, purché non in-

cidano sul regime commerciale previsto dall'Accordo e ne informino il Consiglio di associazione. Infine, si applicano le disposizioni OMC relative alle contromisure in caso di pratiche di *dumping*; alle sovvenzioni ed alle misure compensative; alle misure di salvaguardia. In tale ultima evenienza l'AEMA prevede una disciplina dettagliata in ossequio alla quale, *inter alia*, ciascuna Parte comunica al Comitato di associazione le disposizioni che adotta o intende adottare per l'applicazione di una misura di salvaguardia. In particolare la Parte che intende applicare tali misure fornisce le informazioni pertinenti all'apertura di un'inchiesta di salvaguardia ed alle risultanze definitive della stessa, avvia le consultazioni nell'ambito del Comitato di associazione per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione, offre all'altra Parte una compensazione, sotto forma di liberalizzazione degli scambi, equivalente agli effetti commerciali sfavorevoli dalla data di applicazione della misura di salvaguardia; qualora detta compensazione fosse giudicata insoddisfacente, entro trenta giorni dall'avvio delle consultazioni ed in mancanza di decisioni da parte del Comitato di associazione, l'altra Parte può adottare le misure tariffarie compensative con effetti equivalenti a quelle di salvaguardia (articolo 24). Ciascuna Parte comunica all'altra l'eventuale avvio di procedure amministrative finalizzate a fornire le informazioni sull'andamento dei flussi commerciali (articolo 26).

Il Protocollo n. 6 definisce la nozione di « prodotti originari » ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo ed i relativi metodi di cooperazione amministrativa (articolo 28).

Le merci importate nella Comunità e in Algeria vengono classificate utilizzando, rispettivamente, la nomenclatura combinata e la tariffa doganale algerina (articolo 29).

Scambi di servizi (Titolo III, articoli 30-37).

Nel ribadire l'impegno a rispettare l'Accordo generale sugli scambi di servizi

(GATS), le Parti accettano di considerare l'eventualità di concedere il diritto di stabilimento alle società di una Parte nel territorio dell'altra Parte e la liberalizzazione dei servizi prestati dalle società di una Parte ad utenti dell'altra Parte. Il Consiglio di associazione formulerà le raccomandazioni relative, iniziando l'esame della questione al più tardi entro cinque anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo.

Pagamenti, capitali, concorrenza e altre disposizioni economiche (Titolo IV, articoli 38-46).

In materia di pagamenti correnti e di movimenti dei capitali (capitolo 1), le Parti si impegnano ad autorizzare tutti i pagamenti correnti in moneta liberamente convertibile; a garantire, dal momento della data di entrata in vigore dell'Accordo, la libera circolazione dei capitali connessi agli investimenti diretti effettuati per società costituite in conformità alle leggi del Paese ospitante, la liquidazione o il rimpatrio di tali investimenti e degli utili ad essi relativi; a tenere consultazioni per agevolare la circolazione dei capitali e giungere alla completa liberalizzazione. Tuttavia, in caso di gravi difficoltà della bilancia dei pagamenti, le Parti possono adottare misure restrittive dei pagamenti correnti, purché tali misure siano strettamente necessarie e alle condizioni di cui all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e agli articoli VIII e XIV dello statuto del Fondo monetario internazionale, informandone il Consiglio e presentando un calendario per l'abolizione delle stesse.

Relativamente alla concorrenza ed alle altre questioni economiche (capitolo 2), l'AEMA vieta, nella misura in cui possano incidere sugli scambi tra la Comunità e l'Algeria, gli accordi tra imprese, le associazioni di imprese e le pratiche concordate che falsino la concorrenza; lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante da parte di una o più imprese. A tale fine le Parti procedono agli scambi di

informazioni, secondo le modalità di cui all'Allegato 5, e possono adottare le contromisure adeguate a fronteggiare pratiche ritenute incompatibili, previa consultazione dell'altra Parte nell'ambito del Comitato di associazione (articolo 41).

Le Parti si impegnano altresì ad adeguare i monopoli di Stato di natura commerciale; ad eliminare, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore dell'AEMA, le misure che possano distorcere gli scambi tra la Comunità e l'Algeria, che siano relative alle imprese pubbliche o quelle cui siano stati concessi diritti speciali od esclusivi; ad assicurare un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale attraverso l'esame periodico dell'Allegato 6 o consulenze urgenti richieste da ciascuna delle Parti; ad adottare le misure atte a tutelare i dati personali per facilitarne la loro circolazione tra di esse; ad indirizzarsi verso la progressiva liberalizzazione degli appalti pubblici (articoli 42-46).

Cooperazione economica (Titolo V, articoli 47-66).

Le Parti si impegnano ad intensificare la loro cooperazione economica nel reciproco interesse, al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi globali dell'Accordo, favorire le relazioni economiche tra le Parti e sostenere lo sviluppo economico e sociale sostenibile dell'Algeria. Tale cooperazione interessa, in via prioritaria, quei settori di attività in cui si riscontrano delle difficoltà interne o che risentono negativamente del processo di liberalizzazione dell'economia algerina e degli scambi tra l'Algeria e la Comunità. La cooperazione, che terrà conto della tutela ambientale, privilegia inoltre i settori che possono favorire il ravvicinamento delle economie comunitaria ed algerina, e le misure volte a sviluppare la cooperazione intraregionale. Le Parti possono anche concordare di estendere la cooperazione a settori non contemplati dalle disposizioni dell'Accordo.

In materia di cooperazione regionale e per una migliore realizzazione del Partenariato euro-mediterraneo, le Parti sostengono tutte le iniziative che abbiano un impatto regionale o coinvolgano Paesi terzi nella ricerca scientifica, nell'insegnamento e la formazione, nell'ambiente, nelle questioni doganali e lo sviluppo delle infrastrutture economiche (articolo 50).

In merito al settore scientifico e tecnologico, le Parti favoriscono l'instaurazione di vincoli permanenti tra le comunità scientifiche delle Parti, in particolare, attraverso: l'accesso dell'Algeria ai programmi comunitari di ricerca e sviluppo; la partecipazione della stessa alle reti di cooperazione decentrata nonché la promozione di sinergie tra formazione e ricerca (articolo 51). Esse si impegnano altresì ad avviare scambi di informazioni e progetti comuni nel campo delle comunicazioni e delle nuove tecnologie dell'informazione, adoperandosi per una loro ulteriore diffusione (articolo 60).

Con riferimento all'ambiente, l'Accordo individua una serie di aspetti, quali la desertificazione e la gestione delle risorse idriche; l'uso razionale dell'energia, l'impatto dello sviluppo industriale e dell'agricoltura, sui quali verterà la cooperazione, anche a livello regionale (articolo 52).

La cooperazione industriale mira a promuovere le iniziative a favore degli investimenti in Algeria, l'ammodernamento del settore industriale pubblico e privato, lo sviluppo delle piccole e medie imprese, la cooperazione diretta tra gli operatori economici, che può avvenire anche tramite l'accesso dell'Algeria alle reti comunitarie di ravvicinamento delle imprese ed alle reti create nel contesto della cooperazione decentrata. Un'attenzione particolare sarà prestata alla creazione di un quadro giuridico che favorisca e tuteli gli investimenti, anche attraverso la conclusione di accordi in tal senso tra gli Stati membri e l'Algeria e fornendo l'assistenza tecnica del caso (articoli 53 e 54).

Al fine di attuare efficacemente l'Accordo, le Parti procederanno al ravvicinamento delle legislazioni, dedicando speciale attenzione ai servizi finanziari. In

materia di normalizzazione e valutazione della conformità e di metrologia, l'Accordo sottolinea anche la necessità di potenziare gli organismi algerini di valutazione, in vista della stipulazione di accordi di reciproco riconoscimento (articoli 55, 56 e 57).

Le Parti stabiliscono inoltre di procedere alla modernizzazione e/o alla ristrutturazione dei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca, attraverso la diversificazione della relativa produzione e degli sbocchi, i contatti tra imprese ed organizzazioni professionali, la formazione e l'assistenza tecniche, la sicurezza alimentare e lo sviluppo rurale integrato e la gestione delle riserve ittiche (articolo 58).

In materia di trasporti, si attuerà l'ammodernamento delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali, e l'adeguamento delle attrezzature tecniche conformemente alle norme comunitarie applicabili ai diversi trasporti e si interverrà per migliorarne la gestione (articolo 59).

In ambito energetico e minerario la cooperazione prevede una serie di azioni a sostegno e sviluppo delle diverse attività correlate a detti settori al fine di adeguare la legislazione vigente che li disciplina, favorire una migliore preparazione tecnica e tecnologica delle imprese già operanti e sviluppare i partenariati tra imprese algerine ed europee per i servizi di sfruttamento, produzione e distribuzione dell'energia e delle miniere (articolo 61).

La cooperazione si estende anche al turismo e all'artigianato, le cui priorità sono, *inter alia*, il sostegno alle azioni di formazione nel comparto alberghiero e dell'artigianato, l'intensificazione degli scambi di informazione sui flussi e sulle politiche nonché di scambi di esperienze riguardanti tali settori, la promozione del turismo giovanile (articolo 62).

Le Parti si impegnano a sviluppare la cooperazione nel settore doganale, al fine di semplificare i controlli e le procedure di sdoganamento delle merci; e di introdurre un documento amministrativo unico ed un sistema che colleghi i regimi di transito della Comunità e dell'Algeria. Le autorità

amministrative delle Parti possono prestarsi reciproca assistenza secondo le disposizioni del Protocollo n. 7 (articolo 63).

Infine, la cooperazione concernerà anche il settore statistico e la materia che riguarda la tutela dei consumatori.

Disposizioni non commerciali: cooperazione sociale e culturale.

Accanto alle disposizioni commerciali, l'AEMA disciplina altresì, nel titolo VI, la cooperazione sociale e culturale, in particolare le relazioni tra le Parti in materia di disposizioni relative ai lavoratori (capitolo 1); dialogo nel settore sociale (capitolo 2); azioni di cooperazione nel settore sociale (capitolo 3); cooperazione in materia di cultura e di istruzione (capitolo 4).

Disposizioni relative ai lavoratori (titolo VI, capitolo 1, articoli 67-71).

I lavoratori di nazionalità algerina godono, per quanto concerne le condizioni di lavoro, retribuzione, licenziamento e la materia di previdenza sociale, di un regime caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali risiedono o sono occupati legalmente. L'Algeria concede ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati nel suo territorio un trattamento analogo.

Dialogo nel settore sociale (Titolo VI, capitolo 2, articoli 72-73).

Le Parti instaurano un dialogo continuativo su tutte le questioni sociali di reciproco interesse, al fine di promuovere la libera circolazione dei lavoratori, la parità di trattamento e l'integrazione sociale. Tale dialogo riguarda tutti i problemi relativi: *i)* alle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori e delle persone a loro carico; *ii)* all'emigrazione; *iii)* all'immigrazione clandestina e alle condizioni di rimpatrio delle persone in situazione irregolare.

lare; iv) alle azioni e ai programmi volti a promuovere la parità di trattamento tra cittadini delle Parti, la conoscenza delle reciproche culture e civiltà, lo sviluppo della tolleranza e l'eliminazione delle discriminazioni. L'AEMA prevede che il dialogo nel settore sociale si svolga come quello politico: a scadenze regolari e ogniqualvolta sia necessario a livello ministeriale, soprattutto nell'ambito del Consiglio di associazione; a livello di alti funzionari e tramite i canali diplomatici; nonché attraverso qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidarlo, svilupparlo e intensificarlo.

Azioni di cooperazione nel settore sociale (titolo VI, capitolo 3, articoli 74-76).

Nel riconoscere l'importanza dello sviluppo sociale e del rispetto dei diritti sociali fondamentali, al fine di consolidare la loro cooperazione, le Parti intraprendono azioni, programmi ed interventi volti a migliorare le condizioni di vita e di lavoro particolarmente nelle zone di emigrazione, ridurre la pressione migratoria; promuovere il ruolo della donna nello sviluppo economico e sociale; sviluppare e consolidare i programmi algerini di pianificazione familiare e di tutela della madre e del bambino; migliorare il sistema previdenziale, nonché potenziare il sistema sanitario.

L'AEMA prevede altresì che entro il termine del primo anno dalla data della sua entrata in vigore il Consiglio di associazione istituisca un gruppo di lavoro incaricato di valutare sistematicamente l'attuazione delle disposizioni relative ai lavoratori, al dialogo nel settore sociale nonché alle azioni di cooperazione nel settore sociale.

Cooperazione in materia di cultura e di istruzione (titolo VI, capitolo 4, articoli 77-78).

La cooperazione culturale punta ad una migliore conoscenza, comprensione e

diffusione delle rispettive culture, sostenendo in particolare le attività congiunte in vari campi come la stampa, i mezzi audiovisivi e gli scambi giovanili attraverso la conservazione ed il restauro del patrimonio storico e culturale; gli scambi di mostre d'arte, di compagnie dello spettacolo, di artisti, letterati e intellettuali e di manifestazioni culturali; le traduzioni letterarie.

In materia di istruzione la cooperazione si prefigge di contribuire a migliorare il sistema scolastico e la formazione; agevolare l'accesso della popolazione femminile all'istruzione; favorire i contatti tra gli organismi specializzati.

Cooperazione finanziaria (titolo VII, articoli 79-81).

La cooperazione in tale settore riguarderà numerosi aspetti, quali: la promozione delle riforme finalizzate alla modernizzazione dell'economia; il potenziamento delle infrastrutture economiche; la promozione degli investimenti privati e delle attività generatrici di posti di lavoro; l'adeguamento alle ripercussioni sull'economia algerina della progressiva introduzione di una zona di libero scambio; la determinazione di misure di accompagnamento delle politiche sociali; il miglioramento delle capacità e delle competenze algerine in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale; la determinazione di misure per l'attuazione degli accordi bilaterali in materia di immigrazione clandestina; ed, infine, l'individuazione di misure di accompagnamento per l'adozione e l'attuazione della legislazione sulla concorrenza.

Cooperazione in materia di giustizia e affari interni (titolo VIII, articoli 82-91).

Le Parti attribuiscono particolare importanza alla cooperazione giuridica e giudiziaria nell'ambito della quale potranno negoziare accordi nei settori pertinenti; al rafforzamento delle istituzioni per quanto

riguarda l'applicazione del diritto ed il funzionamento dell'apparato giudiziario ed il consolidamento dello Stato di diritto e si impegnano a far rispettare i diritti dei rispettivi cittadini sul territorio dell'altra Parte.

Le Parti si impegnano, nei modi e con le misure specificati dall'Accordo stesso o da definire congiuntamente a collaborare per prevenire e combattere la criminalità organizzata, per impedire che i rispettivi sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attività criminali in generale e del traffico di stupefacenti in particolare; per prevenire e combattere tutte le forme di razzismo e xenofobia; per combattere il traffico ed il consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope, per prevenire e reprimere gli atti di terrorismo e la corruzione.

Le Parti decidono inoltre di negoziare, su richiesta di una di esse, accordi volti a combattere l'immigrazione clandestina e accordi di riammissione.

*Disposizioni istituzionali, generali e finali
(titolo IX, articoli 92-110).*

L'AEMA istituisce un Consiglio di associazione (ConsAss) incaricato di sorvegliare l'applicazione e l'attuazione dell'Accordo. Il ConsAss è composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da membri del Governo algerino. Il ConsAss si riunisce a livello ministeriale una volta l'anno, nonché tutte le volte che risulti necessario od opportuno. Il ConsAss è presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del Governo algerino, secondo le disposizioni previste dal proprio regolamento interno. Esso ha il potere di prendere decisioni nei casi specificamente indicati dall'Accordo, e può altresì formulare delle raccomandazioni. Entrambe sono adottate di comune accordo tra le Parti. Il ConsAss esamina tutte le questioni importanti relative all'Accordo, nonché le

questioni bilaterali ed internazionali di reciproco interesse.

Il ConsAss è affiancato da un Comitato di associazione (ComAss), incaricato dell'attuazione dell'Accordo e di esercitare le competenze delegategli dal Consiglio stesso. Il ComAss è composto da funzionari rappresentanti i membri del Consiglio dell'Unione Europea e della Commissione delle Comunità europee, da un lato, e da rappresentanti del Governo algerino, dall'altro. Anche il ComAss può adottare decisioni, di comune accordo tra le Parti, nonché nei settori per i quali il ConsAss gli ha delegato le competenze.

L'Accordo prevede un meccanismo per la soluzione delle controversie, che si svolge in seno al ConsAss e termina con una decisione, che ciascuna delle Parti è tenuta ad attuare. Qualora non sia possibile pervenire ad una soluzione in tal modo, ciascuna Parte può attivare una procedura di arbitrato (articolo 100).

Il Consiglio di associazione adotta tutte le misure utili per agevolare la cooperazione e i contatti tra il Parlamento europeo e gli organi parlamentari dell'Algeria, nonché tra il Comitato economico e sociale della Comunità e la Controparte algerina (articolo 99).

Le disposizioni contenute nell'AEMA vietano le misure discriminatorie (articolo 102), ma consentono di adottare provvedimenti necessari a precludere la divulgazione di informazioni contrarie agli interessi essenziali in materia di sicurezza o, comunque, provvedimenti in qualche modo inerenti alla sicurezza di una delle Parti (articolo 101). In materia fiscale, l'Accordo non determina un ampliamento dei benefici concessi da una delle Parti con accordo internazionale; né impedisce l'adozione o l'applicazione di misure volte a combattere l'evasione o l'elusione fiscale; né ostacola il diritto di una Parte di applicare le disposizioni pertinenti della sua legislazione fiscale ai contribuenti che non si trovano in una situazione identica. Infine, l'AEMA prevede che ciascuna Parte possa adottare contromisure nel caso l'altra Parte violi l'Accordo (articolo 104). Eccetto i casi particolarmente urgenti, essa

dovrà preventivamente informare della violazione il Consiglio di associazione, perché questo possa trovare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.

Allegati, Protocolli, Dichiarazioni comuni, Dichiarazioni della Comunità europea e Dichiarazioni dell'Algeria.

L'Accordo è corredato da sei Allegati e sette Protocolli che costituiscono parte integrante dell'Accordo (articolo 105):

Allegato 1: Elenco dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati contemplati dai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato, di cui agli articoli 7 e 14;

Allegato 2: Elenco dei prodotti industriali originari della Comunità ai quali si applica, all'importazione in Algeria, il calendario di smantellamento tariffario di cui all'articolo 9, paragrafo 1;

Allegato 3: Elenco dei prodotti industriali originari della Comunità ai quali si applica, all'importazione in Algeria, il calendario di smantellamento tariffario di cui all'articolo 9, paragrafo 2;

Allegato 4: Elenco dei prodotti dei quali l'Algeria abolisce il dazio supplementare di cui all'articolo 17, paragrafo 4;

Allegato 5: Modalità di applicazione dell'articolo 41, in materia di applicazione delle rispettive legislazioni sulla concorrenza e agli scambi di informazioni;

Allegato 6: Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale;

Protocollo n. 1: Regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari dell'Algeria;

Protocollo n. 2: Regime applicabile all'importazione in Algeria di prodotti agricoli originari della Comunità;

Protocollo n. 3: Regime applicabile all'importazione nella Comunità dei prodotti della pesca originari dell'Algeria;

Protocollo n. 4: Relativo al regime applicabile all'importazione in Algeria dei prodotti della pesca originari della Comunità;

Protocollo n. 5: Relativo agli scambi di prodotti agricoli trasformati tra l'Algeria e la Comunità;

Protocollo n. 6: Relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa;

Protocollo n. 7: Relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.

Le Dichiarazioni comuni, le Dichiarazioni della Comunità europea e le Dichiarazioni dell'Algeria adottate dai plenipotenziari degli Stati membri, della Comunità e dell'Algeria, sono allegate all'Atto finale dell'AEMA.

Le Dichiarazioni comuni sono relative agli articoli 44, 84, 104 e 110 dell'Accordo ed agli scambi di persone.

Le Dichiarazioni della Comunità europea sono relative alla Turchia; all'adesione dell'Algeria all'OMC, agli articoli 41, 84, paragrafo 1, primo trattino, e 88 (razzismo e xenofobia) dell'Accordo.

Le Dichiarazioni dell'Algeria sono relative agli articoli 9, 41 e 91 dell'Accordo, nonché all'unione doganale tra la Comunità europea e la Turchia.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

L'attuazione dell'Accordo euromediterraneo di associazione tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e la Repubblica algerina democratica e popolare, comporta i sottoindicati oneri, quantificati dalla Agenzia delle dogane, in relazione ai seguenti articoli del Protocollo n. 7 relativo alla assistenza nel settore doganale.

ARTICOLO 7.

Viene previsto l'invio di due funzionari ad Algeri per un periodo di sei giorni, per consentire la partecipazione alle indagini nel territorio della Parte contraente. La relativa spesa è così quantificabile:

Spese di missione:

pernottamento (euro 139 al giorno x 2 persone x 6 giorni) =	euro 1.668
diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 144, cui si aggiungono euro 43, quale maggiorazione del 30 per cento prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 144 viene ridotto di euro 48, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 139 + euro 54) quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi n. 335 dell'8 agosto 1995, n. 662 del 23 dicembre 1996 e decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (euro 193 x 2 persone x 6 giorni) =	euro 2.316

Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Algeri (euro 1.250 x 2 persone = euro 2.500 + euro 125 quale maggiorazione del 5 per cento) =	euro 2.625
Totale onere (articolo 7) . . .	euro 6.609

ARTICOLO 11.

Si prevede la partecipazione dei funzionari che sono invitati a deporre presso l'Autorità giudiziaria, in qualità di testimoni od esperti nella materia doganale.

A tale fine, nella ipotesi dell'invio di due funzionari ad Algeri, per un periodo di sei giorni e, sulla base del precedente calcolo, la relativa spesa viene così suddivisa:

Spese di missione:

pernottamento (euro 139 al giorno x 2 persone x 6 giorni) =	euro 1.668
diaria giornaliera (euro 193 x 2 persone x 6 giorni) =	euro 2.316

Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Algeri (euro 1.250 x 2 persone = euro 2.500 + euro 125 quale maggiorazione del 5 per cento) =	euro 2.625
Totale onere (articolo 11) . . .	euro 6.609

Pertanto, l'onere da porre e carico del bilancio dello Stato a decorrere dal 2004 è di euro 13.218, in cifra tonda euro 13.220. Detto importo è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle dogane.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

A) *Necessità dell'intervento normativo.*

Il ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica si rende necessario in quanto l'Accordo rientra nella fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione.

B) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti e analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

In materia di impatto normativo, l'Accordo — una volta entrato in vigore — non implica la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né problematiche di compatibilità con il diritto comunitario, in quanto trattasi della ratifica di un Accordo concluso in sede comunitaria, secondo le procedure proprie dell'Unione europea per la preparazione, il negoziato e la conclusione degli accordi con i Paesi terzi.

Non si ravvisano particolari profili di impatto costituzionale, in quanto il testo risponde agli impegni assunti internazionalmente dall'Italia in ossequio alla sua partecipazione all'Unione europea. Né emergono profili di impatto normativo sull'assetto delle autonomie territoriali.

In conclusione l'AEMA non incide — modificandoli — su leggi e regolamenti interni vigenti e non comporta — oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica e all'ordine di esecuzione — norme di adeguamento al diritto interno né la necessità di adottare particolari misure di carattere amministrativo.

2. Elementi di *drafting* e linguaggio normativo.A) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Le definizioni dei termini contenuti nell'AEMA sono indicate nei pertinenti articoli, Allegati e Protocolli dell'Accordo stesso e non sono innovative rispetto a quanto già utilizzato nel quadro della normativa comunitaria.

L'Accordo contiene dei riferimenti normativi alla legislazione comunitaria primaria e secondaria.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento; destinatari diretti e indiretti.

L'Accordo si propone di fornire un quadro coerente di sostegno alle strategie di stabilizzazione e modernizzazione dell'Algeria. L'approfondimento del dialogo politico, il sostegno dell'Unione europea al processo di democratizzazione, la buona gestione degli affari pubblici, il rafforzamento della cooperazione economica e finanziaria rappresentano alcuni fra i principali elementi dell'Accordo.

Sono destinatari diretti del provvedimento le amministrazioni (algerine), nonché gli operatori economici dell'Unione europea ed algerini operanti in tutti i settori contemplati dall'Accordo.

Il mercato comunitario è sostanzialmente già aperto alle esportazioni algerine e non è da prevedere, pertanto, un ulteriore rilevante impatto sugli scambi in ambito dell'Unione europea. Il miglioramento degli sbocchi commerciali per le imprese europee in Algeria previsto dall'Accordo dovrebbe invece avere un impatto positivo sugli operatori economici europei, ivi compresi quelli italiani.

L'afflusso di investimenti stranieri a medio e lungo termine in Algeria è ritenuto essenziale per innestare processi duraturi di sviluppo che dovrebbero quindi, in un processo virtuoso, alimentare un maggior interesse dei nostri operatori economici verso la regione.

Il rafforzamento delle istituzioni e delle strutture del Paese dovrebbe inoltre consentire lo sviluppo di attività di cooperazione per tutti gli enti italiani interessati nei vari settori.

B) Obiettivi e risultati attesi.

Lo sviluppo durevole dell'Algeria e l'avvicinamento del suo sistema economico-commerciale a quello europeo rappresentano i principali obiettivi dell'Accordo, che punta ad un rafforzamento delle istituzioni e delle strutture economico-sociali algerine, in termini qualitativi e quantitativi, attraverso un'attività di sostegno allo sviluppo del Paese e al suo progressivo ravvicinamento all'Europa nei settori economico e commerciale, ma anche sociale e culturale.

L'AEMA — che ha durata illimitata — riflette gli obiettivi a lungo termine dell'Unione europea nei confronti del Paese. La sua attuazione contribuisce a far realizzare al Paese dei cambiamenti duraturi, a fare radicare la cultura dello Stato di diritto, il rispetto dei diritti individuali e una gestione economica matura che contribuiscano ulteriormente all'avvicinamento all'Unione europea.

C) Illustrazione della metodologia di analisi adottata.

Per effettuare queste analisi si è seguita la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000. In base ad essa, si è dapprima proceduto ad una disamina analitica dell'articolato dell'Accordo per poi passare a descrivere gli aspetti tecnico-finanziari relativi all'entrata in vigore dell'Accordo. Si è poi proceduto ad effettuare l'analisi tecnico normativa, per evidenziare la necessità dell'intervento normativo. Si è infine stesa una relazione relativa all'impatto sulla regolamentazione che l'entrata in vigore dell'Accordo è suscettibile di avere sul quadro giuridico-normativo interno.

D) Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività.

L'Accordo si configura come uno strumento di accompagnamento dell'Unione europea che sostiene le amministrazioni algerine nel loro processo di transizione.

Dall'attuazione dell'Accordo, oltre ad un impatto diretto sulla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale delle amministrazioni algerine, potrà esservi un eventuale impatto diretto e/o indiretto sull'attività amministrativa degli organi dell'Unione europea, in modo particolare per quanto attiene alla gestione delle politiche di cooperazione.

L'Accordo può comportare oneri organizzativi e finanziari a carico delle pubbliche amministrazioni italiane al Protocollo n. 7 di assistenza reciproca nel settore doganale per l'eventuale invio di funzionari che partecipano alle indagini nel territorio della Parte contraente (articolo 7 del citato Protocollo n. 7) nonché di quelli invitati a deporre in qualità di testimoni o esperti nella materia doganale.

E) Impatto sui destinatari diretti e indiretti.

L'instaurazione di relazioni più strette tra l'Unione europea e l'Algeria, prevista dall'AEMA, mira principalmente ad ingenerare un progressivo miglioramento del tenore di vita della popolazione algerina attraverso interventi in campo istituzionale, economico-commerciale, culturale e sociale.

Gli operatori economici e le imprese algerini possono avvalersi delle misure che favoriscono la libera circolazione di beni, servizi, capitali e persone all'interno della regione euro-mediterranea, di iniziative che promuovono lo sviluppo delle piccole e medie imprese, l'ammodernamento del settore industriale pubblico e privato, gli investimenti diretti nel Paese.

In ossequio alle disposizioni dell'AEMA, i lavoratori — in particolare quelli di nazionalità algerina — potranno godere di un regime caratterizzato dall'assenza completa di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Valencia il 22 aprile 2002.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 110 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 13.220 annui a decorrere dal 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

ACCORDO EUROMEDITERRANEO
CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE
TRA LA COMUNITÀ EUROPEA
E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E LA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA
E POPOLARE, DALL'ALTRA

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, in seguito denominati “Stati membri”, e

LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata “Comunità”,

da una parte, e

LA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE, in seguito denominata “Algeria”,

dall'altra,

CONSIDERANDO i legami storici e i valori comuni all'origine della vicinanza e dell'interdipendenza esistenti tra la Comunità, i suoi Stati membri e l'Algeria;

CONSIDERANDO che la Comunità, i suoi Stati membri e l'Algeria desiderano consolidare tali legami e instaurare relazioni durature basate sulla reciprocità, sulla solidarietà, sul partenariato e sulla partecipazione allo sviluppo;

CONSIDERANDO l'importanza che le parti annettono ai principi della Carta delle Nazioni Unite, in particolare al rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà politiche ed economiche, che costituiscono il fondamento stesso dell'associazione;

CONSAPEVOLI tanto dell'importanza delle relazioni instaurate in un quadro globale euromediterraneo quanto dell'obiettivo dell'integrazione tra i paesi del Magreb;

DESIDERANDO conseguire pienamente gli obiettivi della loro associazione tramite adeguate disposizioni del presente accordo, al fine di ravvicinare il livello di sviluppo economico e sociale della Comunità e dell'Algeria;

CONSAPEVOLI dell'importanza del presente accordo, basato sulla comunanza degli interessi, sulle concessioni reciproche, sulla cooperazione e sul dialogo;

DESIDERANDO istituire e approfondire la concertazione politica sulle questioni bilaterali e internazionali di comune interesse;

CONSAPEVOLI che il terrorismo e la criminalità organizzata internazionale costituiscono una minaccia per la realizzazione degli obiettivi del partenariato e per la stabilità nella regione;

TENENDO CONTO della volontà della Comunità di fornire un sostegno costruttivo al processo di riforma e di adeguamento dell'economia algerina, nonché allo sviluppo sociale del paese;

CONSIDERANDO l'impegno assunto dalla Comunità e dall'Algeria a favore del libero scambio nel rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), modificato dall'Uruguay Round;

DESIDERANDO instaurare una cooperazione sostenuta da un dialogo regolare in campo economico, scientifico, tecnologico, sociale, culturale, audiovisivo e ambientale per giungere ad una migliore comprensione reciproca;

CONFERMANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito della parte III del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda quali parti contraenti distinte e non come Stati membri della Comunità, finché il Regno Unito o l'Irlanda (secondo il caso) non notificano all'Algeria di essere vincolati come membri della Comunità, in conformità del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformità del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati;

PERSUASI che il presente accordo costituisce un quadro propizio all'evoluzione di un partenariato basato sull'iniziativa privata, creando al tempo stesso un clima favorevole allo sviluppo delle loro relazioni economiche, commerciali e d'investimento, fattori indispensabili per il sostegno della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento tecnologico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

1. È istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Algeria, dall'altra.
2. Il presente accordo si prefigge i seguenti obiettivi:
 - costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le parti che consenta loro di consolidare le relazioni e la cooperazione in tutti i settori giudicati pertinenti;
 - intensificare gli scambi, favorire lo sviluppo di relazioni economiche e sociali equilibrate tra le parti e stabilire le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli scambi di beni, di servizi e di capitali;
 - favorire i contatti umani, specie nell'ambito delle procedure amministrative;

- promuovere l'integrazione magrebina agevolando gli scambi e la cooperazione nella regione, nonché tra quest'ultima e la Comunità e i suoi Stati membri;
- promuovere la cooperazione in campo economico, sociale, culturale e finanziario.

ARTICOLO 2

Le politiche interne e internazionali delle parti sono improntate al rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali dell'uomo, enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che costituisce un elemento essenziale del presente accordo.

TITOLO I

DIALOGO POLITICO

ARTICOLO 3

1. Si istituisce un dialogo continuativo tra le parti in materia di politica e di sicurezza al fine di instaurare vincoli duraturi di solidarietà che contribuiscano alla prosperità, alla stabilità e alla sicurezza della regione mediterranea e favoriscano un clima di comprensione e di tolleranza interculturali.

2. Il dialogo e la cooperazione politici mirano in particolare a:
- a) facilitare il riavvicinamento tra le parti attraverso una migliore comprensione reciproca e una concertazione periodica sulle questioni internazionali di comune interesse;
 - b) consentire a ciascuna delle parti di tenere conto della posizione e degli interessi dell'altra;
 - c) promuovere il consolidamento della sicurezza e della stabilità nella regione euromediterranea;
 - d) promuovere iniziative comuni.

ARTICOLO 4

Il dialogo politico riguarda qualsiasi aspetto di comune interesse per le parti, in particolare le condizioni atte a garantire la pace, la sicurezza e lo sviluppo regionale sostenendo le iniziative finalizzate alla cooperazione.

ARTICOLO 5

Il dialogo politico si svolge a scadenze regolari e ogniqualvolta sia necessario, in particolare:

- a) a livello ministeriale, soprattutto nell'ambito del Consiglio di associazione;

- b) a livello di alti funzionari dell'Algeria, da una parte, e della Presidenza del Consiglio e della Commissione, dall'altra;
- c) attraverso la piena utilizzazione di tutti i canali diplomatici, ad esempio tramite incontri periodici, consultazioni in occasione di riunioni internazionali e contatti tra rappresentanti diplomatici nei paesi terzi;
- d) all'occorrenza, con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire ad intensificare tale dialogo e a renderlo più costruttivo.

TITOLO II

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

ARTICOLO 6

Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l'Algeria istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le modalità qui di seguito specificate e ai sensi delle disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e degli altri accordi multilaterali sugli scambi di merci allegati all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in seguito denominati "GATT".

CAPITOLO 1
PRODOTTI INDUSTRIALI

ARTICOLO 7

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e dell'Algeria che rientrano nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata e della tariffa doganale libanese, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato 1.

ARTICOLO 8

I prodotti originari dell'Algeria sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione dai dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente.

ARTICOLO 9

1. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione in Algeria dei prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato 2 sono aboliti sin dall'entrata in vigore dell'accordo.

2. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione in Algeria dei prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato 3 sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario:

- dopo due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti all'80% del dazio di base;

- dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 70% del dazio di base;
- dopo quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 60% del dazio di base;
- dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 40% del dazio di base;
- dopo sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 20% del dazio di base;
- dopo sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo, i dazi residui vengono aboliti.

3. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione in Algeria dei prodotti originari della Comunità diversi da quelli il cui elenco figura negli allegati 2 e 3 sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario:

- dopo due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 90% del dazio di base;
- dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti all'80% del dazio di base;
- dopo quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 70% del dazio di base;

- dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 60% del dazio di base;
- dopo sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 50% del dazio di base;
- dopo sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 40% del dazio di base;
- dopo otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 30% del dazio di base;
- dopo nove anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 20% del dazio di base;
- dopo dieci anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 10% del dazio di base;
- dopo undici anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 5% del dazio di base;
- dopo dodici anni dall'entrata in vigore del presente accordo, i dazi residui vengono aboliti.

4. In caso di gravi difficoltà relative a un determinato prodotto, il calendario fissato ai sensi dei paragrafi 2 e 3 può essere riveduto di comune accordo dal Comitato di associazione, fermo restando che il calendario per il quale è stata chiesta la revisione non può essere prorogato, per il prodotto in questione, oltre il periodo massimo di transizione di cui all'articolo 6. Se il Comitato di associazione non prende alcuna decisione entro i trenta giorni successivi alla data in cui ha presentato la richiesta di revisione del calendario, l'Algeria può sospendere il calendario a titolo provvisorio, per un periodo non superiore a un anno.

5. Per ciascun prodotto il dazio di base rispetto al quale si devono operare le riduzioni successive di cui ai paragrafi 2 e 3 corrisponde all'aliquota di cui all'articolo 18.

ARTICOLO 10

Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

ARTICOLO 11

1. L'Algeria può adottare misure eccezionali di durata limitata, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9, maggiorando o ripristinando dazi doganali.

Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficoltà, in particolare qualora dette difficoltà siano causa di gravi problemi sociali.

I dazi doganali all'importazione applicabili in Algeria ai prodotti originari della Comunità introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25% ad valorem e devono mantenere un margine preferenziale per i prodotti originari della Comunità. Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non può superare il 15% delle importazioni totali di prodotti industriali originari della Comunità effettuate nell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici.

Le misure di cui sopra sono applicate per un periodo non superiore a cinque anni, a meno che il Comitato di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al più tardi allo scadere del periodo di transizione massimo di cui all'articolo 6.

Nessun prodotto può essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi più di tre anni dall'abolizione di tutti i dazi, di tutte le restrizioni quantitative e delle tasse o delle misure di effetto equivalente relativi a quel prodotto.

L'Algeria informa il Comitato di associazione di ogni misura eccezionale che intende adottare e, su richiesta della Comunità, si tengono consultazioni sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, l'Algeria presenta al Comitato di associazione un calendario per l'abolizione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi, a tassi annuali uniformi, con inizio al più tardi due anni dopo la loro introduzione. Il Comitato di associazione può decidere un calendario diverso.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, quarto comma, il Comitato di associazione può, in via eccezionale, per tener conto delle difficoltà attinenti alla creazione di nuove industrie, autorizzare l'Algeria a mantenere le misure già adottate ai sensi del paragrafo 1 per un periodo massimo di tre anni oltre il periodo di transizione di cui all'articolo 6.

CAPITOLO 2

PRODOTTI AGRICOLI, PRODOTTI DELLA PESCA
E PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI

ARTICOLO 12

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e dell'Algeria che rientrano nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e della tariffa doganale algerina, nonché ai prodotti elencati nell'allegato 1.

ARTICOLO 13

La Comunità e l'Algeria procedono alla progressiva liberalizzazione dei loro scambi di prodotti agricoli, di prodotti della pesca e di prodotti agricoli trasformati che interessano entrambe le parti.

ARTICOLO 14

1. Ai prodotti agricoli originari dell'Algeria elencati nel protocollo n. 1 importati nella Comunità si applicano le disposizioni ivi contenute.

2. Ai prodotti agricoli originari della Comunità elencati nel protocollo n. 2 importati in Algeria si applicano le disposizioni ivi contenute.
3. Ai prodotti della pesca originari dell'Algeria elencati nel protocollo n. 3 importati nella Comunità si applicano le disposizioni ivi contenute.
4. Ai prodotti della pesca originari della Comunità elencati nel protocollo n. 4 importati in Algeria si applicano le disposizioni ivi contenute.
5. Agli scambi di prodotti agricoli trasformati di cui al presente capitolo si applicano le disposizioni del protocollo n. 5.

ARTICOLO 15

1. La Comunità e l'Algeria esaminano la situazione, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, onde determinare le misure che la Comunità e l'Algeria dovranno applicare dopo sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo conformemente all'obiettivo di cui all'articolo 13.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 e tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, di prodotti della pesca e di prodotti agricoli trasformati, nonché della particolare sensibilità di tali prodotti, la Comunità e l'Algeria esaminano nell'ambito del Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e su basi reciproche, la possibilità di accordarsi ulteriori concessioni.

ARTICOLO 16

1. Qualora, a seguito dell'attuazione della sua politica agricola o di una modifica delle normative in vigore, sia introdotta una normativa specifica, o nel caso di qualsiasi modifica o ampliamento delle disposizioni relative all'attuazione delle loro politiche agricole, la Comunità e l'Algeria possono modificare, per i prodotti interessati, il regime stabilito dal presente accordo.
2. La parte che procede a tale modifica ne informa il Comitato di associazione. Su richiesta dell'altra parte, il Comitato di associazione si riunisce per tenere debitamente conto degli interessi di quest'ultima.
3. Qualora la Comunità o l'Algeria, a norma del paragrafo 1, modificano il regime previsto dal presente accordo per i prodotti agricoli, esse concedono, per le importazioni originarie dell'altra parte, un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente accordo.
4. L'altra parte contraente può chiedere l'avvio di consultazioni in seno al Consiglio di associazione sulla modifica del regime previsto dal presente accordo.

CAPITOLO 3

DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 17

1. La Comunità e l'Algeria evitano di introdurre, nei loro scambi, nuovi dazi doganali all'importazione o all'esportazione e tasse di effetto equivalente e di aumentare quelli applicati all'entrata in vigore del presente accordo.
2. Negli scambi tra la Comunità e l'Algeria non si introducono nuove restrizioni quantitative all'importazione o all'esportazione né altre misure di effetto equivalente.
3. Le restrizioni quantitative all'importazione e le altre restrizioni di effetto equivalente applicabili negli scambi tra l'Algeria e la Comunità sono abolite a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.
4. L'Algeria abolisce entro il 1° gennaio 2006 il dazio supplementare provvisorio applicato ai prodotti elencati all'allegato 4. Il dazio viene ridotto uniformemente di 12 punti all'anno a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Qualora l'Algeria si fosse impegnata, a titolo della sua adesione all'OMC, ad abolire il dazio supplementare provvisorio entro tempi più brevi, si applicherebbe questo termine anticipato.

ARTICOLO 18

1. Per ciascun prodotto il dazio di base rispetto al quale si devono operare le riduzioni di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 14 corrisponde all'aliquota effettivamente applicata nei confronti della Comunità il 1° gennaio 2002.
2. Qualora l'Algeria dovesse aderire all'OMC, i dazi applicabili alle importazioni tra le parti equivarrebbero all'aliquota consolidata in sede di OMC o a un'aliquota inferiore, effettivamente applicata, in vigore al momento dell'adesione. Nel caso di una riduzione tariffaria erga omnes successiva all'adesione all'OMC, si applicherà il dazio ridotto.
3. Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano a qualsiasi riduzione tariffaria erga omnes avvenuta dopo la conclusione dei negoziati.
4. Le parti si comunicano reciprocamente i rispettivi dazi di base in vigore il 1° gennaio 2002.

ARTICOLO 19

I prodotti originari dell'Algeria non beneficiano, all'importazione nella Comunità, di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.

Le disposizioni del presente accordo si applicano senza pregiudizio del regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie.

ARTICOLO 20

1. Le parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una parte e i prodotti analoghi originari del territorio dell'altra parte.

2. I prodotti esportati verso il territorio di una delle parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati direttamente o indirettamente assoggettati.

ARTICOLO 21

1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di regimi di traffico transfrontaliero, se non nella misura in cui essi alterano il regime commerciale previsto dal presente accordo.

2. Nell'ambito del Consiglio di associazione si tengono consultazioni tra le parti in merito agli accordi istitutivi di unioni doganali o di zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle loro rispettive politiche commerciali con i paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunità, si avviano consultazioni di questo tipo per garantire che si tenga conto dei reciproci interessi della Comunità e dell'Algeria menzionati nel presente accordo.

ARTICOLO 22

Qualora una delle parti constati che negli scambi con l'altra parte si verificano pratiche di dumping ai sensi dell'articolo VI del GATT 1994, può adottare le misure del caso contro tali pratiche in conformità dell'accordo OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 e della propria pertinente legislazione interna, nelle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 26.

ARTICOLO 23

Si applica tra le parti l'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

Se una parte rileva l'esistenza di sovvenzioni negli scambi con l'altra parte, ai sensi degli articoli VI e XVI del GATT 1994, può adottare le misure appropriate contro questa pratica in conformità dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e della relativa legislazione interna.

ARTICOLO 24

1. Salvo diversa disposizione del presente articolo, si applicano tra le parti l'articolo XIX del GATT 1994 e l'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.

2. Ciascuna parte informa immediatamente il Comitato di associazione di tutte le disposizioni che adotta o intende adottare per l'applicazione di una misura di salvaguardia. Ciascuna parte trasmette in particolare al Comitato di associazione, immediatamente o con almeno una settimana di anticipo, una comunicazione scritta ad hoc contenente tutte le informazioni pertinenti:

- sull'apertura di un'inchiesta di salvaguardia;
- sulle risultanze definitive dell'inchiesta.

Oltre alla spiegazione della procedura in base a cui si svolgerà l'inchiesta, si deve indicare il calendario delle udienze e delle altre occasioni in cui le parti potranno esporre il loro punto di vista in proposito. Ciascuna parte trasmette inoltre al Comitato di associazione una comunicazione scritta contenente tutte le informazioni pertinenti sulla decisione di applicare misure di salvaguardia provvisorie, che deve pervenire al Comitato almeno una settimana prima dell'applicazione delle misure stesse.

3. Al momento di notificare le risultanze definitive dell'inchiesta e prima di applicare misure di salvaguardia a norma dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia, la parte che intende applicare misure di questo genere si rivolge al Comitato di associazione per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti.

4. Le parti avviano immediatamente consultazioni nell'ambito del Comitato di associazione per cercare una soluzione. Se dopo trenta giorni dall'inizio delle consultazioni non si perviene tra le parti ad una soluzione che consenta di evitare l'applicazione delle misure di salvaguardia, la parte che intende adottare dette misure è autorizzata ad applicare l'articolo XIX del GATT 1994 e l'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.

5. Nello scegliere le misure di salvaguardia da applicare ai sensi del presente articolo, le parti privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. Tali misure, la cui portata è limitata a quanto necessario per ovviare alle difficoltà insorte, preservano il livello o il margine preferenziali concessi a norma del presente accordo.

6. La parte che intende adottare misure di salvaguardia a norma del presente articolo offre all'altra parte una compensazione sotto forma di una liberalizzazione degli scambi, per le importazioni da quest'ultima, sostanzialmente equivalente agli effetti commerciali sfavorevoli per l'altra parte a decorrere dalla data di applicazione delle misure. L'offerta deve essere fatta prima dell'adozione della misura di salvaguardia e contemporaneamente alla notifica e alla consultazione del Comitato di associazione a norma del paragrafo 3 del presente articolo. Qualora l'offerta non sia giudicata soddisfacente dalla parte nei cui confronti si intende adottare la misura di salvaguardia, le parti possono optare di comune accordo per un altro mezzo di compensazione commerciale durante le consultazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

7. Qualora le parti non raggiungano un accordo sulla compensazione entro trenta giorni dall'inizio delle consultazioni, la parte di cui è originario il prodotto nei cui confronti si intende adottare la misura di salvaguardia può adottare misure tariffarie compensative con effetti commerciali sostanzialmente equivalenti alla misura di salvaguardia adottata a norma del presente articolo.

ARTICOLO 25

Qualora l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 3 comporti:

- i) la riesportazione verso un paese terzo di un prodotto al quale la parte esportatrice applichi restrizioni quantitative, dazi doganali all'esportazione oppure misure o tasse di effetto equivalente o
- ii) una penuria grave, o una minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la parte esportatrice,

e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo a gravi difficoltà per la parte esportatrice, quest'ultima può adottare le misure del caso nelle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 26. Deve trattarsi di misure non discriminatorie, da abolire quando la situazione non ne giustifichi più il mantenimento in vigore.

ARTICOLO 26

1. Nel caso in cui la Comunità o l'Algeria assoggettino le importazioni di prodotti tali da creare le difficoltà di cui all'articolo 24 a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, ne informano l'altra parte.

Nei casi specificati agli articoli 22 e 25, prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 2, lettera c) del presente articolo, il più rapidamente possibile, la Comunità o l'Algeria, a seconda dei casi, forniscono al Comitato di associazione tutte le informazioni utili onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti.

Nella scelta delle misure si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del presente accordo.

2. L'applicazione del paragrafo 1, secondo comma è soggetta alle seguenti disposizioni:
 - a) Per quanto riguarda l'articolo 22, la parte esportatrice dev'essere informata del caso di dumping non appena le autorità della parte importatrice aprono l'inchiesta. Qualora non si sia posta fine al dumping ai sensi dell'articolo VI del GATT 1994 o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la parte importatrice può adottare le misure adeguate.
 - b) Per quanto riguarda l'articolo 25, le difficoltà generate dalla situazione di cui a detto articolo sono notificate ai fini di un esame del Comitato di associazione.

Il Consiglio di associazione può adottare qualsiasi decisione utile per porre fine alle difficoltà. Qualora esso non abbia preso tale decisione entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la parte esportatrice può applicare le misure adeguate.

- c) Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o un esame preventivo, la Comunità o l'Algeria, a seconda dei casi, possono applicare immediatamente, nelle situazioni specificate negli articoli 22 e 25, le misure di salvaguardia strettamente necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente l'altra Parte.

ARTICOLO 27

Il presente accordo non osta ai divieti o alle restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti.

ARTICOLO 28

La nozione di "prodotti originari" ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo e i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo n. 6.

ARTICOLO 29

Per classificare le merci importate nella Comunità e in Algeria si utilizzano, rispettivamente, la nomenclatura combinata e la tariffa doganale algerina.

TITOLO III

SCAMBI DI SERVIZI

ARTICOLO 30

Impegni reciproci

1. La Comunità europea e i suoi Stati membri estendono all'Algeria il trattamento che devono applicare a norma dell'articolo II.1 dell'accordo generale sugli scambi di servizi, in seguito denominato "GATS".
2. La Comunità europea e i suoi Stati membri concedono ai fornitori di servizi algerini un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai fornitori di servizi analoghi, conformemente all'elenco di impegni specifici della Comunità europea e dei suoi Stati membri allegato al GATS.
3. Il trattamento suddetto non si applica ai vantaggi concessi da una delle parti in virtù di un accordo del tipo definito all'articolo V del GATS, né alle misure adottate in applicazione di tale accordo né agli altri vantaggi concessi conformemente all'elenco di esenzioni dal trattamento della nazione più favorita allegato dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri al GATS.

4. L'Algeria concede ai fornitori di servizi della Comunità europea e dei suoi Stati membri un trattamento non meno favorevole di quelli indicati agli articoli 31-33.

ARTICOLO 31

Prestazione transfrontaliera di servizi

L'Algeria concede ai prestatori comunitari di servizi forniti sul suo territorio con mezzi diversi da una presenza commerciale o dalla presenza delle persone fisiche di cui agli articoli 32 e 33 un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società di paesi terzi.

ARTICOLO 32

Presenza commerciale

1. a) L'Algeria concede per lo stabilimento delle società comunitarie un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società di paesi terzi.

b) L'Algeria concede, per l'attività delle filiali e consociate di società comunitarie stabilite sul suo territorio conformemente alla sua legislazione, un trattamento non meno favorevole, per quanto riguarda la loro attività, di quello concesso alle proprie società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali algerine di società di un paese terzo.

2. Il trattamento di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), viene concesso alle società, filiali e consociate stabilite in Algeria all'entrata in vigore del presente accordo nonché alle società, filiali e consociate che vi si stabiliranno dopo questa data.

ARTICOLO 33

Presenza temporanea di persone fisiche

1. Una società comunitaria o una società algerina stabilita, rispettivamente, sul territorio dell'Algeria o della Comunità ha il diritto di assumere o di far assumere temporaneamente da una delle sue filiali o consociate, in base alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, cittadini degli Stati membri e dell'Algeria, purché si tratti di personale chiave ai sensi del paragrafo 2 impiegato esclusivamente da queste società e dalle loro filiali o consociate. I permessi di soggiorno e di lavoro di queste persone coprono unicamente la durata del contratto.

2. Per personale chiave delle summenzionate imprese, in seguito denominate “società”, si intendono le “persone trasferite all’interno della società” ai sensi della lettera c), purché la società sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate direttamente da essa o associate ad essa (non come azionisti di maggioranza) per almeno 12 mesi prima di questo trasferimento. Si tratta di persone appartenenti alle categorie seguenti:

a) quadri superiori di una società che svolgono prevalentemente mansioni direttive sotto la supervisione o la direzione generale del consiglio d’amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti, in particolare coloro che:

- dirigono la società oppure un dipartimento o una sottodivisione della stessa;
 - controllano e coordinano l'attività degli altri membri del personale che svolgono mansioni ispettive, direttive o tecniche;
 - procedono all'assunzione o al licenziamento di personale o raccomandano l'adozione di misure nei suoi confronti in virtù dei poteri loro conferiti;
- b) dipendenti di una società in possesso di conoscenze particolari indispensabili per il servizio, le attrezzature di ricerca, le tecnologie o la gestione della società. Dalla valutazione di tali competenze può risultare, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per la società, un alto livello di qualifica concernente un tipo di lavoro o di attività che richieda una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale;
- c) per “persona trasferita all'interno della società” si intende una persona fisica che lavora presso una società sul territorio di una delle parti e viene trasferita temporaneamente nell'ambito di attività economiche svolte sul territorio dell'altra parte; la società in questione deve avere la sede principale sul territorio di una parte e il trasferimento deve avvenire verso una società (filiale, consociata) di questa società che svolge effettivamente attività economiche simili sul territorio dell'altra parte.
3. L'ingresso e la presenza temporanea nei territori rispettivi dell'Algeria e della Comunità di cittadini degli Stati membri o dell'Algeria sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che svolgono mansioni di quadri superiori ai sensi del paragrafo 2, lettera a), all'interno di una società e sono incaricati di aprire una società algerina o una società comunitaria rispettivamente nella Comunità o in Algeria, a condizione che:

- detti rappresentanti non procedano a vendite dirette e non forniscano servizi, e che;
- non esistano altri rappresentanti, uffici, consociate o filiali della società in uno Stato membro della Comunità o in Algeria.

ARTICOLO 34

Trasporti

1. Le disposizioni degli articoli 30-33 non si applicano al trasporto aereo, fluviale e terrestre e al cabotaggio marittimo nazionale, fatti salvi i paragrafi 2-6 del presente articolo.
2. Tuttavia, per i servizi di trasporto marittimo internazionale offerti dalle agenzie marittime che comportano una tratta marittima, comprese le attività intermodali, ciascuna parte autorizza le società dell'altra parte ad aprire e a gestire filiali o consociate sul suo territorio a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle sue società o, se migliori, alle consociate e filiali di società di paesi terzi. Dette attività comprendono, ma non sono limitate a:
 - a) la commercializzazione e la vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi attraverso il contatto diretto con i clienti, dalla quotazione alla fatturazione, quando detti servizi siano gestiti o offerti direttamente dal fornitore stesso o da fornitori di servizi con i quali il venditore di servizi ha concluso accordi commerciali permanenti;

- b) l'acquisto e l'uso, per loro conto o a nome dei loro clienti (e la rivendita a questi ultimi) di tutti i servizi di trasporto e dei servizi connessi, compresi i servizi di trasporto interno di qualsiasi tipo, in particolare il trasporto fluviale, stradale e ferroviario, necessari per la fornitura di un servizio integrato;
 - c) la preparazione dei documenti di trasporto, dei documenti doganali o di altri documenti inerenti all'origine e alla natura delle merci trasportate;
 - d) la fornitura di informazioni commerciali comprendenti, tra l'altro, i sistemi di informazione computerizzati e gli scambi di dati elettronici (fatte salve le restrizioni non discriminatorie in materia di telecomunicazioni);
 - e) la conclusione di accordi commerciali con un partner locale, che preveda in particolare la partecipazione al capitale azionario della società e l'assunzione del personale locale o straniero, fatte salve le disposizioni del presente accordo;
 - f) la rappresentanza delle società, l'organizzazione degli scali e, se necessario, la ripresa del carico.
3. Per quanto riguarda i trasporti marittimi, le parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio del libero accesso al mercato e al traffico internazionale su base commerciale. Si applicano tuttavia le legislazioni di ciascuna delle parti per quanto riguarda i privilegi e i diritti della bandiera nazionale in materia di cabotaggio nazionale, salvataggio, rimorchio e pilotaggio.

Le disposizioni di cui sopra non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti per l'una o l'altra parte del presente accordo dalla convenzione delle Nazioni Unite relativa al codice di comportamento per le conferenze di linea. Le compagnie non conferenziate hanno facoltà di operare in concorrenza con una conferenziata a condizione che aderiscano al principio della concorrenza leale su base commerciale.

Le parti confermano la loro adesione al principio della libera concorrenza, di importanza capitale nel commercio di carichi secchi e liquidi alla rinfusa.

4. In applicazione dei principi del paragrafo 3, le parti:
- a) evitano di introdurre nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi clausole di ripartizione del carico relative alle rinfuse secche e liquide e al traffico normale, tranne per i casi eccezionali in cui le società di navigazione di una qualsiasi delle parti del presente accordo non avrebbero altrimenti la possibilità di partecipare al traffico normale destinato al paese terzo interessato e proveniente da esso;
 - b) aboliscono, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali.

5. Ciascuna parte concede, fra l'altro, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue navi alle navi destinate al trasporto di merci, di passeggeri o di entrambi che battono bandiera dell'altra parte e sono gestite da cittadini o società dell'altra parte per quanto riguarda l'accesso ai porti, alle infrastrutture e ai servizi marittimi ausiliari dei porti nonché per la riscossione dei relativi diritti e tasse, per l'utilizzazione delle infrastrutture doganali, per l'assegnazione degli ormeggi e per l'uso delle infrastrutture di trasbordo.

6. Al fine di garantire uno sviluppo coordinato dei trasporti tra le parti secondo le reciproche esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato e della prestazione di servizi nei trasporti aerei, stradali, ferroviari e fluviali possono essere oggetto, all'occorrenza, di uno speciale accordo da negoziare tra le parti dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 35

Normativa interna

1. Le disposizioni del titolo III non impediscono alle parti di adottare tutte le misure necessarie onde evitare che ci si avvalga del presente accordo per eludere la normativa sull'accesso dei paesi terzi ai loro mercati.

2. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di pubblica sanità. Dette disposizioni non si applicano alle attività svolte sul territorio di una o dell'altra parte e connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

3. Le disposizioni del presente titolo non impediscono a una delle parti di applicare regole particolari, per lo stabilimento e l'attività sul suo territorio di filiali di società dell'altra parte al di fuori del territorio della prima, giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e quelle di società stabilite sul suo territorio oppure, per i servizi finanziari, per motivi prudenziali. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in seguito a tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per motivi prudenziali.

4. Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le parti hanno il diritto di adottare misure a titolo cautelare, anche per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei cui confronti esiste un'obbligazione fiduciaria, o per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Se non rispettano le disposizioni del presente accordo, le suddette misure non vanno utilizzate per eludere gli obblighi assunti dalla parte a norma dello stesso.

5. Nessuna disposizione dell'accordo impone a una delle parti di rivelare informazioni connesse all'attività e alla contabilità di singoli clienti o informazioni riservate in possesso di organismi pubblici.

6. Ai fini della circolazione delle persone fisiche che prestano un servizio, nessuna disposizione del presente accordo vieta alle parti di applicare le rispettive leggi e normative in materia di ammissione, soggiorno, occupazione, condizioni di lavoro, stabilimento delle persone fisiche e prestazione di servizi, purché non le applichino in modo tale da annullare o da ridurre i vantaggi che una delle parti trae da disposizioni specifiche del presente accordo. Le disposizioni in questione lasciano impregiudicata l'applicazione del paragrafo 2.

ARTICOLO 36

Definizioni

Ai fini del presente accordo:

- a) per "prestatore di servizi" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisce un servizio proveniente dal territorio di una parte e destinato a un consumatore dell'altra parte grazie a una presenza commerciale (stabilimento) nel territorio dell'altra parte e alla presenza di persone fisiche di una parte nel territorio dell'altra;
- b) per "società comunitaria" o "società algerina" si intende una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o dell'Algeria che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari sul territorio della Comunità o dell'Algeria.

Tuttavia, una società costituita in base alle leggi di uno Stato membro o dell'Algeria che abbia solo la sede legale sul territorio della Comunità o dell'Algeria viene considerata una società comunitaria o algerina se le sue attività sono collegate in modo effettivo e continuativo con l'economia di uno degli Stati membri o dell'Algeria;

- c) per "consociata" di una società si intende una società effettivamente controllata dalla prima;

- d) per “filiale” di una società si intende un’impresa commerciale senza personalità giuridica, apparentemente permanente, come l’estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e pertanto, fermo restando che, all’occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma può concludere operazioni commerciali nell’impresa che ne costituisce l’estensione;
- e) per "stabilimento", si intende la facoltà delle società comunitarie o algerine definite alla lettera b) di accedere ad attività economiche mediante l'apertura di consociate o di filiali rispettivamente in Algeria o nella Comunità;
- f) per “attività” si intendono quelle economiche;
- g) le “attività economiche” comprendono in particolare le attività di tipo industriale e commerciale e le libere professioni;
- h) per “cittadino della Comunità” o “cittadino dell'Algeria” si intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri o dell'Algeria.

Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che comportano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente titolo i cittadini degli Stati membri o dell'Algeria stabiliti al di fuori della Comunità e dell'Algeria e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o dell'Algeria e controllate da cittadini di uno Stato membro o dell'Algeria, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Algeria conformemente alle rispettive legislazioni.

ARTICOLO 37

Disposizioni generali

1. Le parti evitano di adottare misure che rendano le condizioni di stabilimento e di attività delle loro società più restrittive di quelle in vigore il giorno che precede la firma del presente accordo.

2. Le parti si impegnano a sviluppare eventualmente le disposizioni suddette perché diventino un "accordo di integrazione economica" ai sensi dell'articolo V del GATS. Nel formulare le raccomandazioni il Consiglio di associazione tiene conto dell'esperienza acquisita con l'attuazione del trattamento della nazione più favorita e degli obblighi di ciascuna parte nell'ambito del GATS, in particolare del suo articolo V.

Il Consiglio di associazione tiene conto altresì dei progressi fatti nel ravvicinare le legislazioni delle parti applicabili alle attività in questione. L'obiettivo di cui sopra è oggetto di un primo esame da parte del Consiglio di associazione al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

TITOLO IV

PAGAMENTI, CAPITALI, CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI ECONOMICHE

CAPITOLO 1

PAGAMENTI CORRENTI E CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI

ARTICOLO 38

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 40, le parti si impegnano ad autorizzare tutti i pagamenti correnti relativi ad operazioni correnti in moneta liberamente convertibile.

ARTICOLO 39

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l'Algeria garantiscono la libera circolazione dei capitali connessi agli investimenti diretti effettuati in Algeria per società costituite ai sensi della legislazione vigente, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e di tutti gli utili che ne derivano.
2. Le parti si consultano e collaborano per agevolare la circolazione dei capitali tra la Comunità e l'Algeria onde giungere alla sua completa liberalizzazione.

ARTICOLO 40

Qualora uno o più Stati membri della Comunità o l'Algeria abbiano, o rischino di avere, gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o l'Algeria, a seconda dei casi, possono adottare, alle condizioni di cui all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e agli articoli VIII e XIV dello statuto del Fondo monetario internazionale, misure restrittive per quanto riguarda i pagamenti correnti, sempreché dette misure siano strettamente necessarie. La Comunità o l'Algeria, a seconda dei casi, ne informa immediatamente l'altra parte e le presenta quanto prima un calendario per l'abolizione di tali misure.

CAPITOLO 2

CONCORRENZA E ALTRE QUESTIONI ECONOMICHE

ARTICOLO 41

1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunità e l'Algeria :
 - a) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;

- b) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante:
- nell'intero territorio della Comunità, o in una sua parte sostanziale,
 - nell'intero territorio dell'Algeria, o in una sua parte sostanziale.
2. Le parti procedono alla cooperazione amministrativa nell'applicazione delle rispettive legislazioni sulla concorrenza e agli scambi di informazioni tenendo conto dei limiti imposti dal segreto professionale e commerciale, secondo le modalità di cui all'allegato 5 del presente accordo.
3. Qualora ritengano che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1 e qualora tale pratica arrechi o minacci di arrecare grave pregiudizio all'altra parte, la Comunità o l'Algeria possono adottare misure adeguate previa consultazione nell'ambito del Comitato di associazione o dopo trenta giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.

ARTICOLO 42

Gli Stati membri e l'Algeria adeguano progressivamente, fatti salvi gli impegni rispettivamente assunti o da assumere in sede di GATT, gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che, al termine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, non esistano più discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e dell'Algeria rispetto alle condizioni di approvvigionamento e di commercializzazione delle merci. Il Comitato di associazione è informato delle misure adottate a tal fine.

ARTICOLO 43

Per quanto riguarda le imprese pubbliche o le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione provvede affinché, a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, non venga adottato né mantenuto alcun provvedimento che possa distorcere gli scambi tra la Comunità e l'Algeria in misura tale da ledere gli interessi delle parti. La presente disposizione non osta all'esecuzione, di diritto o di fatto, dei compiti particolari assegnati a tali imprese.

ARTICOLO 44

1. Le parti assicurano un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, conformemente ai massimi standard internazionali, compresi strumenti efficaci per far valere tali diritti.
2. L'attuazione del presente articolo e dell'allegato 6 è esaminata periodicamente dalle parti. In caso di difficoltà nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale che incidano sulle condizioni degli scambi commerciali si tengono, su richiesta dell'una o dell'altra parte, consultazioni urgenti per giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

ARTICOLO 45

Le parti si impegnano a adottare le misure necessarie per tutelare i dati personali onde eliminare gli ostacoli alla libera circolazione di questi dati tra di esse.

ARTICOLO 46

1. Le parti decidono di puntare alla liberalizzazione reciproca e progressiva degli appalti pubblici.
2. Il Consiglio di associazione adotta le misure necessarie per l'applicazione del paragrafo 1.

TITOLO V

COOPERAZIONE ECONOMICA

ARTICOLO 47

Obiettivi

1. Le parti si impegnano a intensificare la loro cooperazione economica nel reciproco interesse e nello spirito di partenariato alla base del presente accordo.
2. La cooperazione economica intende sostenere lo sviluppo economico e sociale sostenibile dell'Algeria.
3. La cooperazione economica rientra negli obiettivi definiti dalla dichiarazione di Barcellona.

ARTICOLO 48

Ambito di applicazione

1. La cooperazione interessa in via prioritaria i settori di attività con difficoltà interne o che risentono negativamente del processo di liberalizzazione dell'economia algerina in generale e degli scambi tra l'Algeria e la Comunità in particolare.
2. La cooperazione privilegia inoltre i settori che possono favorire il ravvicinamento delle economie della Comunità e dell'Algeria, in particolare quelli generatori di crescita e di posti di lavoro, e lo sviluppo degli scambi tra le parti, promuovendo in particolare la diversificazione delle esportazioni algerine.
3. La cooperazione contribuisce all'integrazione economica intramagrebina attraverso qualsiasi misura atta a favorire lo sviluppo delle relazioni tra i paesi della regione.
4. Nell'attuare i diversi aspetti della cooperazione economica si attribuisce la massima importanza alla tutela dell'ambiente e degli equilibri ecologici.
5. Le parti possono decidere di comune accordo di estendere la cooperazione economica ad altri settori.

ARTICOLO 49

Strumenti e modalità

La cooperazione economica si realizza in particolare attraverso:

- a) un dialogo economico a scadenze regolari tra le parti su tutti gli aspetti della politica macroeconomica;
- b) scambi periodici di informazioni e azioni di comunicazione;
- c) consulenze, trasmissione di esperienze e attività di formazione;
- d) iniziative congiunte;
- e) assistenza tecnica, amministrativa e normativa;
- f) sostegno al partenariato e agli investimenti diretti degli operatori, specialmente quelli del settore privato, e ai programmi di privatizzazione.

ARTICOLO 50

Cooperazione regionale

Affinché il presente accordo contribuisca pienamente alla realizzazione del partenariato euromediterraneo e all'integrazione magrebina, le parti sostengono tutte le iniziative che abbiano un impatto regionale o coinvolgano altri paesi terzi riguardanti in particolare:

- a) l'integrazione economica;
- b) lo sviluppo delle infrastrutture economiche;
- c) l'ambiente;
- d) la ricerca scientifica e tecnologica;
- e) l'istruzione, l'insegnamento e la formazione;
- f) le questioni culturali;
- g) le questioni doganali;
- h) le istituzioni regionali e l'attuazione di programmi e di politiche comuni o armonizzati.

ARTICOLO 51

Cooperazione scientifica, tecnica e tecnologica

La cooperazione si prefigge di:

- a) favorire l'instaurazione di vincoli permanenti tra le comunità scientifiche delle parti, in particolare attraverso:

- l'accesso dell'Algeria ai programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico, ai sensi delle disposizioni comunitarie in vigore relative alla partecipazione dei paesi terzi a questi programmi;
 - la partecipazione dell'Algeria alle reti di cooperazione decentrata;
 - la promozione delle sinergie tra formazione e ricerca;
- b) consolidare la capacità di ricerca dell'Algeria;
- c) incentivare l'innovazione tecnologica, il trasferimento di nuove tecnologie e la divulgazione del know-how, i progetti di ricerca e di sviluppo tecnologico e la valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e tecnica;
- d) favorire tutte le iniziative finalizzate alle sinergie a impatto regionale.

ARTICOLO 52

Ambiente

1. La cooperazione si prefigge la lotta contro il degrado dell'ambiente, il controllo dell'inquinamento e l'impiego razionale delle risorse naturali per consentire uno sviluppo sostenibile, garantire la qualità dell'ambiente e tutelare la salute delle persone.

2. La cooperazione verde sui seguenti aspetti:

- questioni connesse alla desertificazione;
- gestione razionale delle risorse idriche;
- salinizzazione;
- impatto dell'agricoltura sulla qualità del suolo e dell'acqua;
- uso ottimale dell'energia e dei trasporti;
- impatto ambientale dello sviluppo industriale e sicurezza degli stabilimenti industriali in particolare;
- gestione dei rifiuti, in particolare di quelli tossici;
- gestione integrata delle zone sensibili;
- controllo e prevenzione dell'inquinamento urbano, industriale e marino;
- uso di strumenti perfezionati per la gestione e il monitoraggio ambientale, compresi i sistemi d'informazione e gli studi sull'impatto ambientale;

- assistenza tecnica, specie per la salvaguardia della biodiversità.

ARTICOLO 53

Cooperazione industriale

Si promuoveranno in particolare:

- a) le iniziative a favore degli investimenti diretti e dei partenariati industriali in Algeria;
- b) la cooperazione diretta tra gli operatori economici delle parti, anche tramite l'accesso dell'Algeria alle reti comunitarie di ravvicinamento delle imprese e alle reti di cooperazione decentrata;
- c) l'ammodernamento e la ristrutturazione del settore industriale pubblico e privato dell'Algeria (compresa l'industria agroalimentare);
- d) lo sviluppo delle piccole e medie imprese;
- e) la creazione di un clima favorevole allo sviluppo dell'iniziativa privata per stimolare l'espansione e la diversificazione dalla produzione destinata ai mercati locali e di esportazione;
- f) lo sviluppo delle risorse umane e del potenziale industriale dell'Algeria attraverso politiche più valide in materia di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico;

- g) la ristrutturazione del settore industriale e il programma di adeguamento, per migliorare la competitività dei prodotti in previsione della zona di libero scambio;
- h) lo sviluppo delle esportazioni di manufatti algerini.

ARTICOLO 54

Promozione e tutela degli investimenti

La cooperazione mira a creare un clima favorevole ai flussi d'investimento, in particolare:

- a) istituendo procedure armonizzate e semplificate, meccanismi di coinvestimento (specie tra le piccole e medie imprese) e dispositivi volti a individuare le possibilità d'investimento e a fornire informazioni in merito;
- b) creando un quadro giuridico che favorisca gli investimenti, se del caso attraverso la conclusione, tra gli Stati membri e l'Algeria, di accordi per la protezione degli investimenti e di accordi contro la doppia imposizione;
- c) fornendo assistenza tecnica alle azioni volte a promuovere e a garantire gli investimenti nazionali e stranieri.

ARTICOLO 55

Normalizzazione e valutazione della conformità

La cooperazione intende ridurre le differenze in termini di normalizzazione e di valutazione della conformità. Si cercherà in particolare di:

- favorire l'uso delle norme europee e delle procedure/tecniche di valutazione della conformità;
- potenziare gli organismi algerini competenti in materia di valutazione della conformità e di metrologia e contribuire a creare i presupposti necessari per negoziare, a termine, accordi di reciproco riconoscimento in questi settori;
- promuovere la cooperazione per la gestione della qualità;
- fornire assistenza alle strutture algerine competenti in materia di normalizzazione, qualità e proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

ARTICOLO 56

Ravvicinamento delle legislazioni

Si collaborerà per avvicinare le legislazioni dell'Algeria e della Comunità nei settori contemplati dal presente accordo.

ARTICOLO 57

Servizi finanziari

La cooperazione mira a potenziare e a migliorare i servizi finanziari.

Si prevedono in particolare:

- scambi di informazioni sulle normative e sulle prassi finanziarie nonché azioni di formazione, specie per quanto riguarda la creazione di piccole e medie imprese;
- un sostegno alla riforma dei sistemi bancario e finanziario dell'Algeria, compreso lo sviluppo della borsa valori.

ARTICOLO 58

Agricoltura e pesca

La cooperazione intende modernizzare e ristrutturare, a seconda delle necessità, i settori dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca.

Si promuoveranno in particolare:

- le politiche volte a sviluppare e a diversificare la produzione;
- la sicurezza alimentare;

- lo sviluppo rurale integrato, in particolare il miglioramento dei servizi di base e lo sviluppo delle attività economiche connesse;
- le pratiche rispettose dell'ambiente nel settore dell'agricoltura e della pesca;
- la valutazione e la gestione razionale delle risorse naturali;
- i contatti spontanei tra le imprese, i gruppi e le organizzazioni professionali e interprofessionali che rappresentano i settori dell'agricoltura, della pesca e dell'industria agroalimentare;
- l'assistenza e la formazione tecniche;
- l'armonizzazione delle norme e dei controlli fitosanitari e veterinari;
- la cooperazione tra le regioni rurali e gli scambi di esperienze/competenze in materia di sviluppo rurale;
- la privatizzazione;
- la valutazione e la gestione razionale delle risorse ittiche;
- i programmi di ricerca.

ARTICOLO 59

Trasporti

Le parti collaborano al fine di:

- sostenere la ristrutturazione e la modernizzazione dei trasporti;
- migliorare la circolazione dei viaggiatori e delle merci;
- definire e applicare norme operative paragonabili a quelle in vigore nella Comunità.

La cooperazione riguarda in particolare:

- il trasporto stradale, compresa la progressiva agevolazione delle condizioni di transito;
- la gestione delle ferrovie, degli aeroporti e dei porti e i contatti tra gli organismi nazionali competenti;
- la modernizzazione delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali collegate alle principali direttrici di comunicazione transeuropee di comune interesse e alle strade di interesse regionale, nonché dei dispositivi di ausilio alla navigazione;
- l'ammodernamento delle attrezzature tecniche conformemente alle norme comunitarie applicabili al trasporto stradale e ferroviario, al trasporto multimodale, alla containerizzazione e al trasbordo;

- l'assistenza tecnica e la formazione.

ARTICOLO 60

Telecomunicazioni e società dell'informazione

La cooperazione in questo settore prevede in particolare:

- un dialogo sui diversi aspetti della società dell'informazione, comprese le politiche in materia di telecomunicazioni;
- scambi di informazioni e, eventualmente, assistenza tecnica in merito alle questioni normative, alla normalizzazione, alle prove di conformità e alla certificazione per le tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni;
- la diffusione delle tecnologie più sofisticate in materia di informazione e di telecomunicazioni, anche via satellite, dei servizi e delle tecnologie dell'informazione;
- la promozione e la realizzazione di progetti comuni di ricerca e di sviluppo tecnologico o industriale relativi alle nuove tecnologie dell'informazione, alle comunicazioni, alla telematica e alla società dell'informazione;
- la possibilità per gli organismi algerini di partecipare a progetti pilota e a programmi europei secondo le modalità specifiche già stabilite;

- l'interconnessione e l'interoperatività fra le reti e i servizi telematici della Comunità e dell'Algeria;
- l'assistenza tecnica per la pianificazione e la gestione dello spettro delle frequenze radioelettriche ai fini di un uso coordinato ed efficace delle radiocomunicazioni nella regione euromediterranea.

ARTICOLO 61

Energia e miniere

La cooperazione nei settori energetico e minerario si prefigge i seguenti obiettivi:

- a) adeguamento istituzionale, legislativo e normativo per disciplinare le attività in questi settori e promuovere gli investimenti;
- b) adeguamento tecnico e tecnologico per preparare le imprese del settore energetico e minerario a soddisfare le esigenze dell'economia di mercato e ad affrontare la concorrenza;
- c) sviluppo dei partenariati tra imprese algerine ed europee per i servizi di sfruttamento, produzione, trasformazione e distribuzione nei settori dell'energia e delle miniere.

La cooperazione verte pertanto sui seguenti aspetti principali:

- adeguamento del quadro istituzionale, legislativo e normativo che disciplina le attività dei settori energetico e minerario alle regole dell'economia di mercato mediante un'assistenza tecnica, amministrativa e normativa;

- sostegno alla ristrutturazione delle imprese pubbliche nei settori energetico e minerario;
- sviluppo del partenariato a fini di:
 - prospezione, produzione e trasformazione degli idrocarburi
 - produzione dell'elettricità
 - distribuzione dei prodotti petroliferi
 - fornitura di attrezzature e di servizi riguardanti i prodotti energetici
 - sfruttamento e trasformazione del potenziale minerario
- sviluppo del transito di gas, petrolio ed elettricità;
- sostegno per l'ammodernamento e lo sviluppo delle reti energetiche e per la loro interconnessione con le reti della Comunità europea;
- creazione di banche dati nei settori dell'energia e delle miniere;
- sostegno e promozione degli investimenti privati nei settori dell'energia e delle miniere;

- ambiente e sviluppo delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica;
- promozione dei trasferimenti tecnologici nei settori dell'energia e delle miniere.

ARTICOLO 62

Turismo e artigianato

La cooperazione in questo settore mira prevalentemente a:

- intensificare gli scambi di informazioni sui flussi e sulle politiche riguardanti il turismo, il termalismo e l'artigianato;
- intensificare le azioni di formazione per quanto riguarda la gestione alberghiera, le altre professioni inerenti al turismo e l'artigianato;
- favorire gli scambi di esperienze per uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo;
- promuovere il turismo giovanile;
- aiutare l'Algeria a sfruttare appieno il suo potenziale turistico, termale e artigianale nonché a migliorare l'immagine dei suoi prodotti turistici;
- sostenere la privatizzazione.

ARTICOLO 63

Cooperazione nel settore doganale

1. La cooperazione nel settore, finalizzata al rispetto del regime del libero scambio, riguarda in particolare:

- a) la semplificazione dei controlli e delle procedure doganali;
- b) l'introduzione di un documento amministrativo unico analogo a quello comunitario e la possibilità di collegare i regimi di transito della Comunità e dell'Algeria.

Sarà fornita all'occorrenza l'assistenza tecnica necessaria.

2. Fatte salve le ulteriori forme di cooperazione previste nel presente accordo, in particolare per la lotta contro gli stupefacenti e il riciclaggio del denaro, le autorità amministrative delle parti contraenti si prestano reciprocamente assistenza secondo le disposizioni del protocollo n. 7.

ARTICOLO 64

Cooperazione nel settore statistico

Il principale obiettivo della cooperazione in questo settore è l'armonizzazione delle metodologie utilizzate dalle parti per garantire la comparabilità e l'utilizzazione delle statistiche riguardanti, fra l'altro, il commercio estero, le finanze pubbliche e la bilancia dei pagamenti, la demografia, le migrazioni, i trasporti e le comunicazioni, nonché, più in generale, tutti i settori contemplati dal presente accordo. Sarà fornita all'occorrenza l'assistenza tecnica necessaria.

ARTICOLO 65

Cooperazione per la tutela dei consumatori

1. Le parti convengono che la cooperazione in questo campo dovrebbe cercare di rendere compatibili i loro sistemi di tutela dei consumatori.
2. La cooperazione in questo settore verterà sui seguenti aspetti principali:
 - a) scambi di informazioni sulle attività legislative e sull'operato degli esperti, destinati in particolare a coloro che rappresentano gli interessi dei consumatori;
 - b) organizzazione di seminari e di corsi di formazione;
 - c) creazione di sistemi permanenti di informazione reciproca sui prodotti pericolosi, cioè quelli che comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori;
 - d) migliore informazione dei consumatori in merito ai prezzi, alle caratteristiche dei prodotti e ai servizi offerti;
 - e) riforme istituzionali;
 - f) assistenza tecnica;

- g) potenziamento dei laboratori algerini di analisi e di prove comparative e assistenza per l'organizzazione e l'entrata in funzione di un sistema d'informazione decentrato ad uso dei consumatori;
- h) contributo all'organizzazione e all'entrata in funzione di un sistema di allarme da integrare nella rete europea.

ARTICOLO 66

Considerate le specificità dell'economia algerina, le parti definiscono le modalità e i mezzi di attuazione della cooperazione economica di cui al presente titolo onde sostenere il processo di modernizzazione dell'economia di questo paese e agevolare l'instaurazione della zona di libero scambio.

Si istituirà, a norma dell'articolo 98 del presente accordo, un dispositivo che consenta di individuare e di valutare il fabbisogno e di definire le modalità di attuazione della cooperazione economica.

Le parti decideranno le iniziative prioritarie nell'ambito del dispositivo suddetto.

TITOLO VI
COOPERAZIONE SOCIALE E CULTURALE

CAPITOLO I
DISPOSIZIONI RELATIVE AI LAVORATORI

ARTICOLO 67

1. Ogni Stato membro concede ai lavoratori di nazionalità algerina occupati nel suo territorio un regime caratterizzato, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento, dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità rispetto ai propri cittadini.
2. Ogni lavoratore algerino autorizzato a svolgere un'attività professionale stipendiata sul territorio di uno Stato membro a titolo temporaneo beneficia delle disposizioni del paragrafo 1 per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione.
3. L'Algeria concede lo stesso regime ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati nel suo territorio.

ARTICOLO 68

1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi seguenti, i lavoratori di nazionalità algerina e i loro familiari conviventi godono, in materia di previdenza sociale, di un regime caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali sono occupati.

L'espressione "previdenza sociale" copre gli aspetti della previdenza sociale attinenti alle prestazioni in caso di malattia e di maternità, di invalidità, di vecchiaia, di reversibilità, le prestazioni per infortuni sul lavoro e per malattie professionali, le indennità in caso di decesso, i sussidi di disoccupazione e le prestazioni familiari.

La presente disposizione, tuttavia, non può avere l'effetto di rendere applicabili le altre norme sul coordinamento previste dalla normativa comunitaria basata sull'articolo 42 del trattato CEE, se non alle condizioni stabilite all'articolo 70 del presente accordo.

2. Detti lavoratori godono del cumulo dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza maturati nei diversi Stati membri, per quanto riguarda le pensioni e le rendite di vecchiaia, d'invalidità e di reversibilità, le prestazioni familiari, le prestazioni in caso di malattia e di maternità, nonché delle cure per loro e per i loro familiari che risiedono nella Comunità
3. Detti lavoratori usufruiscono delle prestazioni familiari per i loro familiari residenti all'interno della Comunità.
4. Detti lavoratori beneficiano del libero trasferimento in Algeria, ai tassi applicati secondo la legislazione dello Stato membro o degli Stati membri debitori, delle pensioni e delle rendite di vecchiaia, di reversibilità e per infortuni sul lavoro o malattia professionale, nonché di invalidità, in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, fatta eccezione per le prestazioni speciali a carattere non contributivo.

5. L'Algeria concede ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati sul suo territorio e ai loro familiari un regime analogo a quello di cui ai paragrafi 1, 3 e 4.

ARTICOLO 69

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai cittadini di una delle parti che risiedono o lavorano legalmente nel territorio del paese ospite.

ARTICOLO 70

1. Entro il termine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il Consiglio di associazione adotta le disposizioni per l'applicazione dei principi enunciati all'articolo 68.

2. Il Consiglio di associazione precisa le modalità di una cooperazione amministrativa che offra le garanzie di gestione e di controllo necessarie all'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 71

Le disposizioni emanate dal Consiglio di associazione a norma dell'articolo 70 non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali che vincolano l'Algeria e gli Stati membri, qualora essi prevedano un regime più favorevole per i cittadini algerini o per i cittadini degli Stati membri.

CAPITOLO 2
DIALOGO NEL SETTORE SOCIALE

ARTICOLO 72

1. Tra le parti si instaura un dialogo continuativo su tutte le questioni sociali di reciproco interesse.
2. Attraverso tale dialogo si cerca il modo di realizzare ulteriori progressi per quanto riguarda la circolazione dei lavoratori, la parità di trattamento e l'integrazione sociale dei cittadini dell'Algeria e della Comunità che risiedono legalmente negli Stati ospiti.
3. Il dialogo riguarda in particolare tutti i problemi relativi:
 - a) alle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori e delle persone a loro carico;
 - b) all'emigrazione;
 - c) all'immigrazione clandestina e alle condizioni di rimpatrio delle persone la cui situazione è irregolare rispetto alla legislazione in materia di soggiorno e di stabilimento in vigore nello Stato ospite;
 - d) alle azioni e ai programmi volti a promuovere la parità di trattamento tra cittadini dell'Algeria e della Comunità, la conoscenza delle reciproche culture e civiltà, lo sviluppo della tolleranza e l'eliminazione delle discriminazioni.

ARTICOLO 73

Il dialogo nel settore sociale avviene agli stessi livelli e secondo le stesse modalità di quelli previsti al titolo I del presente accordo, che può anche essere utilizzato come quadro di riferimento.

CAPITOLO 3

AZIONI DI COOPERAZIONE NEL SETTORE SOCIALE

ARTICOLO 74

1. Le parti riconoscono l'importanza dello sviluppo sociale, che deve procedere di pari passo con lo sviluppo economico, e attribuiscono la massima priorità al rispetto dei diritti sociali fondamentali.
2. Per consolidare la cooperazione tra le parti in campo sociale, si intraprendono azioni e programmi relativi a qualsiasi settore di reciproco interesse.

In tale ambito, si privilegeranno gli interventi volti a:

- a) migliorare le condizioni di vita, creare posti di lavoro e sviluppare la formazione, specialmente nelle zone di emigrazione;
- b) reinserire le persone rimpatriate perché in situazione irregolare secondo la legislazione dello Stato interessato;

- c) incentivare gli investimenti produttivi o la creazione di imprese in Algeria ad opera di lavoratori algerini legalmente occupati nella Comunità;
- d) promuovere il ruolo della donna nel processo di sviluppo economico e sociale, in particolare attraverso l'istruzione e i mezzi di comunicazione, nell'ambito della politica algerina in questo settore;
- e) sostenere i programmi algerini di pianificazione familiare e di tutela della madre e del bambino;
- f) migliorare il regime previdenziale e sanitario;
- g) attuare e finanziare programmi di scambio e di svago a favore di gruppi misti di giovani algerini ed europei residenti negli Stati membri onde promuovere la conoscenza delle reciproche culture e favorire la tolleranza;
- h) migliorare le condizioni di vita nelle zone più povere;
- i) promuovere il dialogo socioprofessionale;
- j) promuovere il rispetto dei diritti dell'uomo in ambito socioprofessionale;
- k) contribuire allo sviluppo del settore abitativo, specie per quanto riguarda le case popolari;

- l) attenuare le ripercussioni negative dell'adeguamento delle strutture economiche e sociali;
- m) migliorare il sistema di formazione professionale.

ARTICOLO 75

Le azioni di cooperazione possono essere realizzate in coordinamento con gli Stati membri e con le organizzazioni internazionali competenti.

ARTICOLO 76

Entro il termine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il Consiglio di associazione istituisce un gruppo di lavoro incaricato di valutare sistematicamente l'attuazione delle disposizioni dei capitoli 1-3.

CAPITOLO 4

COOPERAZIONE IN MATERIA DI CULTURA E DI ISTRUZIONE

ARTICOLO 77

Considerate le azioni bilaterali degli Stati membri, il presente accordo intende promuovere gli scambi di informazioni e la cooperazione culturale.

Si punterà pertanto ad una miglior conoscenza e comprensione delle rispettive culture.

Si sosterranno in particolare le attività congiunte in vari settori, come la stampa e i mezzi audiovisivi, e gli scambi di giovani.

La cooperazione potrebbe interessare i seguenti settori:

- traduzioni letterarie;
- conservazione e restauro dei siti e dei monumenti storici e culturali;
- formazione degli operatori culturali;
- scambi di artisti e di opere d'arte;
- organizzazione di manifestazioni culturali;
- sensibilizzazione reciproca e divulgazione delle informazioni sulle manifestazioni culturali importanti;
- cooperazione nel settore dei mezzi audiovisivi, in particolare, la formazione e le coproduzioni;
- diffusione di riviste e altre opere a carattere letterario, tecnico e scientifico.

ARTICOLO 78

La cooperazione in materia di istruzione e formazione ha lo scopo di:

- a) contribuire a migliorare il sistema scolastico e la formazione, compresa la formazione professionale;
- b) agevolare in particolare l'accesso della popolazione femminile all'istruzione, in particolare negli istituti tecnici e superiori, e alla formazione professionale;
- c) migliorare le competenze dei quadri del settore pubblico e privato;
- d) favorire i contatti tra organismi specializzati delle parti affinché mettano in comune l'esperienza e i mezzi di cui dispongono.

TITOLO VII

COOPERAZIONE FINANZIARIA

ARTICOLO 79

Per conseguire gli obiettivi del presente accordo, si mette a disposizione dell'Algeria una cooperazione finanziaria da attuare secondo modalità adeguate e con le risorse finanziarie richieste.

Una volta entrato in vigore il presente accordo, le modalità in questione vengono concordate tra le parti mediante gli strumenti più adatti.

Oltre ai settori di cui ai titoli V e VI del presente accordo, la cooperazione può riguardare i seguenti aspetti:

- agevolazione delle riforme finalizzate all'ammodernamento dell'economia, compreso lo sviluppo rurale;
- ammodernamento delle infrastrutture economiche;
- promozione degli investimenti privati e delle attività generatrici di posti di lavoro;
- adeguamento alle ripercussioni sull'economia algerina della progressiva introduzione di una zona di libero scambio, in particolare tramite il potenziamento e la ristrutturazione dei settori economici interessati, in particolare l'industria;
- accompagnamento delle politiche attuate nel settore sociale.

ARTICOLO 80

Nel quadro degli strumenti comunitari destinati a sostenere i programmi di adeguamento strutturale nei paesi mediterranei volti a ripristinare i principali equilibri finanziari e a creare un ambiente economico propizio all'accelerazione della crescita, migliorando nel contempo il benessere sociale della popolazione, e in stretto coordinamento con gli altri donatori, in particolare le istituzioni finanziarie internazionali, la Comunità e l'Algeria individueranno gli strumenti più adeguati per sostenere le politiche di sviluppo e la liberalizzazione dell'economia algerina.

ARTICOLO 81

Per garantire l'adozione di un'impostazione coordinata nei confronti di eventuali problemi macroeconomici e finanziari a carattere eccezionale che dovessero derivare dall'attuazione progressiva del presente accordo, le parti seguiranno con particolare attenzione l'andamento degli scambi commerciali e delle relazioni finanziarie tra la Comunità e l'Algeria nel quadro del dialogo economico continuativo istituito ai sensi del titolo V.

TITOLO VIII

COOPERAZIONE IN MATERIA DI GIUSTIZIA
E AFFARI INTERNI

ARTICOLO 82

Rafforzamento delle istituzioni e dello Stato di diritto

Nell'ambito della cooperazione fra le parti in materia di giustizia e affari interni, le parti attribuiscono particolare importanza al potenziamento delle istituzioni per quanto riguarda l'applicazione del diritto e il funzionamento dell'apparato giudiziario, compreso il consolidamento dello Stato di diritto.

In tale contesto, le parti si impegnano per far rispettare, senza discriminazioni, i diritti dei rispettivi cittadini sul territorio dell'altra parte.

Le disposizioni del presente articolo non riguardano le differenze di trattamento basate sulla nazionalità.

ARTICOLO 83

Circolazione delle persone

Nell'intento di agevolare la circolazione tra di esse, le parti si impegnano ad applicare e ad espletare con la massima diligenza, in conformità delle legislazioni comunitarie e nazionali in vigore, le formalità per il rilascio dei visti. Esse cercheranno inoltre di semplificare e di accelerare le procedure di rilascio dei visti alle persone che collaborano all'attuazione del presente accordo. Il Comitato di associazione esaminerà periodicamente l'applicazione del presente articolo.

ARTICOLO 84

Cooperazione per la prevenzione e il controllo dell'immigrazione clandestina;
riammissione

1. Le parti ribadiscono l'importanza da esse attribuita allo sviluppo di una cooperazione reciprocamente vantaggiosa che consenta di scambiare informazioni sui flussi di immigrazione clandestina e decidono di collaborare per prevenire e controllare l'immigrazione clandestina. A tal fine:

- l'Algeria, da una parte, e ciascuno Stato membro della Comunità, dall'altra, accettano di riammettere i loro cittadini presenti illegalmente nel territorio dell'altra parte previo espletamento delle necessarie procedure di identificazione;
- l'Algeria e gli Stati membri della Comunità forniscono ai loro cittadini gli opportuni documenti d'identità.

2. Per agevolare la circolazione e il soggiorno dei rispettivi cittadini in regola, le parti decidono di negoziare, su richiesta di una di esse, accordi volti a combattere l'immigrazione clandestina e accordi di riammissione. Se una delle parti lo ritiene necessario, tali accordi comprenderanno anche disposizioni per la riammissione di cittadini di altri paesi che provengono direttamente dal territorio di una delle parti. All'occorrenza, le parti definiscono le modalità pratiche di applicazione degli accordi nel loro ambito o mediante protocolli ad hoc.

3. Il Consiglio di associazione esamina le ulteriori iniziative comuni atte a prevenire e a combattere l'immigrazione clandestina, compresa l'individuazione dei documenti falsi.

ARTICOLO 85

Cooperazione giuridica e giudiziaria

1. Le parti convengono che la cooperazione giuridica e giudiziaria ha un'importanza fondamentale e costituisce il necessario complemento delle altre cooperazioni di cui al presente accordo.

2. All'occorrenza, nell'ambito di detta cooperazione si potranno negoziare accordi nei settori pertinenti.

3. La cooperazione giudiziaria civile riguarderà in particolare:
 - il miglioramento dell'assistenza reciproca per risolvere i contenziosi o le cause di natura civile, commerciale o familiare;

- gli scambi di esperienze in materia di gestione e il miglioramento dell'amministrazione della giustizia civile.
4. La cooperazione giudiziaria penale mirerà a:
- rafforzare i dispositivi esistenti in materia di assistenza reciproca o di estradizione;
 - lo sviluppo degli scambi, specie per quanto riguarda gli aspetti pratici di questa cooperazione, la tutela dei diritti e delle libertà individuali, la lotta contro la criminalità organizzata e il miglioramento dell'efficienza della giustizia penale.
5. Si organizzeranno in questo ambito cicli di formazione specifici.

ARTICOLO 86

Prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata

1. Le parti decidono di collaborare per prevenire e combattere la criminalità organizzata, in particolare nei seguenti settori: tratta di esseri umani; sfruttamento a scopo sessuale; traffico illecito di prodotti vietati, usurpativi o contraffatti e operazioni illegali riguardanti, in particolare, i rifiuti industriali o i materiali radioattivi; corruzione; traffico di auto rubate; traffico di armi da fuoco e di esplosivi; criminalità informatica; traffico di beni culturali.

Le parti collaboreranno strettamente per creare gli opportuni dispositivi e istituire norme appropriate.

2. Nell'ambito della cooperazione tecnica e amministrativa nel settore si impartirà la necessaria formazione e si migliorerà l'efficienza delle autorità e delle strutture incaricate di combattere e di prevenire la criminalità, nonché di definire misure di prevenzione.

ARTICOLO 87

Lotta contro il riciclaggio del denaro sporco

1. Le parti riconoscono la necessità di collaborare con impegno per impedire che i loro sistemi finanziari vengano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attività criminali in generale e del traffico illecito di stupefacenti in particolare.

2. La cooperazione nel settore comprende in particolare un'assistenza amministrativa e tecnica finalizzata all'istituzione e all'applicazione di norme appropriate per combattere il riciclaggio del denaro paragonabili a quelle adottate dalla Comunità e dagli organismi internazionali attivi nel settore, in particolare il gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

3. La cooperazione prevede:

- a) la formazione degli agenti dei servizi incaricati della prevenzione, dell'individuazione e della lotta contro il riciclaggio del denaro nonché degli esponenti del settore giudiziario;
- b) un opportuno sostegno per la creazione di istituzioni specializzate in materia e per il potenziamento di quelle già esistenti.

ARTICOLO 88

Lotta contro il razzismo e la xenofobia

Le parti decidono di adottare opportune disposizioni per prevenire e combattere tutte le forme e tutte le manifestazioni di discriminazione basate sulla razza, l'origine etnica e la religione, specie per quanto riguarda l'istruzione, l'occupazione, la formazione e l'alloggio.

Si avvieranno a tal fine azioni di informazione e di sensibilizzazione.

In tale contesto, le parti garantiscono in particolare l'accessibilità delle procedure giudiziarie e/o amministrative per tutti coloro che si considerano lesi dalle discriminazioni suddette.

Le disposizioni del presente articolo non riguardano le differenze di trattamento basate sulla nazionalità.

ARTICOLO 89

Lotta contro la droga e la tossicomania

1. La cooperazione intende:
 - a) rendere più efficaci le politiche e le misure volte a prevenire e a combattere la coltivazione, la produzione, l'offerta, il consumo e il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;
 - b) eliminare il consumo illecito di questi prodotti.

2. Le parti definiscono congiuntamente, in conformità delle rispettive legislazioni, strategie e metodi di cooperazione adeguati per raggiungere tali obiettivi. Le loro azioni, quando non sono congiunte, sono oggetto di consultazioni e di uno stretto coordinamento.

Possono partecipare a tali azioni le istituzioni pubbliche e private del settore e le organizzazioni internazionali, in collaborazione con il governo dell'Algeria e con gli organi competenti della Comunità e dei suoi Stati membri.

3. La cooperazione consiste in particolare:

- a) nella creazione o nel potenziamento di istituzioni sociosanitarie e di centri di informazione per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti;
- b) nell'attuazione di progetti di prevenzione, d'informazione, di formazione e di ricerca epidemiologica;
- c) nella definizione di norme relative alla prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori e di altre sostanze essenziali per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope equivalenti a quelle adottate dalla Comunità e dagli organi internazionali competenti;
- d) nel sostegno alla creazione di servizi specializzati nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti

4. Le parti favoriscono la cooperazione regionale e subregionale.

ARTICOLO 90

Lotta contro il terrorismo

Le parti decidono di collaborare, in conformità delle convenzioni internazionali a cui hanno aderito e delle rispettive legislazioni nazionali, per prevenire e reprimere gli atti di terrorismo:

- nell’ambito dell’applicazione integrale della risoluzione 1373 del Consiglio di sicurezza e delle altre risoluzioni pertinenti;
- mediante scambi di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di appoggio conformemente al diritto internazionale e nazionale;
- attraverso scambi di esperienze sui metodi e sui mezzi di lotta contro il terrorismo, sulle questioni tecniche e sulla formazione.

ARTICOLO 91

Lotta contro la corruzione

1. Le parti decidono di collaborare, avvalendosi degli strumenti giuridici internazionali esistenti, per combattere la corruzione nelle operazioni commerciali internazionali:

- adottando misure efficaci e concrete contro tutte le forme di corruzione e le pratiche illecite di qualsiasi natura ad opera di privati o di persone giuridiche nelle operazioni commerciali internazionali;

- prestandosi reciprocamente assistenza nelle indagini penali relative ad atti di corruzione.

- 2. Si fornirà inoltre assistenza tecnica per formare gli agenti e i magistrati incaricati di prevenire e combattere la corruzione, oltre a sostenere le iniziative volte ad organizzare la lotta contro questa forma di criminalità.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

ARTICOLO 92

È istituito un Consiglio di associazione che si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno e ogniqualvolta le circostanze lo richiedano, su iniziativa del suo presidente e alle condizioni previste nel suo regolamento interno.

Esso esamina tutte le questioni importanti inerenti al presente accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

ARTICOLO 93

1. Il Consiglio di associazione è composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da membri del governo algerino, dall'altra.

2. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, alle condizioni previste dal suo regolamento interno.
3. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.
4. Il Consiglio di associazione è presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo algerino, secondo le disposizioni stabilite nel suo regolamento interno.

ARTICOLO 94

Per conseguire gli obiettivi stabiliti del presente accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di adottare decisioni nei casi ivi specificati.

Le decisioni adottate sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il Consiglio di associazione può altresì formulare adeguate raccomandazioni.

Le sue decisioni e le sue raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le parti.

ARTICOLO 95

1. Fatte salve le competenze attribuite al Consiglio di associazione, è istituito un Comitato di associazione incaricato della gestione del presente accordo.

2. Il Consiglio di associazione può delegare, integralmente o in parte, le proprie competenze al Comitato di associazione.

ARTICOLO 96

1. Il Comitato di associazione, che si riunisce a livello di funzionari, è composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da rappresentanti dell'Algeria, dall'altra.
2. Il Comitato di associazione adotta il proprio regolamento interno.
3. Il Comitato di associazione si riunisce nella Comunità o in Algeria.

ARTICOLO 97

Il Comitato di associazione è abilitato a prendere decisioni per la gestione del presente accordo, nonché nei settori per i quali il Consiglio di associazione gli ha delegato le proprie competenze.

Le decisioni vengono prese di comune accordo tra le parti e sono vincolanti per queste ultime, che adottano le misure necessarie per la loro esecuzione.

ARTICOLO 98

Il Consiglio di associazione può decidere di costituire qualsiasi gruppo di lavoro o organismo necessario per l'attuazione del presente accordo.

ARTICOLO 99

Il Consiglio di associazione adotta tutte le misure utili per agevolare la cooperazione e i contatti tra il Parlamento europeo e gli organi parlamentari dell'Algeria, nonché tra il Comitato economico e sociale della Comunità e la controparte algerina.

ARTICOLO 100

1. Ciascuna delle parti può sottoporre al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.
2. Il Consiglio di associazione può risolvere la controversia mediante una decisione.
3. Ciascuna delle parti è tenuta a adottare i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2.
4. Nel caso in cui non sia possibile comporre la controversia secondo il paragrafo 2, ciascuna delle parti può designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra parte deve allora designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati una delle parti della controversia.

Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro.

Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.

Ciascuna delle parti in causa deve adottare le misure richieste per l'applicazione del lodo arbitrale.

ARTICOLO 101

Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di adottare qualsiasi misura:

- a) ritenuta necessaria per prevenire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;
- b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo o alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;
- c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra oppure ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

ARTICOLO 102

Nei settori contemplati dal presente accordo, e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

- il regime applicato dall'Algeria nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società;
- il regime applicato dalla Comunità nei confronti dell'Algeria non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini o società dell'Algeria.

ARTICOLO 103

Nessuna disposizione del presente accordo avrà l'effetto:

- di ampliare i benefici in campo fiscale concessi da una delle parti nell'ambito di qualsiasi accordo o intesa internazionale al cui rispetto detta parte sia tenuta;
- di impedire l'adozione o l'applicazione, ad opera di una delle parti, di qualsiasi misura destinata a evitare la frode o l'evasione fiscale;
- di ostacolare il diritto di una parte di applicare le disposizioni pertinenti della sua legislazione fiscale ai contribuenti che non si trovano in una situazione identica, in particolare per quanto riguarda la loro residenza.

ARTICOLO 104

1. Le parti adottano qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi del presente accordo. Esse si adoperano per il conseguimento degli obiettivi fissati dal presente accordo.

2. Qualora una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia adempiuto a un obbligo previsto dal presente accordo, può adottare misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al Consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti.

Nella scelta delle misure appropriate di cui al paragrafo 2, si privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il funzionamento del presente accordo. Le misure decise vengono comunicate senza indugio al Consiglio di associazione e, qualora l'altra parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in questa sede

ARTICOLO 105

I protocolli 1-7 e gli allegati 1-6 costituiscono parte integrante del presente accordo.

ARTICOLO 106

Ai fini del presente accordo, per "parti" si intendono, da una parte, la Comunità, o gli Stati membri, o la Comunità e gli Stati membri, secondo le loro rispettive competenze, e l'Algeria, dall'altra.

ARTICOLO 107

L'accordo è concluso per un periodo illimitato.

Ciascuna delle parti può denunciare il presente accordo dandone notifica all'altra parte. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data di tale notifica.

ARTICOLO 108

Il presente accordo si applica al territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi indicate, da una parte, e al territorio dell'Algeria, dall'altra.

ARTICOLO 109

Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede. Esso sarà depositato presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

ARTICOLO 110

1. Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.

2. A decorrere dalla sua entrata in vigore il presente accordo sostituisce l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica algerina democratica e popolare e l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica algerina democratica e popolare, firmati ad Algeri il 26 aprile 1976.

Hecho en Valencia, el veintidós de abril del dos mil dos.

Udfærdiget i Valencia den toogtyvende april to tusind og to.

Geschehen zu Valencia am zweiundzwanzigsten April zweitausendundzwei.

Έγινε στη Βαλένθια, στις είκοσι δύο Απριλίου δύο χιλιάδες δύο.

Done at Valencia on the twenty-second day of April in the year two thousand and two.

Fait à Valence, le vingt-deux avril deux mille deux.

Fatto a Valenza, addì ventidue aprile duemiladue.

Gedaan te Valencia, de tweeëntwintigste april tweeduizendtwee.

Feito em Valência, em vinte e dois de Abril de dois mil e dois.

Tehty Valenciassa kahdentenäkymmenentenätoisena päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakaksi.

Som skedde i Valencia den tjugoandra april tjugohundratvå.

حرر بقالونسيا، يوم 22 أبريل 2002

Pour le Royaume de Belgique
 Voor het Koninkrijk België
 Für das Königreich Belgien

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.


På Kongeriget Danmarks vegne

Für die Bundesrepublik Deutschland

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Por el Reino de España


Pour la République française

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. L. M.', written in a cursive style.


Thar cheann Na hÉireann
For Ireland

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. J. M.', written in a cursive style.

Per la Repubblica italiana

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. L. M.', written in a cursive style.



Pour le Grand-Duché de Luxembourg

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. P. M.', written in a cursive style.

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. P. M.', written in a cursive style.

Für die Republik Österreich


Peña República Portuguesa



Suomen tasavallan puolesta
Für Republikken Finland





För Konungariket Sverige



For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland



Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. G. C.', written over a horizontal line.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. P. H.', written in a cursive style.

संसदको सचिवालयको कार्यालय, काठमाडौं, नेपाल

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. G. C.', written in a cursive style.

COPIA CONFORME

ALLEGATO 1

ELENCO DEI PRODOTTI AGRICOLI E DEI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI
CONTEMPLATI DAI CAPITOLI 25-97 DEL SISTEMA ARMONIZZATO,
DI CUI AGLI ARTICOLI 7 E 14

Codice SA	2905.43	(mannitolo)
Codice SA	2905.44	(sorbitolo)
Codice SA	2905.45	(glicerolo)
Voce SA	3301	(oli essenziali)
Codice SA	3302.10	(sostanze odorifere)
Voci SA	da 3501 a 3505	(sostanze albuminoidi, amidi modificati, colle)
Codice SA	3809.10	(agenti d'apprettatura o di finitura)
Voce SA	3823	(alcoli grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali)
Codice SA	3824.60	(sorbitolo, diverso da quello della voce 29.05.44)
Voci SA	da 4101 a 4103	(cuoio e pelli)
Voce SA	4301	(pelli da pellicceria gregge)
Voci SA	da 5001 a 5003	(seta greggia e cascami di seta)
Voci SA	da 5101 a 5103	(lana e peli di animali)
Voci SA	da 5201 a 5203	(cotone greggio, cascami di cotone e cotone cardato o pettinato)
Voce SA	5301	(lino greggio)
Voce SA	5302	(canapa greggia)

ALLEGATO 2

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 9, paragrafo 1

Codice SA						
25010010	25223000	26209900	28011000	28209000	28323000	28419000
25010090	25231000	26211000	28012000	28211000	28331100	28421000
25020000	25232100	26219000	28013000	28212000	28331900	28429010
25030000	25232900	27060000	28020000	28220000	28332100	28429090
25041000	25233000	27071010	28030000	28230000	28332200	28431000
25049000	25239000	27071090	28041000	28241000	28332300	28432100
25051000	25240000	27072010	28042100	28242000	28332400	28432900
25059000	25251000	27072090	28042900	28249000	28332500	28433000
25061000	25252000	27073010	28043000	28251000	28332600	28439000
25062100	25253000	27073090	28044000	28252000	28332700	28441000
25062900	25261000	27074000	28045000	28253000	28332900	28442000
25070010	25262000	27075000	28046100	28254000	28333000	28443000
25070020	25281000	27076000	28046900	28255000	28334000	28444000
25081000	25289000	27079100	28047000	28256000	28341000	28445000
25082000	25291000	27079910	28048000	28257000	28342100	28451000
25083000	25292100	27079920	28049000	28258000	28342910	28459000
25084010	25292200	27079930	28051100	28259000	28342990	28461000
25084090	25293000	27079940	28051200	28261100	28351000	28469000
25085000	25301000	27079990	28051900	28261200	28352200	28470000
25086000	25302000	27081000	28053000	28261900	28352300	28480000
25087000	25309000	27082000	28054000	28262000	28352400	28491000
25090000	26011100	27090010	28061000	28263000	28352500	28492000
25101000	26011200	27101121	28062000	28269000	28352600	28499000
25102000	26012000	27101122	28070000	28271000	28352900	28500000
25111000	26020000	27101123	28080010	28272000	28353100	28510010
25112000	26030000	27101124	28080020	28273100	28353900	28510090
25120010	26040000	27101125	28091000	28273200	28361000	29011000
25120090	26050000	27101129	28092000	28273300	28362000	29012100
25131100	26060000	27101941	28100000	28273400	28363000	29012200
25131900	26070000	27101942	28111100	28273500	28364000	29012300
25132000	26080000	27101943	28111900	28273600	28365000	29012400
25140000	26090000	27101944	28112100	28273910	28366000	29012900
25151100	26100000	27101945	28112200	28273990	28367000	29021100
25151200	26110000	27101946	28112300	28274100	28369100	29021900

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

25152010	26121000	27101947	28112900	28274900	28369200	29022000
25152020	26122000	27101949	28121000	28275100	28369900	29023000
25161100	26131000	27111220	28129000	28275900	28371100	29024100
25161200	26139000	27111320	28131000	28276000	28371900	29024200
25162100	26140000	27111420	28139000	28281000	28372000	29024300
25162200	26151000	27111920	28141000	28289010	28380000	29024400
25169000	26159000	27112920	28142000	28289020	28391100	29025000
25171000	26161000	27121020	28151100	28289090	28391900	29026000
25172000	26169010	27122020	28151200	28291100	28392000	29027000
25173000	26169090	27129020	28152010	28291900	28399000	29029000
25174100	26171000	27129040	28152020	28299010	28401100	29031100
25174900	26179000	27129090	28153000	28299020	28401900	29031200
25181000	26180000	27131120	28161000	28299030	28402000	29031300
25182000	26190000	27131220	28164000	28301000	28403000	29031400
25183000	26201100	27132020	28170010	28302000	28411000	29031500
25191000	26201900	27139020	28170020	28303000	28412000	29031900
25199000	26202100	27141020	28181000	28309010	28413000	29032100
25201000	26202900	27141040	28182000	28309090	28415000	29032200
25202000	26203000	27149020	28183000	28311000	28416100	29032300
25210000	26204000	27150020	28191000	28319000	28416900	29032900
25221000	26206000	27150040	28199000	28321000	28417000	29033000
25222000	26209100	27150090	28201000	28322000	28418000	29034100
29034200	29089090	29153400	29212100	29310010	29372200	31055100
29034300	29091100	29153500	29212200	29310020	29372300	31055900
29034400	29091900	29153900	29212900	29310090	29372900	31056000
29034500	29092000	29154000	29213000	29321100	29373100	31059010
29034600	29093000	29155000	29214100	29321200	29373900	31059090
29034700	29094100	29156000	29214200	29321300	29374000	32011000
29034900	29094200	29157000	29214300	29321900	29375000	32012000
29035100	29094300	29159000	29214400	29322100	29379000	32019000
29035900	29094400	29161100	29214500	29322900	29381000	32021000
29036100	29094900	29161200	29214600	29329100	29389000	32029000
29036210	29095000	29161300	29214900	29329200	29391100	32030000
29036220	29096000	29161400	29215100	29329300	29391900	32041100
29036900	29101000	29161500	29215900	29329400	29392100	32041200
29041000	29102000	29161900	29221100	29329500	29392900	32041300
29042010	29103000	29162000	29221200	29329900	29393000	32041400

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

29042020	29109000	29163100	29221300	29331100	29394100	32041500
29042090	29110000	29163200	29221400	29331900	29394200	32041600
29049000	29121100	29163400	29221900	29332100	29394300	32041700
29051100	29121200	29163500	29222100	29332900	29394900	32041900
29051200	29121300	29163900	29222200	29333100	29395100	32042000
29051300	29121900	29171100	29222900	29333200	29395900	32049000
29051400	29122100	29171200	29223000	29333300	29396100	32050010
29051500	29122900	29171300	29223100	29333900	29396200	32050020
29051600	29123000	29171400	29223900	29334100	29396300	32061100
29051700	29124100	29171900	29224100	29334900	29396900	32061900
29051900	29124200	29172000	29224200	29335200	29399100	32062000
29052200	29124900	29173100	29224300	29335300	29399900	32063000
29052900	29125000	29173200	29224400	29335400	29400000	32064100
29053100	29126000	29173300	29224900	29335500	30022000	32064200
29053200	29130000	29173400	29225000	29335900	31021000	32064300
29053900	29141100	29173500	29231000	29336100	31022100	32064900
29054100	29141200	29173600	29232000	29336900	31022900	32065000
29054200	29141300	29173700	29239000	29337100	31023000	32071000
29054900	29141900	29173900	29241100	29337200	31024000	32072000
29055100	29142100	29181100	29241900	29337900	31025000	32073000
29055900	29142200	29181200	29242100	29339100	31026000	32074000
29061100	29142300	29181300	29242300	29339900	31027000	32100050
29061200	29142900	29181400	29242400	29341000	31028000	32110000
29061300	29143100	29181500	29242900	29342000	31029010	32121000
29061400	29143900	29181600	29251100	29343000	31029020	32129010
29061900	29144000	29181900	29251200	29349100	31029090	32129020
29062100	29145000	29182100	29251900	29349900	31031000	32141010
29062900	29146100	29182200	29252000	29350000	31032000	32141020
29071100	29146900	29182300	29261000	29361000	31039000	32141030
29071200	29147000	29182910	29262000	29362100	31041000	32149000
29071300	29151100	29182990	29263000	29362200	31042000	32151100
29071400	29151200	29183000	29269000	29362300	31043000	32151900
29071500	29151300	29189000	29270000	29362600	31049000	32159000
29071900	29152100	29190000	29280000	29362700	31051000	33029000
29072100	29152200	29201000	29291000	29362800	31052000	34031110
29072200	29152300	29209010	29299000	29362900	31053000	34031910
29072300	29152400	29209020	29301000	29369000	31054000	34041000

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

29072900	29152900	29209090	29302000	29371100	31055100	34042000
29081000	29153100	29211100	29303000	29371200	31052000	34049000
29082000	29153200	29211200	29304000	29371900	31053000	34070020
29089010	29153300	29211900	29309000	29372100	31054000	34070030
36010000	38070010	39022000	39153000	40012910	40081100	44081010
36020010	38070020	39023000	39159000	40012990	40081900	44081020
36020020	38070090	39029000	39161000	40013010	40082100	44081090
36020030	38081090	39031100	39162000	40013090	40082900	44083110
36020040	38082090	39031900	39171000	40021110	40091100	44083120
36020090	38083090	39032000	39172100	40021120	40091200	44083190
36030010	38084090	39033000	39172200	40021190	40092100	44083910
36030020	38089090	39039000	39172300	40021910	40092200	44083920
36030030	38099100	39041000	39172900	40021920	40093100	44083990
36030090	38099200	39042100	39173100	40021990	40093200	44089010
37011000	38099300	39042200	39173200	40022010	40094100	44089020
37012000	38101000	39043000	39173300	40022020	40094200	44089090
37013000	38109000	39044000	39173900	40022090	40141000	44091000
37019100	38111100	39045000	39174000	40023110	41041100	44092000
37019900	38111900	39046100	39181000	40023120	41041900	44102100
37021000	38112100	39046900	39189000	40023190	41051000	44102900
37022000	38112900	39049000	39191000	40023910	41053000	44103100
37023100	38119000	39051200	39199000	40023920	41062100	44103200
37023200	38121000	39051900	39201010	40023990	41062200	44103300
37023900	38122000	39052100	39201090	40024110	41063100	44103900
37024100	38123000	39052900	39202010	40024120	41063200	44109000
37024200	38130000	39053000	39202090	40024190	41064000	44111100
37024300	38140000	39059100	39203010	40024910	41069100	44111900
37024400	38151100	39059900	39203090	40024920	41069200	44112100
37025100	38151200	39061000	39204300	40024990	41071100	44112900
37025200	38151900	39069000	39204900	40025110	41071200	44113100
37025300	38159000	39071000	39205100	40025120	41071900	44113900
37025400	38160000	39072000	39205900	40025190	41079100	44119100
37025500	38170000	39073000	39206100	40025910	41079200	44119900
37025600	38180000	39074000	39206200	40025920	41079900	44121300
37029100	38200000	39075010	39206300	40025990	41120000	44121400
37029300	38210000	39075090	39206900	40026010	41131000	44121900
37029400	38220000	39076000	39207110	40026020	41132000	44122200

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

37029500	38241000	39079100	39207119	40026090	41133000	44122300
37031000	38242000	39079900	39207190	40027010	41139000	44122900
37032000	38243000	39081000	39207199	40027020	41141000	44129200
37039000	38244000	39089000	39207200	40027090	41142000	44129300
37061000	38245000	39091000	39207300	40028010	41151000	44129900
37069000	38247100	39092000	39207900	40028020	41152000	44130000
37071000	38247900	39093000	39209100	40028090	44031000	45011000
37079000	38249000	39094000	39209200	40029110	44032000	45019000
38011000	38251000	39095000	39209300	40029120	44034100	45020010
38012000	38252000	39100000	39209400	40029190	44034900	45020090
38013000	38253000	39111000	39209910	40029910	44039100	47010000
38019000	38254100	39119000	39209990	40029920	44039200	47020000
38021000	38254900	39121100	39211100	40029990	44039900	47031100
38029000	38255000	39121200	39211200	40030000	44041000	47031900
38030000	38256100	39122000	39211400	40040000	44042000	47032100
38040000	38256900	39123100	39211910	40051000	44050000	47032900
38051000	38259000	39123900	39211920	40052000	44061000	47041100
38052000	39011000	39129000	39219000	40059110	44069000	47041900
38059000	39012000	39131000	40011010	40059120	44071000	47042100
38061000	39013000	39139000	40011020	40059900	44072400	47042900
38062000	39019000	39140000	40011090	40061000	44072500	47050000
38063000	39021010	39151000	40012100	40069000	44079200	47061000
38069000	39021090	39152000	40012200	40070000	44079900	47062000
47069100	48103100	52054100	54024300	55096900	68062000	70072900
47069200	48103200	52054200	54024900	55099100	68069000	70080000
47069300	48103900	52054300	54025100	55099200	68080000	70101010
47071000	48109100	52054400	54025200	55099900	68091100	70101090
47072000	48109900	52054600	54025900	55101100	68091900	70102000
47073000	48111000	52054700	54026100	55101200	68099000	70109010
47079000	48114100	52054800	54026200	55102000	68101100	70109091
48010000	48114900	52061100	54026900	55103000	68101900	70109092
48021000	48115190	52061200	54031000	55109000	68109100	70109099
48022000	48115910	52061300	54032000	55111000	68109900	70111000
48023000	48115990	52061400	54033100	55112000	68111000	70112000
48024000	48116010	52061500	54033200	55113000	68112000	70119000
48025400	48116090	52062100	54033300	56031100	68113000	70191100
48025500	48119000	52062200	54033900	56031200	68119000	70191200

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

48025700	48120000	52062300	54034100	56031300	68131000	70191900
48025900	48184010	52062400	54034200	56031400	68139000	70193100
48026100	48192020	52062500	54034900	56039100	68141000	70193200
48026900	48221000	52063100	54041000	56039200	68149000	70193910
48041100	48229000	52063200	54049000	56039300	68151000	70194000
48041900	48231200	52063300	54050000	56039400	68152000	70195100
48042100	48231900	52063400	54061000	56041000	68159100	70195200
48042900	48232000	52063500	54062000	56042000	68159900	70195900
48043100	50040000	52064100	55011000	56049000	69010000	70199000
48043900	50050000	52064200	55012000	56050000	69021000	70200020
48044100	50060000	52064300	55013000	56060000	69022000	70200030
48044200	51040000	52064400	55019000	59021000	69029000	71021010
48044900	51051000	52064500	55020000	59022000	69031000	71022100
48045100	51052100	53031000	55031000	59029000	69032000	71022900
48045200	51052900	53039000	55032000	59080000	69039000	71031010
48045900	51054000	53041000	55033000	59090000	69041000	71039110
48051100	51061000	53049000	55034000	59100000	69049000	71039910
48051200	51062000	53051100	55039000	59111000	69051000	71041010
48051900	51071000	53051900	55041000	59112000	69059000	71042010
48052400	51072000	53052100	55049000	59113100	69060000	71049010
48052500	51081000	53052900	55051000	59113200	70010000	71051000
48053000	51082000	53059010	55052000	59114000	70021000	71059000
48054000	51100000	53059090	55061000	59119010	70022000	71061000
48059100	52041100	53061010	55062000	59119020	70023100	71069100
48059200	52041900	53062010	55063000	59119090	70023200	71069210
48059300	52051100	53071000	55069000	64061010	70023900	71069220
48061000	52051200	53072000	55070000	64061020	70031200	71069290
48062000	52051300	53081000	55081010	64061030	70031900	71070010
48063000	52051400	53082010	55082010	64061040	70032000	71070020
48064000	52051500	53089010	55091100	64061090	70033000	71082000
48070000	52052100	53089030	55091200	64062010	70042000	71101100
48081000	52052200	53089090	55092100	64062020	70049000	71101910
48082000	52052300	54011010	55092200	64069100	70051000	71101920
48083000	52052400	54012010	55093100	64069910	70052100	71101990
48089000	52052600	54021000	55093200	64069920	70052900	71102100
48091000	52052700	54022000	55094200	64069930	70053000	71102910

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

48092000	52052800	54023100	55095100	64069940	70060000	71102990
48099000	52053100	54023200	55095200	64069950	70071110	71103100
48101300	52053200	54023300	55095300	64069960	70071190	71103910
48101900	52053300	54023900	55095900	64069990	70071900	71103990
48102100	52053400	54024100	55096100	66020010	70072110	71104100
48102900	52053500	54024200	55096200	68061000	70072190	71104910
71104990	72091800	72179000	72286000	74012000	75051100	79011200
71110000	72092500	72181000	72287000	74020000	75051200	79012000
71123000	72092600	72189100	72288010	74031100	75052100	79020000
72011000	72092700	72189900	72288020	74031200	75052200	79031000
72012000	72092800	72191100	72291000	74031300	75061000	79039000
72015000	72099000	72191200	72292000	74031900	75062000	79040000
72021100	72101100	72191300	72299000	74032100	75071100	79050000
72021900	72101200	72191400	73011000	74032200	75071200	79060000
72022100	72102000	72192100	73012000	74032300	75072000	79070000
72022900	72105000	72192200	73030000	74032900	75089010	80011000
72023000	72106100	72192300	73041000	74040000	76011000	80012000
72024100	72106900	72192400	73043190	74050000	76012000	80020000
72024900	72107000	72193100	73043990	74061000	76020000	80030000
72025000	72109000	72193200	73044190	74062000	76031000	80040000
72026000	72111300	72193300	73044990	74071000	76032000	80050000
72027000	72111400	72193400	73045190	74072100	76041000	80060000
72028000	72111900	72193500	73045990	74072200	76042100	80070020
72029100	72112300	72199000	73049090	74072900	76042900	81011000
72029200	72112900	72201100	73053910	74081100	76051100	81019400
72029300	72119000	72201200	73053990	74081900	76051900	81019500
72029900	72121000	72202000	73059010	74082100	76052100	81019600
72031000	72122000	72209000	73059090	74082200	76052900	81019700
72039000	72123000	72210000	73064000	74082900	76061100	81019900
72041000	72124000	72221100	73065000	74091100	76061200	81021000
72042100	72125000	72221900	73066000	74091900	76069100	81029400
72042900	72126000	72222000	73069000	74092100	76069200	81029500
72043000	72131000	72223000	73071190	74092900	76071110	81029600
72044100	72132000	72224000	73071900	74093100	76071190	81029700
72044900	72139100	72230000	73072390	74093900	76071910	81029900
72045000	72139900	72241000	73072900	74094000	76071990	81032000
72051000	72141000	72249000	73079100	74099000	76072010	81033000

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

72052100	72142000	72251100	73079200	74101100	76072090	81039000
72052900	72143000	72251900	73081000	74101200	76081000	81041100
72061000	72149100	72252000	73082000	74102100	76082000	81041900
72069000	72149900	72253000	73084000	74102200	76090000	81042000
72071100	72151000	72254000	73089000	74111000	76109000	81043000
72071200	72155000	72255000	73121000	74112100	76110000	81049000
72071900	72159000	72259100	73129000	74112200	76121000	81052000
72072000	72161010	72259200	73130000	74112900	76129000	81053000
72081000	72161020	72259900	73170010	74121000	76130000	81059000
72082500	72161030	72261100	73170020	74122000	76141000	81060020
72082600	72162100	72261900	73170030	74130000	76149000	81060030
72082700	72162200	72262000	73170090	74142000	76169940	81060090
72083600	72163100	72269100	73181100	74149000	78011000	81072000
72083700	72163200	72269200	73181200	74151000	78019100	81073000
72083800	72163300	72269300	73181300	74152100	78019900	81079000
72083900	72164000	72269400	73181400	74152900	78020000	81082000
72084000	72165010	72269900	73181500	74153300	78030000	81083000
72085100	72165090	72271000	73181600	74153900	78041100	81089000
72085200	72166100	72272000	73181900	74160000	78041900	81092000
72085300	72166900	72279000	73182100	75011000	78042000	81093000
72085400	72169100	72281000	73182200	75012000	78050000	81099000
72089000	72169900	72282000	73182300	75021000	78060010	81101000
72091500	72171000	72283000	73182400	75022000	78060020	81102000
72091600	72172000	72284000	73182900	75030000	78060090	81109000
72091700	72173000	72285000	74011000	75040000	79011100	81110020
81110030	81124030	83119000	88031000	89051000	90213100	93063010
81110090	81124090	84212910	88032000	89052000	90213900	93069010
81121200	81125100	84693010	88033000	89059000	90214000	93069090
81121300	81125200	87100000	88039000	89061000	90215000	97011000
81121900	81125900	87131000	88040000	89069000	90219010	97019000
81122100	81129200	87139000	88051000	89071000	90219090	97020000
81122200	81129900	87142000	88052100	89079000	93011100	97030000
81122900	81130010	88021100	88052900	89080000	93011900	97040000
81123020	81130090	88021200	89011000	90012000	93012000	97050000
81123030	83111000	88023000	89013000	90189030	93020000	97060000
81123090	83112000	88024000	89019000	90189050	93051000	
81124020	83113000	88026000	89040000	90212900	93059100	

ALLEGATO 3

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 9, paragrafo 2

Codice SA						
27011100	30033900	40103900	60054400	73072200	84073200	84137029
27011200	30034000	40111010	60059000	73072310	84073300	84137031
27011900	30039000	40111090	60061000	73079300	84073400	84137039
27012000	30041000	40112010	60062100	73079900	84079000	84137040
27021000	30042000	40112020	60062200	73101000	84081000	84137051
27022000	30043100	40112090	60062300	73102100	84082010	84137052
27030000	30043200	40113000	60062400	73102900	84082090	84137059
27040010	30043900	40114000	60063100	73110010	84089000	84137061
27040020	30044000	40115000	60063200	73110020	84091000	84137062
27050000	30045010	40116100	60063300	73110090	84099110	84137063
27090090	30045090	40116200	60063400	73201000	84099190	84137069
27101938	30049000	40116300	60064100	73202000	84099900	84137070
27111100	30051000	40116900	60064200	73209000	84101100	84137090
27111410	30059000	40119200	60064300	82071300	84101200	84138100
27111910	30061000	40119300	60064400	82071910	84101300	84138200
27112100	30062000	40119400	60069000	82071990	84109000	84139100
27112910	30063000	40119900	63051000	82072000	84111100	84139200
27121010	30064000	40121100	63052000	82073000	84111200	84141000
27122010	30065000	40121200	63053200	82074000	84112100	84142000
27129010	30066000	40121300	63053300	82075000	84112200	84143000
27129030	30067000	40121900	63053900	82076000	84118100	84144000
27129050	30068000	40131010	63059000	82077000	84118200	84151020
27131110	34021100	40131020	70151000	82078000	84119100	84158110
27131210	34021200	40131090	70171000	82079000	84119900	84158210
27132010	34021300	40132000	70172000	82081000	84121000	84158310
27139010	34021900	40139000	70179000	82082000	84122100	84161000
27141010	34031120	40149010	73021000	82083000	84122900	84162000
27141030	34031920	40149090	73023000	82084000	84123100	84163000
27149010	34039100	40151100	73024000	82089000	84123900	84169000
27160000	34039900	40151910	73029000	84011000	84128000	84171000
29362400	37040010	56081110	73042100	84012000	84129000	84172000
29362500	37040090	56081190	73042900	84013000	84131110	84178000
29411000	37051000	56089010	73043110	84014000	84131190	84179000
29412000	37052000	56089020	73043910	84021100	84131910	84191110
29413000	37059000	60034000	73044110	84021200	84131990	84192000
29414000	39269010	60039000	73044910	84021900	84132000	84193100
29415000	39269020	60044000	73045110	84022000	84133000	84193200
29419000	39269030	60049000	73045910	84029000	84134000	84193900
29420000	39269040	60051000	73049010	84041010	84135000	84194000
30011000	39269090	60052100	73051100	84042000	84136000	84195000
30012000	40101100	60052200	73051200	84049000	84137011	84196000
30019010	40101200	60052300	73051900	84051000	84137012	84198112
30019090	40101300	60052400	73052000	84059000	84137013	84199020
30021000	40101900	60053100	73053110	84061000	84137014	84201000
30022000	40103100	60053200	73053190	84068100	84137015	84209100

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice SA						
30023000	40103200	60053300	73061000	84068200	84137016	84209900
30029000	40103300	60053400	73062000	84069000	84137017	84211100
30031000	40103400	60054100	73063000	84071000	84137021	84211200
30032000	40103500	60054200	73071110	84072900	84137022	84211910
30033100	40103600	60054300	73072100	84073100	84137023	84211990
84212100	84279090	84335900	84434000	84539000	84623900	84729010
84212200	84281000	84336010	84435100	84541000	84624100	84733000
84212990	84282000	84336090	84435900	84542000	84624900	84741000
84213900	84283100	84339000	84436000	84543000	84629100	84742000
84219100	84283200	84341000	84439000	84549000	84629900	84743100
84219900	84283300	84342000	84440000	84551000	84631000	84743200
84221120	84283900	84349000	84451100	84552100	84632000	84743900
84221900	84284000	84351000	84451200	84552200	84633000	84748000
84222000	84285000	84359000	84451300	84553000	84639000	84749000
84223000	84286000	84361000	84451900	84559000	84641000	84751000
84224000	84289010	84362100	84452000	84561000	84642000	84752100
84229090	84289090	84362900	84453000	84562000	84649000	84752900
84232000	84291100	84368000	84454000	84563000	84651000	84759000
84233000	84291900	84369100	84459000	84569100	84659100	84771000
84238200	84292000	84369900	84461000	84569900	84659200	84772000
84238900	84293000	84371000	84462100	84571000	84659300	84773000
84242000	84294000	84378000	84462900	84572000	84659400	84774000
84243000	84295100	84379000	84463000	84573000	84659500	84775100
84248100	84295200	84381000	84471100	84581100	84659600	84775900
84248900	84295900	84382000	84471200	84581900	84659900	84778000
84249000	84301000	84383000	84472000	84589100	84661000	84779000
84251100	84302000	84384000	84479000	84589900	84662000	84781000
84251900	84303100	84385000	84481100	84591000	84663000	84789000
84252000	84303900	84386000	84481900	84592100	84669100	84791000
84253100	84304100	84388000	84482000	84592900	84669200	84792000
84253900	84304900	84389000	84483100	84593100	84669300	84793000
84254100	84305000	84391000	84483200	84593900	84669400	84794000
84254200	84306100	84392000	84483300	84594000	84671100	84795000
84254900	84306900	84393000	84483900	84595100	84671900	84796000
84261100	84311000	84399100	84484100	84595900	84672100	84798100
84261200	84312000	84399900	84484200	84596100	84672200	84798200
84261900	84313100	84401000	84484900	84596900	84672900	84798900
84262000	84313900	84409000	84485100	84597000	84678100	84799000
84263000	84314100	84411000	84485900	84601100	84678900	84801000
84264110	84314200	84412000	84490000	84601900	84679100	84802000
84264190	84314300	84413000	84501120	84602100	84679200	84803000
84264900	84314900	84414000	84501220	84602900	84679900	84804100
84269100	84321000	84418000	84501912	84603100	84681000	84804900
84269900	84322100	84419000	84501992	84603900	84682000	84805000
84271010	84322900	84421000	84502000	84604000	84688000	84806000
84271020	84323000	84422000	84509090	84609000	84689000	84807100

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice SA						
84271030	84324000	84423000	84511000	84612010	84711000	84807900
84271040	84328000	84424000	84512900	84612020	84713000	84811030
84272010	84329000	84425000	84514000	84613000	84714100	84812000
84272020	84332000	84431100	84515000	84614000	84714900	84813000
84272030	84333000	84431200	84518000	84619000	84715000	84814000
84272040	84334000	84431900	84519090	84621000	84716000	84821000
84272050	84335100	84432100	84531000	84622100	84717000	84822000
84272060	84335200	84432900	84532000	84622900	84718000	84823000
84279010	84335300	84433000	84538000	84623100	84719000	84824000
84825000	85045000	85339000	85462000	87032330	87088000	90172000
84828000	85049000	85340000	85469000	87032410	87089100	90173000
84829100	85051100	85402000	85471000	87032430	87089200	90178000
84829900	85051900	85404000	85472000	87033110	87089310	90179000
84831000	85052010	85405000	85479000	87033110	87089390	90181100
84832000	85052020	85406000	86011000	87033130	87089400	90181200
84833000	85053000	85407100	86012000	87033210	87089910	90181300
84834000	85059010	85407200	86021000	87033230	87089920	90181400
84835000	85059090	85407900	86029000	87033310	87089990	90181900
84836000	85079000	85408100	86031000	87033330	87091900	90182000
84839000	85121000	85408900	86039000	87041010	87099000	90183200
84841000	85122000	85409100	86040000	87041090	87162000	90183990
84842000	85123000	85409900	86050000	87042110	87163100	90184100
84849000	85124000	85411000	86061000	87042120	87163900	90184910
84851000	85143000	85412100	86062000	87042130	87164000	90184990
84859000	85144000	85412900	86063000	87042190	89020010	90185000
85011000	85149000	85413000	86069100	87042210	89020090	90189020
85013100	85151100	85414000	86069200	87042220	90011000	90189040
85013200	85151900	85415000	86069900	87042290	90013000	90189090
85013300	85152100	85416000	86071100	87042310	90015000	90191000
85013400	85152900	85419000	86071200	87042390	90019000	90192000
85014000	85153100	85421000	86071900	87043110	90021100	90200000
85015100	85153900	85422100	86072100	87043120	90071910	90212190
85015200	85158000	85426000	86072900	87043190	90101000	90221200
85015300	85159000	85427000	86073000	87043210	90104100	90221300
85016110	85171990	85429000	86079100	87043290	90104200	90221400
85016120	85172100	85431100	86079900	87049000	90104900	90221900
85016200	85172200	85432000	86080010	87051000	90105000	90222100
85016300	85173010	85433000	86080020	87052000	90106000	90222900
85016400	85173020	85434000	86080050	87053000	90109000	90223000
85021100	85173030	85438100	86090000	87054000	90111000	90229000
85021200	85175000	85438900	87011010	87059010	90112000	90230000
85021300	85178000	85439000	87011090	87059090	90118000	90241000
85022010	85179000	85441110	87012010	87060010	90119000	90248000
85022090	85309000	85441190	87012090	87060020	90121000	90249000
85023100	85321000	85441910	87013010	87060030	90129000	90251100
85023900	85322100	85441990	87013020	87060090	90131000	90251900

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice SA						
85024000	85322200	85442000	87013090	87071000	90132000	90258000
85030000	85322300	85443000	87019010	87079010	90138010	90259000
85041010	85322400	85444100	87019020	87079090	90141000	90261000
85041090	85322500	85444900	87019030	87081000	90142000	90262000
85042100	85322900	85445100	87019090	87082100	90148000	90268000
85042210	85323000	85445900	87021010	87082900	90149000	90269000
85042220	85329000	85446000	87029010	87083100	90151000	90271000
85042300	85331000	85447000	87032110	87083910	90152000	90272000
85043100	85332100	85451100	87032210	87083990	90153000	90273000
85043200	85332900	85451900	87032230	87084000	90154000	90274000
85043300	85333100	85452000	87032310	87085000	90158000	90275000
85043400	85333900	85459000	87032310	87086000	90159000	90278000
85044000	85334000	85461000	87032320	87087000	90171000	90279000
90281000	90292000	90304000	90312000	90321000	91011100	95089000
90282010	90299000	90308200	90313000	90322000	91091100	95422900
90282020	90301000	90308300	90314100	90328100	91122090	96139000
90283000	90302000	90308900	90314900	90328900	91129010	
90289000	90303100	90309000	90318000	90329000	93061000	
90291000	90303900	90311000	90319000	90330000	95044000	

ALLEGATO 4

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 17, paragrafo 4

Voce tariffaria (Tariffa doganale algerina)					
0401.1000	1103.1120	2009.7000	4814.2000	6104.3100	6110.2000
0401.2010	1105.1000	2009.8090	4817.1000	6104.3200	6110.3000
0401.2020	1105.2000	2009.9000	4818.1000	6104.3300	6110.9000
0401.3010	1512.1900	2102.1000	4818.3000	6104.3900	6111.1000
0401.3020	1517.1000	2102.2000	4818.4020	6104.4100	6111.2000
0403.1000	1604.1300	2102.3000	4820.2000	6104.4200	6111.3000
0405.1000	1604.1400	2103.3090	5407.1000	6104.4300	6111.9000
0406.2000	1604.1600	2103.9010	5702.9200	6104.4400	6112.1100
0406.3000	1704.1000	2103.9090	5703.1000	6104.4900	6112.1200
0406.4000	1806.3100	2104.1000	5703.2000	6104.5100	6112.1900
0406.9090	1806.3200	2104.2000	5805.0000	6104.5200	6112.3100
0407.0020	1806.9000	2106.9090	6101.1000	6104.5300	6112.3900
0409.0000	1901.2000	2201.1000	6101.2000	6104.5900	6112.4100
0701.9000	1902.1900	2201.9000	6101.3000	6104.6100	6112.4900
0703.2000	1902.2000	2202.1000	6101.9000	6104.6200	6115.1100
0710.1000	1902.3000	2202.9000	6102.1000	6104.6300	6115.1200
0710.2100	1902.4000	2203.0000	6102.2000	6104.6900	6115.1900
0710.2200	1905.3100	2204.1000	6102.3000	6105.1000	6115.2000
0710.2900	1905.3900	2204.2100	6102.9010	6105.2000	6115.9100
0710.3000	1905.4010	2204.2900	6102.9090	6105.9000	6115.9200
0710.4000	1905.4090	2204.3000	6103.1100	6106.1000	6115.9300
0710.8000	1905.9090	2209.0000	6103.1200	6106.2000	6115.9900
0710.9000	2001.1000	2828.9030	6103.1900	6106.9000	6201.1100
0711.2000	2001.9010	3303.0010	6103.2100	6107.1100	6201.1200
0711.3000	2001.9020	3303.0020	6103.2200	6107.1200	6201.1300
0711.4000	2001.9090	3303.0030	6103.2300	6107.1900	6201.1900
0712.9010	2002.9010	3303.0040	6103.2900	6107.2100	6202.1100
0712.9090	2002.9020	3304.1000	6103.3100	6107.2200	6202.1200
0801.1100	2005.2000	3305.9000	6103.3200	6107.2900	6202.1300
0801.1900	2005.4000	3307.1000	6103.3300	6108.1100	6202.1900
0801.2100	2005.5100	3307.2000	6103.3900	6108.1900	6203.1100
0801.2200	2005.5900	3307.3000	6103.4100	6108.2100	6203.1200
0802.1200	2005.9000	3307.9000	6103.4200	6108.2200	6203.1900
0802.3100	2006.0000	3401.1100	6103.4300	6108.2900	6203.2100
0802.3200	2007.1000	3401.1990	6103.4900	6108.3100	6203.2200
0806.1000	2007.9100	3402.2000	6104.1100	6108.3200	6203.2300
0806.2000	2007.9900	3605.0000	6104.1200	6108.3910	6203.2900
0808.1000	2009.1900	3923.2100	6104.1300	6108.3990	6203.3100
0808.2000	2009.2000	3923.2900	6104.1900	6109.1000	6203.3200
0812.9000	2009.3000	3925.9000	6104.2100	6109.9000	6203.3300
0813.1000	2009.4000	3926.1000	6104.2200	6110.1100	6203.3900
0813.2000	2009.5000	4802.5600	6104.2300	6110.1200	6203.4100
1101.0000	2009.6000	4802.6200	6104.2900	6110.1900	6203.4200

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

6203.4300	6212.1000	7318.1600	8528.1390		
6203.4900	6212.2000	7318.1900	8528.2190		
6204.1100	6213.9000	7318.2100	8529.1060		
6204.1200	6214.1000	7318.2200	8529.1070		
6204.1300	6214.9000	7318.2300	8533.1000		
6204.1900	6215.9000	7318.2900	8536.5010		
6204.2100	6301.2000	7321.1119	8536.5090		
6204.2200	6301.3000	7322.1100	8536.6190		
6204.2300	6301.4000	7322.1900	8536.6910		
6204.2900	6301.9000	7323.9100	8536.6990		
6204.3100	6302.2100	7323.9200	8536.9020		
6204.3200	6302.2200	7323.9300	8539.2200		
6204.3300	6302.2900	7323.9400	8543.8900		
6204.3900	6304.1900	7323.9900	8711.1090		
6204.4100	6304.9900	7324.1000	9001.4000		
6204.4200	6309.0000	7615.1900	9006.5200		
6204.4300	6401.1000	8414.5110	9006.5300		
6204.4400	6401.9900	8415.1090	9028.2010		
6204.5100	6402.1900	8415.8190	9401.6100		
6204.5200	6402.2000	8418.1019	9401.6900		
6204.5300	6402.3000	8418.2119	9401.7100		
6204.5900	6402.9900	8418.2219	9401.7900		
6204.6100	6403.1900	8418.2919	9403.5000		
6204.6200	6403.2000	8418.3000	9403.6000		
6204.6300	6403.4000	8419.1190	9403.8000		
6204.6900	6403.5100	8419.8119	9404.1000		
6205.1000	6403.5900	8422.1190	9404.2900		
6205.2000	6403.9100	8405.1190	9405.1000		
6205.3000	6403.9900	8450.1290	9405.4000		
6205.9000	6404.1100	8450.1919	9405.9100		
6206.1000	6404.1900	8450.1999	9405.9900		
6206.2000	6404.2000	8452.1090	9606.2100		
6206.3000	6405.1000	8481.8010	9606.2200		
6206.4000	6405.2000	8481.9000	9606.2900		
6206.9000	6405.9000	8501.4000	9607.1100		
6207.1100	6908.1000	8501.5100	9607.1900		
6207.1900	6908.9000	8504.1010	9608.1000		
6207.2100	6911.1000	8506.1000	9608.9900		
6207.2200	6911.9000	8507.1000	9609.1000		
6207.2900	7003.1200	8509.4000	9617.0000		
6207.9100	7007.1110	8516.1000			
6208.1100	7007.2110	8516.3100			
6208.1900	7013.1000	8516.4000			
6208.2100	7013.2900	8516.7100			
6208.2200	7013.3200	8517.1100			
6208.2900	7013.3900	8517.1990			
6211.1100	7020.0010	8527.1300			
6211.1200	7318.1100	8527.2100			
6211.3210	7318.1200	8527.3130			
6211.3900	7318.1500	8528.1290			

ALLEGATO 5

Modalità di applicazione dell'articolo 41

Capitolo I.

Disposizioni generali

1. Obiettivi

Alle pratiche incompatibili con l'articolo 41, paragrafo 1, lettere a) e b) del presente accordo si applica la legislazione pertinente, onde evitare ripercussioni negative sul commercio, sullo sviluppo economico e sugli interessi rilevanti dell'altra parte.

Le competenze delle autorità di concorrenza delle parti per risolvere questi casi derivano dalle norme in vigore delle rispettive legislazioni, anche nei casi in cui tali norme sono applicate a imprese situate al di fuori dei rispettivi territori le cui attività hanno un effetto su tali territori.

Le disposizioni del presente allegato intendono promuovere la cooperazione e il coordinamento tra le parti nell'applicazione delle rispettive norme di concorrenza onde evitare che eventuali restrizioni di concorrenza compromettano o annullino i vantaggi che dovrebbe comportare la liberalizzazione graduale degli scambi tra le Comunità europee e l'Algeria.

2. Definizioni

In tale contesto, valgono le seguenti definizioni:

- a) "norme di concorrenza":
- i) per la Comunità europea ("la Comunità"), gli articoli 81 e 82 del trattato CE, il regolamento CEE n. 4064/89 e il diritto derivato pertinente adottato dalla Comunità;
 - ii) per l'Algeria: l'ordinanza n. 95-06 del 23 Chaâbane 1415 del 25 gennaio 1995 sulla concorrenza e le relative disposizioni di applicazione;
 - iii) qualsiasi eventuale modifica o abrogazione delle disposizioni suddette;
- b) "autorità di concorrenza":
- i) per la Comunità: la Commissione delle Comunità europee nell'esercizio delle competenze che le conferiscono le norme di concorrenza della Comunità, e
 - ii) per l'Algeria: il Consiglio della Concorrenza,;
- c) "misure di applicazione": qualsiasi atto di esecuzione delle norme di concorrenza svolto mediante indagini o procedimenti dall'autorità di concorrenza di una parte, dal quale possano risultare sanzioni o misure correttive;
- d) "atti anticoncorrenziali" e "comportamenti e pratiche restrittivi della concorrenza", i comportamenti e le operazioni non autorizzati dalle norme di concorrenza di una parte, passibili di sanzioni o di misure correttive.

Capitolo II.

Cooperazione e coordinamento

3. Notifica

3.1 L'autorità di concorrenza di una parte notifica all'autorità di concorrenza dell'altra parte le misure di applicazione adottate qualora:

- a) la parte all'origine della notifica ritenga che tali misure presentino un interesse per le misure di applicazione dell'altra parte;
- b) tali misure possano avere un'incidenza considerevole su interessi rilevanti dell'altra parte;
- c) riguardino restrizioni della concorrenza che potrebbero avere effetti diretti e rilevanti sul territorio dell'altra parte;
- d) riguardino atti anticoncorrenziali compiuti prevalentemente nel territorio dell'altra parte;
e
- e) vietino un'azione o la subordinino a determinate condizioni nel territorio dell'altra parte.

3.2 Per quanto possibile, e a condizione che questa disposizione non sia contraria alle norme di concorrenza delle parti e non pregiudichi lo svolgimento di eventuali indagini in corso, la notifica si effettua nella fase iniziale della procedura, in modo da consentire all'autorità di concorrenza destinataria di esprimere il suo parere. I pareri ricevuti possono essere presi in considerazione dall'altra autorità di concorrenza al momento di adottare le decisioni.

- 3.3 Le notifiche di cui al paragrafo 3.1 del presente capitolo devono essere sufficientemente dettagliate per consentire una valutazione in funzione degli interessi dell'altra parte
- 3.4 Le parti si impegnano a procedere prima possibile alle notifiche suddette, compatibilmente con le risorse amministrative di cui dispongono.
4. Scambi di informazioni e riservatezza
- 4.1 Le parti si scambiano informazioni atte a facilitare l'efficace applicazione delle rispettive norme di concorrenza e a promuovere una migliore comprensione dei rispettivi quadri giuridici.
- 4.2 Lo scambio di informazioni è soggetto alle norme di riservatezza vigenti ai sensi delle rispettive legislazioni delle parti. Le informazioni riservate la cui divulgazione sia esplicitamente vietata o che, se divulgate, potrebbero danneggiare le parti, non possono essere fornite senza l'esplicito consenso della relativa fonte. Ciascuna autorità di concorrenza rispetta, nella misura del possibile, la riservatezza delle informazioni fornitele a titolo riservato dall'altra autorità ai sensi delle presenti norme e respinge, per quanto possibile, ogni richiesta di comunicazione di tali informazioni presentata da un terzo senza l'autorizzazione dell'autorità di concorrenza che le ha fornite.
5. Coordinamento delle misure di applicazione
- 5.1 Ciascuna autorità di concorrenza può notificare la propria disponibilità a coordinare le misure di applicazione in rapporto ad un caso specifico. Tale coordinamento non impedisce alle autorità di concorrenza di prendere decisioni autonome.

- 5.2 Nel determinare il grado di coordinamento, le autorità di concorrenza tengono conto:
- a) dei risultati che il coordinamento potrebbe dare;
 - b) delle informazioni supplementari necessarie;
 - c) della riduzione dei costi per le autorità di concorrenza e per gli operatori economici coinvolti;
 - d) dei termini applicabili nell'ambito delle rispettive legislazioni.
6. Consultazioni in caso di pregiudizio a interessi rilevanti di una parte nel territorio dell'altra parte
- 6.1 Qualora un'autorità di concorrenza ritenga che una o più imprese situate sul territorio di una delle parti compia(no) o abbia(no) compiuto atti anticoncorrenziali, a prescindere dall'origine, che ledono considerevolmente interessi rilevanti della parte che rappresenta, può chiedere l'avvio di consultazioni all'autorità di concorrenza dell'altra parte, senza che ciò pregiudichi un'eventuale azione svolta nell'ambito delle sue norme di concorrenza e la sua piena libertà quanto alla decisione finale. L'autorità di concorrenza interpellata può adottare le misure correttive del caso a norma della legislazione in vigore.

6.2 Nell'attuare misure di applicazione, ciascuna parte prende in considerazione, nei limiti del possibile e in conformità della sua legislazione, gli interessi rilevanti dell'altra parte. Qualora un'autorità di concorrenza ritenga che una misura di applicazione adottata dall'autorità di concorrenza dell'altra parte ai sensi delle sue norme di concorrenza leda interessi rilevanti della parte che rappresenta, comunica il suo punto di vista sulla questione, o chiede consultazioni, all'altra autorità di concorrenza. Quest'ultima, fatte salve la continuazione di ogni azione svolta nel quadro delle sue norme di concorrenza e la sua piena libertà quanto alla decisione finale, esamina con la dovuta attenzione le osservazioni dell'autorità di concorrenza richiedente, in particolare, gli eventuali suggerimenti riguardo a modi alternativi di soddisfare le esigenze e di conseguire gli obiettivi della misura di applicazione

7. Cooperazione tecnica

7.1. Compatibilmente con le risorse di cui dispongono, le parti si prestano reciproca assistenza tecnica per avvalersi delle rispettive esperienze e per rafforzare l'attuazione delle loro norme e politiche di concorrenza.

7.2. La cooperazione comprende le seguenti attività:

- a) formazione dei funzionari per consentire loro di acquisire un'esperienza pratica;
- b) seminari, destinati prevalentemente ai funzionari;
- c) studi sulle norme e sulle politiche di concorrenza al fine di favorirne lo sviluppo.

8. Modifica e aggiornamento delle norme

Il Comitato di associazione può modificare le presenti modalità di applicazione.

ALLEGATO 6

PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE
E COMMERCIALE

1. Entro la fine del quarto anno dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Algeria e le Comunità europee e/o i loro Stati membri aderiscono, se non l'hanno già fatto, alle seguenti convenzioni multilaterali e garantiscono l'applicazione adeguata ed efficace degli obblighi che ne derivano:
 - convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961), denominata "convenzione di Roma";
 - trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980), denominato "trattato di Budapest";
 - accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Marrakesh, 15 aprile 1994), tenendo conto del periodo transitorio per i paesi in via di sviluppo di cui all'articolo 65 dell'accordo;
 - protocollo all'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid 1989), denominato "protocollo all'accordo di Madrid";
 - trattato sul diritto dei marchi (Ginevra, 1994);
 - trattato OMPI sui diritti d'autore (Ginevra, 1996);

- trattato OMPI sugli artisti interpreti o esecutori e i produttori di registrazioni sonore (Ginevra, 1996).
2. Le parti continuano a garantire l'applicazione adeguata ed efficace degli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:
- accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977), in appresso denominato "accordo di Nizza";
 - trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984);
 - convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (Atto di Stoccolma del 1967 - Unione di Parigi), denominata "convenzione di Parigi";
 - convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi del 24 luglio 1971), denominata "convenzione di Berna";
 - accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Atto di Stoccolma del 1969 - Unione di Madrid), denominato "accordo di Madrid".

Nel frattempo, le parti contraenti ribadiscono l'impegno di rispettare gli obblighi derivanti dalle convenzioni multilaterali suddette. Il Comitato di associazione può decidere di estendere l'applicazione del presente punto ad altre convenzioni multilaterali in questo campo

3. Entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Algeria e la Comunità europea e/o i suoi Stati membri aderiscono, se non l'hanno già fatto, alla convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (atto di Ginevra 1991), denominata "UPOV", e garantiscono l'applicazione adeguata ed efficace degli obblighi che ne derivano.

L'adesione a questa convenzione può essere sostituita, con l'accordo di entrambe le parti, dall'applicazione di un sistema sui generis, adeguato ed efficace, di protezione dei ritrovati vegetali.

PAGINA BIANCA

PROTOCOLLO N° 1
RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALL'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITÀ
DI PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DELL'ALGERIA

ARTICOLO 1

1. I prodotti elencati nell'allegato 1 del presente protocollo, originari dell'Algeria, sono ammessi all'importazione nella Comunità alle condizioni indicate in appresso e nel suddetto allegato.

2. I dazi doganali all'importazione sono eliminati o ridotti, a seconda dei prodotti, nelle proporzioni indicate per ciascuno di essi nella colonna a).

Per alcuni prodotti, per i quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di un dazio doganale ad valorem e di un dazio doganale specifico, i tassi di riduzione indicati nella colonna a) si applicano soltanto al dazio doganale ad valorem.

3. Per alcuni prodotti, i dazi doganali sono eliminati nei limiti dei contingenti tariffari indicati per ciascuno di essi nella colonna b).

Per i quantitativi importati oltre i contingenti, si applicano integralmente i dazi della tariffa doganale comune.

4. Per altri prodotti esentati dai dazi doganali vengono stabiliti quantitativi di riferimento indicati nella colonna c).

Qualora in un dato anno di riferimento le importazioni di un prodotto superino il quantitativo di riferimento fissato, la Comunità può assoggettare il prodotto per l'anno di riferimento successivo, basandosi sul suo bilancio annuale degli scambi, a un contingente tariffario comunitario equivalente al quantitativo di riferimento. In tal caso, il dazio della tariffa doganale comune viene applicato integralmente ai quantitativi importati al di là del contingente.

ARTICOLO 2

Nel primo anno di applicazione i volumi dei contingenti tariffari vengono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto del periodo trascorso prima dell'entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 3

1. Fatto salvo il paragrafo 2, le aliquote del dazio preferenziale vengono arrotondate al primo decimale.
2. Le aliquote preferenziali sono assimilate ad un'esenzione totale dai dazi se il risultato della loro determinazione, a norma del paragrafo 1, è:
 - a) pari o inferiore all'1% nel caso dei dazi ad valorem; o
 - b) pari o inferiore a 1 euro per ogni singolo importo in Eur nel caso di dazi specifici.

ARTICOLO 4

1. I vini di uve fresche originari dell'Algeria che recano la menzione di vini a denominazione di origine controllata devono essere corredati di un certificato indicante l'origine, conformemente al modello dell'allegato 2 del presente protocollo, o del documento V I 1 o V I 2 compilato a norma dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi (GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1).

 2. Conformemente alla legislazione algerina, i vini di cui al paragrafo 1 recano le seguenti denominazioni: Aïn Bessem-Bouira, Médéa, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Coteaux de Tlemcen.
-

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROTOCOLLO N° 1:
ALLEGATO 1

Codice NC	Designazione delle merci (1)	Riduzione dazio (%)	Quantitativi (t) (2)	Quant. rif. (t)	Disposizioni specifiche
		(a)	(b)	(c)	
0101 90 19	Cavalli, non di razza pura, esclusi quelli destinati alla macellazione	100			
0104 10 30 0104 10 80	Animali vivi della specie ovina, esclusi i riproduttori di razza pura	100			
0104 20 90	Animali vivi della specie caprina, esclusi i riproduttori di razza pura	100			
ex 0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate, escluse le carni della specie ovina domestica	100			(8)
0205 00	Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate	100			
0208	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate	100			
0409 00 00	Miele naturale	100	100		(3)
0603	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati	100	100		
0604	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati	100	100		
0701 90 50	Patate di primizia, dal 1° gennaio al 31 marzo	100	5000		(4)
0702 00 00	Pomodori, dal 15 ottobre al 30 aprile	100			(5)
0703 10 19	Cipolle, fresche o refrigerate	100			
0703 10 90	Scalogni, freschi o refrigerati	100			
0703 90 00	Porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati	100			
0704 10 00	Cavolfiori e cavoli broccoli, dal 1° gennaio al 14 aprile				
0704 10 00	Cavolfiori e cavolfiori broccoli, dal 1° al 31 dicembre				
0704 20 00	Cavoletti di Bruxelles	100		1000	art. 1 § 4
0704 90	altri cavoli, cavoli ricci, cavoli rapa e prodotti simili del genere Brassica				
0706 10 00	Carote e navoni, dal 1° gennaio al 31 marzo	100			
0707 00	Cetrioli e cetriolini freschi o refrigerati, dal 1° novembre al 31 maggio	100			(5)
0708 10 00	Piselli (<i>Pisum sativum</i>), dal 1° settembre al 30 aprile	100			
0708 20 00	Fagioli (<i>Vigna</i> spp. <i>Phaseolus</i> spp.), freschi o refrigerati, dal 1° novembre al 30 aprile	100			
ex 0708 90 00	Fave	100			
0709 10 00	Carciofi, freschi o refrigerati,, dal 1° ottobre al 31 marzo	100			(5)
0709 20 00	Asparagi, freschi o refrigerati	100			
0709 30 00	Melanzane fresche o refrigerate, dal 1° dicembre al 30 gennaio	100			
0709 52 00	Tartufi, freschi o refrigerati	100		100	art. 1 § 4
0709 60 10	Peperoni, dal 1° novembre al 31 maggio	100			
0709 60 99	altri pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , freschi o refrigerati	100			
0709 90 70	Zucchine, fresche o refrigerate, dal 1° dicembre al 31 marzo	100			(5)

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ex 0709 90 90	Cipolle selvatiche della specie <i>Muscari comosum</i> , dal 15 febbraio al 15 maggio	100			
0710 80 59	altri pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , non cotti in acqua o al vapore, congelati	100			
0711 20 10	Olive destinate ad usi diversi dalla produzione di olio	100			(6)
0711 30 00	Capperi	100			
0711 90 10	Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , esclusi i peperoni, temporaneamente conservati	100			
0713 10 10	Piselli (<i>Pisum sativum</i>), destinati alla semina	100			
ex 0713	Legumi da granella secchi, esclusi quelli destinati alla semina	100			
ex 0804 10 00	Datteri, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 35 kg	100			
0804 20 10	Fichi freschi	100			
0804 20 90	Fichi secchi	100			
0804 40	Avocadi, freschi o secchi	100			
Ex 0805 10	Arance, fresche	100			(5)
ex 0805 20	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma) freschi; clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi	100			(5)
ex 0805 50 10	Limoni, freschi	100			(5)
0805 40 00	Pompelmi e pomeli	100			
ex 0806 10 10	Uve fresche da tavola, dal 15 novembre al 15 luglio, escluse quelle della varietà <i>Empereur</i> (<i>Vitis vinifera</i> c.v.)	100			(5)
0807 11 00	Cocomeri, dal 1° aprile al 15 gennaio	100			
0807 19 00	Meloni, dal 1° novembre al 31 maggio	100			
0809 10 00	Albicocche	100	1000		(5)
0809 40 05	Prugne, dal 1° novembre al 15 gennaio	100			(5)
0810 10 00	Fragole, dal 1° novembre al 31 marzo	100	500		
0810 20 10	Lamponi, dal 15 maggio al 15 gennaio	100			
ex 0810 90 95	Nespole e fichi d'India	100			
ex 0812 90 20	Arance finemente tritate, conservate temporaneamente ma non atte per l'alimentazione	100			
ex 0812 90 99	Agrumi, escluse le arance, finemente tritati, conservati temporaneamente ma non atti per l'alimentazione	100			
0813 30 00	Mele secche	100			
0904 20 30	Pimenti non tritati né polverizzati	100			
0904 20 90	Pimenti tritati o polverizzati	100			
1209 99 99	altri semi, frutta e spore da sementa	100			(7)
1212 10	Carrube, compresi i semi di carrube	100			
ex 1302 20	Sostanze pectiche e pectinati	100			
1509	Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non chimicamente modificati:				
1509 10 10	- vergine lampante				
1509 10 90	- altri				
1509 90 00	- altri non vergini				
1510	Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509	100	1.000		
1510 00 10	- Oli greggi				
1510 00 90	- altri				

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1512 19 91	Olio di girasole raffinato	100	25.000		
ex 2001 10 00	Cetrioli, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, senza aggiunta di zuccheri	100			
2001 90 20	Frutta del genere Capsicum, esclusi i peperoni preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	100			
ex 2001 90 50	Funghi, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, senza aggiunta di zuccheri	100			
ex 2001 90 65	Olive, preparate o conservate nell'aceto o nell'acido acetico, senza aggiunta di zuccheri	100			
ex 2001 90 70	Peperoni, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, senza aggiunta di zuccheri	100			
ex 2001 90 75	Barbabietole rosse da insalata, preparate o conservate nell'aceto o nell'acido acetico, senza aggiunta di zuccheri	100			
ex 2001 90 85	Cavoli rossi, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, senza aggiunta di zuccheri	100			
ex 2001 90 91	Frutta tropicali e noci tropicali, preparate o conservate nell'aceto o nell'acido acetico, senza aggiunta di zuccheri	100			
ex 2001 90 93	Cipolle, preparate o conservate nell'aceto o nell'acido acetico, senza aggiunta di zuccheri	100			
ex 2001 90 96	altri ortaggi o legumi, frutta o parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, senza aggiunta di zuccheri	100			
2002 10 10	Pomodori pelati, preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico	100	300		
2002 90 31 2002 90 39 2002 90 91 2002 90 99	Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, diversi da quelli interi o in pezzi, aventi tenore, in peso, di sostanza secca uguale o superiore a 12%	100	300		
2003 10 20 2003 10 30	Funghi del genere Agaricus, preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico	100			(5)
2003 90 00	altri funghi preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico	100			
2003 20 00	Tartufi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico	100			
2004 10 99	altre patate, preparate o conservate, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelate	100			
ex 2004 90 30	Capperi e olive, preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelati	100			
2004 90 50	Piselli (Pisum sativum) e fagiolini preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelati	100			
2004 90 98	altri ortaggi e legumi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelati: Carciofi, asparagi, carote e miscugli altri	100 50			
2005 10 00	Ortaggi e legumi omogeneizzati, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati: Asparagi, carote e miscugli altri	100 100		200 200	art. 1 § 4 art. 1 § 4

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2005 20 20	Patate a fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	100			
2005 20 80	altre patate preparate o conservate, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate	100			
2005 40 00	Piselli (<i>Pisum sativum</i>), preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati	100			
2005 51 00	Fagioli in grani preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati	100		200	art. 1 § 4
2005 59 00	altri fagioli (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>), preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati	100			
2005 60 00	Asparagi preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati	100		200	art. 1 § 4
2005 70	Olive preparate o conservate ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate	100			
2005 90 10	Frutta del genere <i>Capsicum</i> diverse dai peperoni, preparate o conservate, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate	100			
2005 90 30	Capperi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati	100			
2005 90 50	Carciofi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati	100		200	art. 1 § 4
2005 90 60	Carote preparate o conservate, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate	100		200	art. 1 § 4
2005 90 70	Miscugli di ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati	100		200	art. 1 § 4
2005 90 80	altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati	100		200	art. 1 § 4
2007 10 91	Preparazioni omogeneizzate di frutta tropicali	100			
2007 10 99	altre preparazioni omogeneizzate	100			
2007 91 90	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura d'agrumi, aventi tenore, in zuccheri inferiore o uguale a 13% in peso, escluse le preparazioni omogeneizzate.	100		200	art. 1 § 4
2007 99 91	Puree e composte di mele, aventi tenore, in zuccheri inferiore o uguale a 13% in peso.	100		200	art. 1 § 4
2007 99 93	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura di frutta tropicali e di noci tropicali, aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore o uguale a 13%, escluse le preparazioni omogeneizzate.	100			
2007 99 98	altre confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura di frutta tropicali e di noci tropicali, aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore o uguale a 13%, escluse le preparazioni omogeneizzate	100		200	art. 1 § 4
2008 30 51 2008 30 71 ex 2008 30 90	Segmenti di pompelmi e di pomeli, altrimenti preparati o conservati, senza aggiunta di alcole	100			
ex 2008 30 55 ex 2008 30 75	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma) altrimenti preparati o conservati, finemente tritati; clementine, wilkings ed altri ibridi simili di agrumi, altrimenti preparati o conservati, finemente tritati.	100			
ex 2008 30 59	Arance e limoni, altrimenti preparati o conservati, finemente tritati	100			

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ex 2008 30 79	Arance e limoni , altrimenti preparati o conservati, finemente tritati	100			
ex 2008 30 90	Agrumi finemente tritati, senza aggiunta di alcole e senza aggiunta di zuccheri	100			
ex 2008 30 90	Polpa di agrumi, senza aggiunta di alcole e senza aggiunta di zuccheri	40			
2008 50 61 2008 50 69	Albicocche altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, con aggiunta di zuccheri	100			
ex 2008 50 92 ex 2008 50 94	Metà di albicocche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore o uguale a 4,5 kg	50			
ex 2008 50 99	Metà di albicocche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore a 4,5 kg	100			
ex 2008 70 92 ex 2008 70 94	Metà di pesche (comprese le pesche noci) altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore o uguale a 4,5 kg	50			
ex 2008 70 99	Metà di pesche (comprese le pesche noci) altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore a 4,5 kg	100			
2008 92 51 2008 92 59 2008 92 72 2008 92 74 2008 92 76 2008 92 78	Miscugli di frutta, altrimenti preparati o conservati, senza aggiunta di alcole e con aggiunta di zuccheri	55			
2009 11 2009 12 00 2009 19	Succhi di arancia	100			(5)
2009 21 00 2009 29	Succhi di pompelmo o di pomelo	100			(5)
ex 2009 31 11 ex 2009 31 19 ex 2009 39 31 ex 2009 39 39	Succhi di tutti gli altri agrumi, esclusi i limoni, aventi valore Brix uguale o inferiore a 67, di valore superiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto	100			
2009 50	Succhi di pomodoro	100	200		
ex 2009 80 35 ex 2009 80 38 ex 2009 80 79 ex 2009 80 86 ex 2009 80 89 ex 2009 80 99	Succhi di albicocche	100	200		(5)
ex 2204	Vini di uve fresche	100	224.000 HI		
ex 2204 21	Vini a denominazione di origine chiamati: Aïn Bessem-Bouira, Médéa, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Coteaux de Tlemcen, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15% vol, presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	100	224.000 HI		art. 4§1

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2301	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli	100			
2302 30 10 2302 30 90 2302 40 10 2302 40 90	Crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, esclusi il granturco e il riso	100			
ex 2309 90 97	Complessi di minerali e di vitamine per l'alimentazione degli animali	100			

- (1) Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti deve essere considerata puramente indicativa in quanto, nel presente allegato, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata dalla portata dei codici NC. Qualora siano menzionati codici ex NC, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, considerati congiuntamente.
- (2) I dazi della tariffa doganale comune applicati ai quantitativi importati al di là dei contingenti tariffari sono i dazi NPF.
- (3) Decisione 94/278/CE.
- (4) A decorrere dall'entrata in vigore di una normativa comunitaria relativa alle patate, questo periodo viene prorogato al 15 aprile e la riduzione del dazio doganale applicabile al di là del contingente tariffario passa al 50%.
- (5) Il tasso di riduzione si applica unicamente alla parte ad valorem del dazio doganale.
- (6) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia (cfr. articoli 291-300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 - GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 71) e dalle successive modifiche).
- (7) Questa concessione è limitata alle sementi conformi alle direttive sulla commercializzazione delle sementi e delle piante.
- (8) Il tasso di riduzione si applica sia alla parte ad valorem del dazio doganale che al dazio doganale specifico.

PROTOCOLLO N° 1:
ALLEGATO 2

Certificato di denominazione di origine

1. Esportatore (Nome, indirizzo completo, paese):	2. Numero	00000
4. Destinatario (Nome, indirizzo completo, paese):	3. Nome dell'organismo che garantisce la denominazione di origine:	
	5. CERTIFICATO DI DENOMINAZIONE DI ORIGINE	
6. Mezzo di trasporto:	7. Nome della denominazione di origine	
8. Luogo di scarico:		
9. Marche e numeri — numero e natura dei colli	10. Peso lordo	11. Litri
12. Litri (in lettere):		
13. Visto dell'organismo di rilascio:		
14. Visto della dogana:		
15. Si attesta che il vino descritto nel presente certificato è stato prodotto nella zona di e che la legge algerina/marocchina/tunisina gli riconosce il diritto alla denominazione di origine “.....”. L'alcole aggiunto a questo vino è alcole di origine vinica.		
16. (1)		

(1) Casella riservata ad altre indicazioni del paese esportatore.

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Documento VII

		PAESE DI RILASCIO:		
		Numero d'ordine:		
1	Esportatore Y	V I 1		
		DOCUMENTO PER L'IMPORTAZIONE DI VINI, SUCCHI E MOSTI D'UVA NELLA COMUNITÀ EUROPEA		
2	Destinatario	(¹)	Indicazione obbligatoria solo per i vini che beneficiano di una tariffa doganale ridotta.	
		(²)	Cancellare l'indicazione inutile.	
		(³)	Precisare con una « x » la menzione applicabile.	
3	VISTO DELLA DOGANA (¹)			
4	Mezzo di trasporto (¹)			
5	Luogo di scarico (¹)			
6	Marche e numeri – numero e natura dei colli – Designazione del prodotto	7 Quantità in l/hl/kg (²)		
		8 Numero di bottiglie		
		9 Colore del prodotto		
10	ATTESTATO Il prodotto sopra designato (³) Y è Y non è destinato al consumo umano diretto, corrisponde alle disposizioni cui sono soggette la produzione e l'immissione in circolazione nel paese d'origine del prodotto e, trattandosi di un prodotto destinato al consumo umano diretto, non ha formato oggetto di pratiche enologiche non ammesse dalle disposizioni vigenti nella Comunità europea per l'importazione del prodotto in causa. Nome e indirizzo completo dell'organismo ufficiale: Luogo e data: Firma, nome e qualifica del responsabile: Timbro:			
11	BOLLETTINO D'ANALISI indicante le caratteristiche analitiche del prodotto sopra designato PER I MOSTI D'UVA E I SUCCHI D'UVA: densità: PER I VINI E I MOSTI D'UVA PARZIALMENTE FERMENTATI: titolo alcolometrico totale titolo alcolometrico effettivo PER TUTTI I PRODOTTI: estratto secco totale: acidità totale: acidità volatile: acidità citrica: anidride solforosa totale: (³) Y presenza Y assenza di prodotti derivanti da varietà ottenute da incroci interspecifici (ibridi produttori diretti) o da altre varietà non appartenenti alla specie <i>Vitis vinifera</i> .			
	Nome e indirizzo completo del laboratorio:		Luogo e data: Firma, nome e qualifica del responsabile Timbro:	

Imputazioni (immissione in libera pratica o rilascio di estratti)

Quantitativi	12. Numero e data del documento doganale di immissione in libera pratica e dell'estratto	13. Nome e indirizzo completo del destinatario (estratto)	14. Visto dell'autorità competente
Disponibili			
Imputati			
Disponibili			
Imputati			
Disponibili			
Imputati			
Disponibili			
Imputati			
15. Altre menzioni			

Imputazioni (immissione in libera pratica o rilascio di estratti)

Quantitativi	12. Numero e data del documento doganale di immissione in libera pratica e dell'estratto	13. Nome e indirizzo completo del destinatario (estratto)	14. Visto dell'autorità competente
Disponibili			
Imputati			
Disponibili			
Imputati			
Disponibili			
Imputati			
Disponibili			
Imputati			

PAGINA BIANCA

PROTOCOLLO N° 2
RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALL'IMPORTAZIONE IN ALGERIA
DI PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

ARTICOLO UNICO

Per i prodotti originari della Comunità elencati in prosieguo, i dazi doganali all'importazione in Algeria non superano quelli indicati nella colonna a), ridotti secondo le proporzioni indicate nella colonna b) e nei limiti dei contingenti tariffari indicati nella colonna c)

NC	Designazione delle merci	Dazi doganali applicati (%)	Riduzione dei dazi doganali (%)	Contingenti tariffari preferenziali (t)
		a)	b)	c)
0102 10 00	Animali vivi della specie bovina, riproduttori di razza pura	5	100	50
0102 90	Animali vivi della specie bovina, esclusi i riproduttori di razza pura	5	100	5.000
0105 11	Galli e galline (pulcini di un giorno)	5	100	20
0105 12	Tacchine e tacchini (pulcini di un giorno)	5	100	100
0202 20 00	Carni di animali della specie bovina, congelate, in pezzi non disossati	30	20	200
0202 30 00	Carni di animali della specie bovina, congelate, disossate	30	20	11.000
0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate	30	100	200
0207 11 00 0207 12 00	Carni di galli e di galline, non tagliate in pezzi, fresche, refrigerate o congelate	30	50	2.500
0402 10	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in polveri, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso di materie grasse inferiore o uguale a 1,5%.	5	100	30.000
0402 21	Latte e crema di latte, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in polveri, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso di materie grasse superiore a 1,5%	5	100	40.000
0406 90 20	Formaggi fusi destinati alla trasformazione	30	50	2.500
0406 90 10	altri formaggi a pasta molle non cotta o pressata semicotta o cotta	30	100	800
0406 90 90	altri (di tipo italiano e gouda)	30	100	
0407 00 30	Uova di selvaggina	30	100	100
0602 20 00	Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati	5	100	illimitato
0602 90 10	Piantimi da frutto non innestati	5	100	illimitato
0602 90 20	Giovani piantimi forestali	5	100	illimitato
0602 90 90	altri: piante d'appartamento, vive, e piantimi di ortaggi o legumi e piante di fragola	5	100	illimitato

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NC	Designazione delle merci	Dazi doganali applicati (%)	Riduzione dei dazi doganali (%)	Contingenti tariffari preferenziali (t)
		a)	b)	c)
0701 10 00	Patate, fresche o refrigerate, da semina	5	100	45.000
ex 0713	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati, esclusi quelli da semina	5	100	3.000
0802 12 00	Mandorle sgusciate	30	20	100
0805	Agrumi, freschi o secchi	30	20	100
0810 90 00	altre frutta fresche	30	100	500
0813 20 00	Prugne	30	20	50
0813 50 00	Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio del presente capitolo			
0904	Pepe (del genere Piper); pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati	30	100	50
0909 30	Semi di cumino, non tritati né polverizzati	30	100	50
0910 91 00	altre spezie	30	100	50
0910 99 00				
1001 10 90	Fruento (grano) duro, escluso quello da semina	5	100	100.000
1001 90 90	altro, escluso il frumento (grano) duro non da semina	5	100	300.000
1003 00 90	Orzo, escluso quello da semina	15	50	200.000
1004 00 90	Avena, esclusa quella da semina	15	100	1.500
1005 90 00	Granturco, escluso quello da semina	15	100	500
1006	Riso	5	100	2.000
1008 30 90	Scagliola, esclusa quella da semina	30	100	500
1103 13	Semole e semolini di granturco	30	50	1.000
1105 20 00	Fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate	30	20	100
1107 10	Malto non torrefatto	30	100	1.500
1108 12 00	Amido di granturco	30	20	1.000
1207 99 00	altri semi e frutti oleosi, anche frantumati	5	100	100
1209 21 00	Semi da foraggio di erba medica	5	100	Illimitato
1209 91 00	Semi di ortaggi	5	100	Illimitato
1209 99 00	altri semi, non di ortaggi	5	100	Illimitato
1210 20 00	Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina	5	100	Illimitato
1211 90 00	altre piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati	5	100	Illimitato
1212 30 90	Noccioli e mandorle di frutta e altri prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati altrove	30	100	illimitato
1507 10 10	Olio di soia greggio, anche depurato delle mucillagini	15	50	1.000
1507 90 00	Olio di soia diverso da quello greggio	30	20	1.000
1511 90 00	Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	30	100	250
1512 11 10	Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni, greggi	15	50	25.000
1514 11 10	Oli di ravizzone o di colza e loro frazioni, greggi	15	100	20.000
1514 91 11	Oli di senapa e loro frazioni, greggi			
1514 19 00	Oli di ravizzone o di colza, esclusi quelli greggi	30	100	2.500
1514 91 19	Oli di senapa, esclusi quelli greggi			
1516 20	Grassi e oli vegetali e loro frazioni (esclusa la voce 1516 20 10)	30	100	2.000
1517 10 00	Margarina, esclusa la margarina liquida	30	100	2.000
1517 90 00	altre	30		
1601 00 00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	30	20	20

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NC	Designazione delle merci	Dazi doganali applicati (%)	Riduzione dei dazi doganali (%)	Contingenti tariffari preferenziali (t)
1602 50	altre preparazioni e conserve di carne, di frattaglie e di sangue della specie bovina	30	20	20
1701 99 00	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puri, esclusi quelli greggi, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	30	100	150.000
1702 90	Altri zuccheri, compresi lo zucchero invertito, gli altri zuccheri e lo sciroppo di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50% di fruttosio	30	100	500
1703 90 00	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero esclusi i melassi di canna	15	100	1.000
2005 40 00	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 Piselli (<i>Pisum Sativum</i>)	30	100	200
2005 59 00	Fagioli, non in grani	30	20	250
2005 60 00	Asparagi	30	100	500
2005 90 00	altri ortaggi e miscugli di ortaggi	30	20	200
2007 99 00	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti. Preparazioni non omogeneizzate, escluse quelle di agrumi	30	20	100
2008 19 00	Frutta e parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o d'alcole, non nominate né comprese altrove. altre frutta a guscio, diverse dalle arachidi, compresi i miscugli	30	20	100
2008 20 00	Ananassi, altrimenti preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o d'alcole, non nominati né compresi altrove	30	100	100
2009 41 00	Succhi di ananasso	15	100	200
2009 80 10	Succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi	15	100	100
2204 10 00	Vini spumanti	30	100	100hl
2302 20 00	Crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi: di riso	30	100	1.000
2304 00 00	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia	30	100	10.000
2306 30 00	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305: di girasole	30	100	1.000
2309 90 00	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, esclusi cani e gatti	15	50	1.000
2401 10 00	Tabacchi, non scostolati	15	100	8.500
2401 20 00	Tabacchi parzialmente o totalmente scostolati	15	100	1.000
5201 00	Cotone, non cardato né pettinato	5	100	illimitato

PROTOCOLLO N. 3
RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALL'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITÀ
DEI PRODOTTI DELLA PESCA ORIGINARI DELL'ALGERIA

ARTICOLO UNICO

I prodotti sottoelencati, originari dell'Algeria, sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione dai dazi doganali.

Codice NC (2002)	Designazione delle merci
Capitolo 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici
0511 91 10 0511 91 90	-- Prodotti di pesci o di crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici, morti, del capitolo 3: --- cascami di pesci --- altri
1604 11 00 1604 12 1604 13 90 1604 14 1604 15 1604 16 00 1604 19 1604 20 05 1604 20 10 1604 20 30	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce: - Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati: -- Salmoni -- Aringhe -- Sardine, alacce e spratti: --- altri -- Tonni, palamite e boniti (<i>Sarda spp.</i>) -- Sgombri -- Acciughe -- altri - altre preparazioni e conserve di pesci: -- Preparazioni di surimi -- altri: --- di salmoni --- di salmonidi diversi dai salmoni
1604 20 40 ex 1604 20 50 1604 20 70 1604 20 90 1604 30	--- di acciughe --- di boniti, di sgombri delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> e di pesci della specie <i>Orcynopsis unicolor</i> --- di tonni, palamite e altri pesci del genere <i>Euthynnus</i> --- di altri pesci - Caviale e suoi succedanei:
1605	Crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, preparati o conservati:
1902 20 10	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: - Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate): -- contenenti, in peso, più di 20% di pesci, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici
2301 20 00	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli: - Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

PROTOCOLLO N. 4
RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALL'IMPORTAZIONE IN ALGERIA
DEI PRODOTTI DELLA PESCA ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

ARTICOLO UNICO

I prodotti sottoelencati, originari della Comunità, sono ammessi all'importazione in Algeria alle condizioni specificate.

Codice (algerino)	Designazione delle merci	Aliquota del dazio tariffario applicata (a norma dell'art. 18)	Tasso di riduzione applicato
(1)	(2)	(3)	(4)
0301	Pesci vivi		
0301 99 10	- avannotti	5%	100%
0301 99 90	- altri	30%	100%
0302	Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304		
0302 11 00	- Salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi -- Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>).	30%	100%
0302 12 00	-- Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>).	30%	100%
0302 19 00	-- altri - Pesci di forma appiattita (<i>Pleuronettidi</i> , <i>Botidi</i> , <i>Cinoglossidi</i> , <i>Soleidi</i> , <i>Scoftalmidi</i> e <i>Citaridi</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:	30%	100%
0302 21 00	-- Ippoglossi (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i>)	30%	100%
0302 22 00	-- Passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	30%	100%
0302 23 00	-- Sogliole (<i>Solea spp</i>)	30%	25%

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	(4)
0302 29 00	-- altri	30%	100%
	- Tonni (<i>del genere Thunnus</i>), tonnetti striati [<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>], esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
0302 31 00	-- Tonni bianchi o alalunga (<i>Thunnus alalunga</i>):	30%	25%
0302 32 00	-- Tonni albacora (<i>Thunnus albacares</i>)	30%	25%
0302 33 00	-- Tonnetti striati	30%	25%
0302 34 00	-- Tonni obesi (<i>Thunnus obesus</i>)	30%	25%
0302 35 00	-- Tonni rossi (<i>Thunnus thynnus</i>)	30%	25%
0302 36 00	-- Tonni rossi del sud (<i>Thunnus accoyii</i>)	30%	100%
0302 39 00	-- altri	30%	25%
0302 40 00	- Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi	30%	100%
0302 50 00	- Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi	30%	100%
	- altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi		
0302 61 00	-- Sardine (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops spp</i>), alacce (<i>sardinella spp</i>), spratti (<i>Sprattus sprattus</i>)	30%	25%
0302 62 00	-- Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	30%	100%
0302 63 00	-- Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	30%	100%
0302 64 00	-- Sgombri (<i>Scomber scombus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>)	30%	25%
0302 65 00	-- Squali	30%	25%
0302 69 00	-- altri	30%	25%
0302 70 00	- Fegati, uova e lattimi	30%	25%
0303	Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304		
	- Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		
0303 11 00	-- Salmoni rossi	30%	100%
0303 19 00	-- altri	30%	100%
	- altri salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:		

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	(4)
0303 21 00	-- Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)	30%	100%
0303 22 00	-- Salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)	30%	100%
0303 29 00	-- altri - pesci di forma appiattita (<i>Pleuronettidi</i> , <i>Botidi</i> , <i>Cinoglossidi</i> , <i>Soleidi</i> , <i>Scoftalmidi</i> e <i>Citaridi</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:	30%	100%
0303 31 00	-- Ippoglossi (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i>)	30%	100%
0303 32 00	-- Passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)	30%	100%
0303 33 00	-- Sogliole (<i>Solea spp</i>)	30%	25%
0303 39 00	-- altri - Tonni (<i>del genere Thunnus</i>), tonnetti striati [<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>], esclusi i fegati, le uova e i lattimi:	30%	100%
0303 41 00	-- Tonni bianchi o alalunga (<i>Thunnus alalunga</i>):	30%	25%
0303 42 00	-- Tonni albacora (<i>Thunnus albacares</i>)	30%	25%
0303 43 00	-- Tonnetti striati	30%	25%
0303 44 00	-- Tonni obesi (<i>Thunnus obesus</i>)	30%	25%
0303 45 00	-- Tonni rossi (<i>Thunnus thynnus</i>)	30%	25%
0303 46 00	-- Tonni rossi del sud (<i>Thunnus maccoyii</i>)	30%	100%
0303 49 00	-- altri	30%	25%
0303 50 00	- Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi	30%	100%
0303 60 00	- Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>), esclusi i fegati, le uova e i lattimi - altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi	30%	100%
0303 71 00	-- Sardine (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops spp</i>), alacce (<i>sardinella spp</i>), spratti (<i>Sprattus sprattus</i>)	30%	25%
0303 72 00	-- Eglefini (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	30%	100%
0303 73 00	-- Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)	30%	100%
0303 74 00	-- Sgombri (<i>Scomber scombus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>)	30%	25%
0303 75 00	-- Squali	30%	25%

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	(4)
0303 77 00	-- Spigole (<i>Dicentrarchus labrax</i> , <i>Dicentrarchus punctatus</i>)	30%	25%
0303 78 00	-- Naselli (<i>Merluccius spp</i> , <i>Urophycis spp</i>)	30%	25%
0303 79 00	-- altri	30%	25%
	- Fegati, uova e lattimi:		
0303 80 10	--di tonno	30%	25%
0303 80 90	-- altri	30%	25%
0304	Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati		
	- Freschi o refrigerati:		
0304 10 10	-- di tonno	30%	25%
0304 10 90	-- altri	30%	25%
	- Filetti congelati:		
0304 20 10	-- di tonno	30%	25%
0304 20 90	-- altri	30%	25%
0304 90 00	- altri	30%	25%
0305	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana		
0305 10 00	- Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	30%	100%
0305 20 00	- Fegati, uova e lattimi di pesci, secchi, affumicati, salati o in salamoia	30%	100%
0305 30 00	- Filetti di pesci secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati	30%	25%
	- Pesci affumicati, compresi filetti:		
0305 41 00	-- Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)	30%	100%
0305 42 00	-- Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	30%	100%
0305 49 00	-- altri	30%	25%
	- Pesci secchi, anche salati, ma non affumicati:		

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	(4)
0305 51 00	-- Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)	30%	100%
0305 59 00	-- altri - Pesci salati, ma non secchi né affumicati, e pesci in salamoia:	30%	25%
0305 61 00	-- Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	30%	100%
0305 62 00	-- Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)	30%	100%
0305 69 00	-- altri	30%	25%
0306	Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana		
	- congelati:		
0306 11 00	-- Aragoste (<i>Palinurus spp</i> , <i>Panulirus spp</i> , <i>Jasus spp</i>)	30%	25%
0306 12 00	-- Astici (<i>Homarus spp</i>)	30%	25%
0306 13 00	-- Gamberetti	30%	25%
0306 14 00	-- Granchi	30%	25%
0306 19 00	-- altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana	30%	100%
0307	Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana		
	- Ostriche:		
0307 10 10	-- novellame	5%	100%
0307 10 90	-- altre	30%	100%
	- Mitili (<i>Mytilus spp</i> , <i>Perna spp</i>):		
0307 31 10	-- novellame di mitili	5%	100%
0307 31 90	-- altri	30%	100%
	- Seppie (<i>Sepia officinalis</i> , <i>Rossia macrosoma</i>) e seppiole (<i>Sepiola spp</i>); calamari e calamaretti (<i>Ommastrephes spp</i> , <i>Loligo spp</i> , <i>Nototodarus spp</i> , <i>Sepioteuthis spp</i>):		

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	(4)
0307 41 00	-- vivi, freschi o refrigerati	30%	25%
0307 49 00	-- altri	30%	25%
	- Polpi o piovre (<i>Octopus spp.</i>):		
0307 51 00	-- vivi, freschi o refrigerati	30%	25%
0307 59 00	-- altri	30%	25%
0307 60 00	- Lumache, diverse da quelle di mare	30%	25%
	- altri, comprese le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana		
0307 91 00	-- vivi, freschi o refrigerati	30%	25%
0307 99 00	-- altri	30%	25%
0511	Prodotti di origine animale, non nominati ne compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana:		
0511 91 00	-- Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3:	30%	25%
2301	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli:		
2301 10 00	- Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni o di frattaglie; ciccioli	30%	25%

PAGINA BIANCA

PROTOCOLLO N. 5
SUGLI SCAMBI DI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI
TRA L'ALGERIA E LA COMUNITÀ

ARTICOLO 1

Alle importazioni nella Comunità di prodotti agricoli trasformati originari dell'Algeria si applicano i dazi doganali all'importazione e le tasse di effetto equivalente indicati nell'allegato 1 del presente protocollo.

ARTICOLO 2

Alle importazioni in Algeria di prodotti agricoli trasformati originari della Comunità si applicano i dazi doganali all'importazione e le tasse di effetto equivalente indicati nell'allegato 2 del presente protocollo.

ARTICOLO 3

Le riduzioni dei dazi doganali indicate negli allegati 1 e 2 si applicano sin dall'entrata in vigore dell'accordo sul dazio di base definito all'articolo 18 dell'accordo.

ARTICOLO 4

I dazi doganali applicati a norma degli articoli 1 e 2 possono essere ridotti quando negli scambi tra la Comunità e l'Algeria vengano ridotte le imposte applicabili ai prodotti agricoli di base o quando dette riduzioni derivino da concessioni reciproche relative ai prodotti agricoli trasformati.

La riduzione di cui al primo comma, l'elenco dei prodotti corrispondenti e, se del caso, i contingenti tariffari entro cui si applica la riduzione vengono stabiliti dal Consiglio di associazione.

ARTICOLO 5

La Comunità e l'Algeria si informano reciprocamente delle disposizioni amministrative adottate per i prodotti contemplati dal presente protocollo.

Dette disposizioni devono garantire lo stesso trattamento a tutte le parti interessate ed essere per quanto possibile semplici e flessibili

PROTOCOLLO N. 5

ALLEGATO 1 - REGIME DELLA COMUNITÀ

DAZI PREFERENZIALI CONCESSI DALLA COMUNITÀ

AI PRODOTTI ORIGINARI DELL'ALGERIA

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata (NC), la designazione delle merci deve essere considerata puramente indicativa in quanto, nel presente protocollo, il regime preferenziale viene determinato in funzione dei codici NC in vigore al momento della firma del presente accordo

ELENCO 1

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi doganali
0501 00 00	Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli	0%
0502	Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli:	
0502 10 00	-Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole	0%
0502 90 00	-altri	0%
0503 00 00	Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto	0%
0505	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti:	
0505 10	-Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine:	
0505 10 10	--gregge	0%
0505 10 90	--altre	0%
0505 90 00	-altri	0%
0506	Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie:	
0506 10 00	-Osseina e ossa acidulate	0%
0506 90 00	-altri	0%
0507	Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie	
0507 10 00	-Avorio; polveri e cascami d'avorio	0%
0507 90 00	-altri	0%
0508 00 00	Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami	0%
0509 00	Spugne naturali di origine animale:	
0509 00 10	-gregge	0%
0509 00 90	-altre	0%
0510 00 00	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio	0%

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

0903 00 00	Mate	0%
1212 20 00	-Alghe	0%
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:	
	- Succhi ed estratti vegetali	
1302 12 00	- di liquirizia	0%
1302 13 00	--di luppolo	0%
1302 14 00	--di piretro o di radici delle piante da rotenone	0%
1302 19 30	---Miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari	0%
	---altri:	
1302 19 91	----medicinali:	0%
	-Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:	
1302 31 00	--Agar-agar	0%
1302 32	--Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati:	0%
1302 32 10	---di carrube o di semi di carrube	0%
1401	Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieriaio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio):	
1401 10 00	-Bambù	0%
1401 20 00	-Canne d'India	0%
1401 90 00	-altre	0%
1402 00 00	Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio: capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie:	0%
1403 00 00	Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci:	0%
1404	Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:	
1404 10 00	-Materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta o la concia	0%
1404 20 00	-Linters di cotone	0%
1404 90 00	-altri	0%
1505	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina	
1505 00 10	-Grasso di lana greggio	0%
1505 00 90	-altri	0%
1506 00 00	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	0%
1515	Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:	
1515 90 15	- - Oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni	0%
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:	
1516 20	-Grassi e oli vegetali e loro frazioni:	
1516 20 10	---Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»	0%
1517 90 93	--- Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sfornatura	0%
1518 00	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:	
1518 00 10	-Linossina	0%
	-altri:	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1518 00 91	-- Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516	0%
1518 00 95	--altri: ---Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni	0%
1518 00 99	---altri	0%
1520 00 00	Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose	0%
1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati:	
1521 10 00	- Cere vegetali	0%
1521 90	- altre:	
1521 90 10	--Spermaceti, anche raffinati o colorati	0%
1521 90 91	--Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate:	
1521 90 91	---gregge	0%
1521 90 99	---altre	0%
1522 00	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:	
1522 00 10	-Degras	0%
1702 90	-altri, compreso lo zucchero invertito, gli altri zuccheri e lo sciroppo di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50% di fruttosio	
1702 90 10	--Maltosio chimicamente puro	0%
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):	
1704 90	-altri:	
1704 90 10	--Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10%, in peso, senza aggiunta di altre materie	0%
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata:	
1803 10 00	-non sgrassata	0%
1803 20 00	-completamente o parzialmente sgrassata	0%
1804 00 00	Burro, grasso e olio di cacao	0%
1805 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	0%
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:	
1806 10	- Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:	
1806 10 15	--non contenente o contenente, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio	0%
1901 90 91	---non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola, all'esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404	0%
2001 90 60	--Cuori di palma	0%
2008 11 10	---Burro di arachidi	0%
2008 91 00	-altre, compresi i miscugli, esclusa la sottovoce 2008 19: --Cuori di palma	0%
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:	
	-Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:	
2101 11	--Estratti, essenze e concentrati:	
2101 11 11	---con un tenore, in peso, di materia secca proveniente dal caffè uguale o superiore a 95%	0%
2101 11 19	---altri	0%
2101 12 92	--- Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè:	0%

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2101 20	-Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:	
2101 20 20	-- Estratti, essenze e concentrati	0%
	--Preparazioni:	
2101 20 92	---a base di estratti, di essenze o di concentrati di tè o di mate	0%
2101 30	-Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:	
	-- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè	
2101 30 11	--- Cicoria torrefatta	0%
2101 30 91	--- di cicoria torrefatta	0%
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:	
2102 10	-Lieviti vivi:	
2102 10 10	--Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)	0%
	--Lieviti di panificazione:	
2102 10 31	---secchi	0%
2102 10 39	---altri	0%
2102 10 90	--altri	0%
2102 20	-Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:	
	--Lieviti morti:	
2102 20 11	---in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1kg o meno	0%
2102 20 19	---altri	0%
2102 20 90	--altri	0%
2102 30 00	- Lieviti in polvere preparati	0%
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:	
2103 10 00	- Salsa di soia	0%
2103 20 00	- Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro	0%
2103 30	- Farina di senapa e senapa preparata:	
2103 30 10	-- Farina di senapa	0%
2103 30 90	-- Senapa preparata	0%
2103 90	-altri:	
2103 90 10	-- Chutney di mano liquido	0%
2103 90 30	-- Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2% vol e inferiore o uguale a 49,2% vol e contenenti da 1,5% a 6%, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4% a 10% di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri	0%
2103 90 90	--altri	0%
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:	
2104 10	-Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati:	
2104 10 10	-- secchi o disseccati	0%
2104 10 90	--altri	0%
2104 20 00	- Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	0%
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
2106 10	- Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:	
2106 10 20	--non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola	0%
2106 90	-altre:	
	--altre:	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2106 90 92	---non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola:	0%
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve:	
2201 10	- Acque minerali e acque gassate:	
	-- Acque minerali naturali:	
2201 10 11	--- senza diossido di carbonio	0%
2201 10 19	---altre	0%
	--altre:	
2201 10 90	---altre	0%
2201 90 00	-altre	0%
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:	
2202 10 00	- Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti	0%
2202 90	-altre:	
2202 90 10	--non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404	0%
	--altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404:	
2203 00	Birra di malto:	
	-in recipienti di capacità inferiore o uguale a 10 litri:	
2203 00 01	--presentata in bottiglie	0%
2203 00 09	--altra	0%
2203 00 10	- in recipienti di capacità superiore a 10 litri	0%
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione	
2208 20 12	---Cognac	0%
2208 20 14	---Armagnac	0%
2208 20 26	---Grappa	0%
2208 20 27	---Brandy di Jerez	0%
2208 20 29	--- altri	0%
	-- presentate in recipienti di capacità superiore a 2 litri:	
2208 20 40	---Distillato greggio	0%
	---altri:	
2208 20 62	----Cognac:	0%
2208 20 64	----Armagnac	0%
2208 20 86	----Grappa	0%
2208 20 87	----Brandy de Jerez	0%
2208 20 89	----altri	0%
2208 30	-Whisky:	
	--Whisky detto « Bourbon », presentato in recipienti di capacità	
2208 30 11	--- inferiore o uguale a 2 litri	0%
2208 30 19	--- superiore a 2 litri	0%
	--Whisky detto "Scotch":	
	--- Whisky detto "malto", presentato in recipienti di capacità:	
2208 30 32	---- inferiore o uguale a 2 litri	0%
2208 30 38	---- superiore a 2 litri	0%
	--- Whisky detto "blended", presentato in recipienti di capacità:	
2208 30 52	---- inferiore o uguale a 2 litri	0%

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2208 30 58	---- superiore a 2 litri	0%
	--- altri, presentati in recipienti di capacità:	
2208 30 72	---- inferiore o uguale a 2 litri	0%
2208 30 78	---- superiore a 2 litri	0%
	-- altri, presentati in recipienti di capacità:	
2208 30 82	---- inferiore o uguale a 2 litri	0%
2208 30 88	---- superiore a 2 litri	0%
2208 50	-Gin ed acquavite di ginepro (genièvre):	
	--Gin, presentato in recipienti di capacità:	
2208 50 11	---- inferiore o uguale a 2 litri	0%
2208 50 19	---- superiore a 2 litri	0%
	--Acquavite di ginepro (genièvre), presentata in recipienti di capacità:	
2208 50 91	---- inferiore o uguale a 2 litri	0%
2208 50 99	---- superiore a 2 litri	0%
2208 60	-Vodka:	
	-- con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale a 45,4%, presentata in recipienti di capacità:	
2208 60 11	---- inferiore o uguale a 2 litri	0%
2208 60 19	---- superiore a 2 litri	0%
	-- con titolo alcolometrico volumico superiore a 45,4%vol, presentata in recipienti di capacità:	
2208 60 91	---- inferiore o uguale a 2 litri	0%
2208 60 99	---- superiore a 2 litri	0%
2208 70	-Liquori:	
2208 70 10	--presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	0%
2208 70 90	-- presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri	0%
2208 90	- altri:	
	--Arak, presentato in recipienti di capacità:	
2208 90 11	---inferiore o uguale a 2 litri	0%
2208 90 19	--- superiore a 2 litri	0%
	--Acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie, presentate in recipienti di capacità:	
2208 90 33	--- inferiore o uguale a 2 litri	0%
2208 90 38	--- superiore a 2 litri	0%
	--altre acquaviti ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità:	
	--- inferiore o uguale a 2 litri:	
2208 90 41	----Ouzo	0%
	---- altri:	
	----- Acquaviti:	
	----- di frutta:	
2208 90 45	----- Calvados	0%
2208 90 48	----- altre	0%
	----- altre:	
2208 90 52	----- Korn	0%
2208 90 57	----- altre	0%
2208 90 69	----- altre bevande contenenti alcole di distillazione	0%
	--- superiore a 2 litri:	
	---- Acquaviti:	
2208 90 71	---- di frutta	0%
2208 90 74	---- altre	0%
2208 90 78	---- altre bevande contenenti alcole di distillazione	0%
	-- Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80%vol, presentato in recipienti di capacità:	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2402 10 00	- Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco	0%
2402 20	-Sigarette contenenti tabacco:	
2402 20 10	--contenenti garofano	0%
2402 20 90	--altre	0%
2402 90 00	-altri	0%
2403	Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi « omogeneizzati » o « ricostituiti »; estratti e sughi di tabacco:	
2403 10	-Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione:	
2403 10 10	-- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500g	0%
2403 10 90	--altro	0%
	-altri:	
2403 91 00	-- Tabacchi « omogeneizzati » o « ricostituiti »	0%
2403 99	--altri:	
2403 99 10	--- Tabacco da masticare e tabacco da fiuto	0%
2403 99 90	---altri	0%
2905 45 00	--Glicerolo	0%
3301	Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti « concreti » o « assoluti »; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per « enfleurage » o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:	
3301 90	-altri:	
3301 90 10	-- Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali	0%
	--Oleoresine d'estrazione	
3301 90 21	--- di liquirizia e di luppolo	0%
3301 90 30	--- altre	0%
3301 90 90	-- altri	0%
3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:	
3302 10	-dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande	
3302 10 21	----non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola	0%
3501	Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine; colle di caseina:	
3501 10	-Caseine:	
3501 10 10	--destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali	0%
3501 10 50	--destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio	0%
3501 10 90	--altri	0%
3501 90	-altri:	
3501 90 90	--altri	0%
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:	
	-Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione:	
3823 11 00	--Acido stearico	0%
3823 12 00	--Acido oleico	0%
3823 13 00	--Acidi grassi del tallolio	0%
3823 19	--altri:	
3823 19 10	---Acidi grassi distillati	0%
3823 19 30	---Distillato d'acidi grassi	0%
3823 19 90	---altri	0%
3823 70 00	-Alcoli grassi industriali	0%

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ELENCO 2

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi doganali
0403 0403 10 0403 10 51 0403 10 53 0403 10 59 0403 10 91 0403 10 93 0403 10 99	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao: -logurt: --aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao: ---in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: ----inferiore o uguale a 1,5% ----superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27% ---- superiore a 27% ---altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: ---- inferiore o uguale a 3% ---- superiore a 3% ed inferiore o uguale a 6% ---- superiore a 6%	0% entro un contingente tariffario annuo di 1500 T
1902 1902 30 1902 30 10 1902 30 90	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: - altre paste alimentari: -- secche -- altre	0% entro un contingente tariffario annuo di 2000 T
1902 40 1902 40 10 1902 40 90	-Cuscus: -- non preparato --altro	0% entro un contingente tariffario annuo di 2000 T
1905 1905 90 90	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili: ----altri	0%

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ELENCO 3

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi doganali
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:	
0403 90	- altri:	
	-- aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:	
	--- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
0403 90 71	---- Inferiore o uguale a 1,5%	0% + EA
0403 90 73	---- superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%	0% + EA
0403 90 79	---- superiore a 27%	0% + EA
	--- altri, aventi tenore, in peso di materie grasse provenienti dal latte:	
0403 90 91	---- inferiore o uguale a 3%	0% + EA
0403 90 93	---- superiore a 3% ed inferiore o uguale a 6%	0% + EA
0403 90 99	---- superiore a 6%	0% + EA
0405	Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:	
0405 20	-Paste da spalmare lattiere:	
0405 20 10	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39% ed inferiore a 60%	0% + EA
0405 20 30	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60% ed inferiore o uguale a 75%	0% + EA
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:	
0710 40 00	-Granturco dolce	0% + EA
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:	
0711 90	-altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:	
	--Ortaggi o legumi:	
0711 90 30	---Granturco dolce	0% + EA
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:	
1302 20 10	--allo stato secco	Riduzione di 50%
1302 20 90	--altri	Riduzione di 50%
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516	
1517 10	-Margarina, esclusa la margarina liquida:	
1517 10 10	-- avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10% ma inferiore o uguale a 15%	0% + EA
1517 90	-altre	
1517 90 10	-- avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10% ma inferiore o uguale a 15%	0% + EA
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:	
1702 50 00	-Fruttosio chimicamente puro	0% + EA
1704 10	-Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero:	
	--aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
1704 10 11	--- sotto forma di strisce	0% + EA
1704 10 19	---altre	0% + EA
	-- aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1704 10 91	--- sotto forma di strisce	0% + EA
1704 10 99	---altre	0% + EA
1704 90 30	--Preparazione detta « cioccolato bianco »	0% + EA
	--altri:	
1704 90 51	--- Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 1 kg	0% + EA
1704 90 55	--- Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse	0% + EA
1704 90 61	--- Confetti e prodotti simili confettati	0% + EA
	---altri:	
1704 90 65	----Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri	0% + EA
1704 90 71	----Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene	0% + EA
1704 90 75	---- Caramelle	0% + EA
	----altri:	
1704 90 81	---- ottenuti per compressione	0% + EA
1704 90 99	----altri	0% + EA
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	
1806 10 20	-- aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5% e inferiore a 65%	0% + EA
1806 10 30	-- aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65% e inferiore a 80%	0% + EA
1806 10 90	-- aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80%	0% + EA
1806 20	-altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg, allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:	
1806 20 10	--aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31% o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31%	0% + EA
1806 20 30	-- aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25% e inferiore a 31%	0% + EA
	--altre:	
1806 20 50	---aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18%	0% + EA
1806 20 70	--- Preparazioni dette "Chocolate milk crumb"	0% + EA
1806 20 80	--- Glassatura al cacao	0% + EA
1806 20 95	---altre	0% + EA
	- altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini	
1806 31 00	-- ripiene	0% + EA
1806 32	--non ripiene	
1806 32 10	--- con aggiunta di cereali, di noci o di altre frutta	0% + EA
1806 32 90	--- altre	0% + EA
1806 90	- altre:	
	-- Cioccolata e prodotti di cioccolata:	
	--- cioccolatini (pralines), anche ripieni:	
1806 90 11	---- contenenti alcole	0% + EA
1806 90 19	---- altri	0% + EA
	---altri:	
1806 90 31	----ripieni	0% + EA
1806 90 39	----non ripieni	0% + EA
1806 90 50	--Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao	0% + EA
1806 90 60	-- Pasta da spalmare contenente cacao	0% + EA
1806 90 70	-- Preparazioni per bevande, contenenti cacao	0% + EA
1806 90 90	-- altre	0% + EA

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:	
1901 10 00	- Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto	0% + EA
1901 20 00	- Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905	0% + EA
1901 90	- altri:	
	-- Estratti di malto:	
1901 90 11	--- aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90%	0% + EA
1901 90 19	--- altri	0% + EA
	-- altri:	
1901 90 99	--- altri	0% + EA
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:	
	-Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:	
1902 11 00	-- contenenti uova	0% + EA
1902 19	-- altre:	
1902 19 10	--- non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero	0% + EA
1902 19 90	--- altre	0% + EA
1902 20	- Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):	
	-- altre:	
1902 20 91	---cotte	0% + EA
1902 20 99	--- altre	0% + EA
1903 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili	0% + EA
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: « corn flakes »); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:	
	-Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:	
1904 10	-- a base di granturco	0% + EA
1904 10 10	-- a base di riso	0% + EA
1904 10 30	-- altri:	0% + EA
1904 10 90	--altri:	0% + EA
1904 20	-Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati:	
	--altre:	
1904 20 10	--Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati	0% + EA
	--altre:	
1904 20 91	---a base di granturco	0% + EA
1904 20 95	---a base di riso	0% + EA
1904 20 99	---altre	0% + EA
1904 90	-altri:	
1904 90 10	--Riso	0% + EA
1904 90 80	--altri	0% + EA
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:	
1905 10 00	-Pane croccante detto "Knäckebrot"	0% + EA
1905 20	-Pane con spezie:	
1905 20 10	--avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) inferiore a 30%	0% + EA
1905 20 30	--aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%	0% + EA

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1905 20 90	--avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50%	0% + EA
1905 31	- Biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdini: --Biscotti con aggiunta di dolcificanti --interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:	
1905 31 11	----in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 85 g	0% + EA
1905 31 19	----altri	0% + EA
1905 31 30	----altri: ----aventi tenore, in peso, di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 8%	0% + EA
1905 31 91	----altri: ----doppio biscotto con ripieno	0% + EA
1905 31 99	----altri	0% + EA
1905 32	--Cialde e cialdine:	1
1905 32 11	----in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 85 g	0% + EA
1905 32 19	----altre	0% + EA
1905 32 91	----altre: ----salate, anche ripiene	0% + EA
1905 32 99	----altre	0% + EA
1905 40	-Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati:	
1905 40 10	--Fette biscottate	0% + EA
1905 40 90	--altri	0% + EA
1905 90	-altri:	
1905 90 10	--Pane azimo (mazoth)	0% + EA
1905 90 20	--Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	0% + EA
1905 90 30	--altri: ---Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore al 5%, in peso, sulla materia secca	0% + EA
1905 90 40	---Cialde e cialdine aventi tenore di umidità superiore a 10%	0% + EA
1905 90 45	---Biscotti	0% + EA
1905 90 55	---Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati	0% + EA
1905 90 60	---altri: ----con aggiunta di dolcificanti	0% + EA
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:	
2001 90	-altri:	
2001 90 30	--Granturco dolce (zea mays var.saccharata)	0% + EA
2001 90 40	--Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%	0% + EA
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006	
2004 10	-Patate:	
2004 10 91	--altre ---sotto forma di farine, semolino o fiocchi	0% + EA
2004 90	-altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:	
2004 90 10	--Granturco dolce (Zea mays var.saccharata)	0% + EA
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006	
2005 20	-Patate:	
2005 20 10	--sotto forma di farine, semolino o fiocchi	0% + EA
2005 80 00	--Granturco dolce (Zea mays var.saccharata)	0% + EA
2008	Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zucchero o d'altri dolcificanti o d'alcole, non nominate né comprese altrove:	
2008 99	--altri:	
2008 99 85	-----Granturco, escluso il granturco dolce (zea mays var. saccharata)	0% + EA
2008 99 91	-----Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%	0% + EA

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2101 12	--Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:	
2101 12 98	---altri	0% + EA
2101 20	-Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:	
2101 20 98	---altri	0% + EA
2101 30	-Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:	
	-- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè	
	--Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:	
2101 30 99	---altri	0% + EA
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao:	
2105 00 10	- non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3% di materie grasse provenienti dal latte - aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	0% + EA
2105 00 91	-- uguale o superiore a 3% e inferiore a 7%	0% + EA
2105 00 99	--uguale o superiore a 7%	0% + EA
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:	
2106 10 80	--altre	0% + EA
2106 90 20	--Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande	EA
	--altre:	
2106 90 98	--- altre	0% + EA
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:	
2202 90 91	---inferiore a 0,2%	0% + EA
2202 90 95	--- uguale o superiore a 0,2% e inferiore a 2%	0% + EA
2202 90 99	---uguale o superiore a 2%	0% + EA
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche:	
2205 10	- in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:	
2205 10 10	--con titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore o uguale a 18%vol	EA
2205 10 90	-- con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 18% vol	EA
2205 90	-altri:	
2205 90 10	--con titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore o uguale a 18%vol	EA
2205 90 90	--con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 18% vol	EA
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80%vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:	
2207 10 00	-Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80%vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:	EA
2207 20 00	-Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	EA
2208 40	-Rum e tafia:	
	-- presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	
2208 40 11	--- Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10%)	EA
	---altri:	
2208 40 31	---- di valore superiore a 7,9 euro per litro di alcole puro	EA
2208 40 39	----altri	EA
	-- presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri:	
2208 40 51	---Rum con tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico uguale o superiore a 225 g per ettolitro di alcole puro (con tolleranza di 10%)	EA
	---altri:	
2208 40 91	---- di valore superiore a 2 euro per litro di alcole puro	EA
2208 40 99	----altri	EA
	-- Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80%vol, presentato in recipienti di capacità:	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2208 90 91	--- inferiore o uguale a 2 litri	EA
2208 90 99	--- superiore a 2 litri	EA
2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:	
	-altri polialcoli:	
2905 43 00	--Mannitolo	0% + EA
2905 44	--D-glucitolo (sorbitolo):	
	---in soluzione acquosa:	
2905 44 11	---- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	0% + EA
2905 44 19	----altro	0% + EA
	---altro:	
2905 44 91	----contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	0% + EA
2905 44 99	----altro	0% + EA
3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:	
3302 10 10	----con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5% vol	EA
	----altri:	
3302 10 29	-----altri	0% + EA
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:	
3505 10	-Destrina ed altri amidi e fecole modificati:	
3505 10 10	--Destrina	0% + EA
	--altri amidi e fecole modificati:	
3505 10 90	---altri	0% + EA
3505 20	-Colle:	
3505 20 10	--con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25%	0% + EA
3505 20 30	--con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25% e inferiore a 55%	0% + EA
3505 20 50	--con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55% e inferiore a 80%	0% + EA
3505 20 90	-- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80%	0% + EA
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:	
3809 10	-a base di sostanze amidacee:	
3809 10 10	--aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55%	0% + EA
3809 10 30	--aventi tenore, in peso, di tali sostanze uguale o superiore a 55% e inferiore a 70%	0% + EA
3809 10 50	--aventi tenore, in peso, di tali sostanze uguale o superiore a 70% e inferiore a 83%	0% + EA
3809 10 90	-- aventi tenore, in peso, di tali sostanze uguale o superiore a 83%	0% + EA
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove	
3824 60	- Sorbitolo, diverso da quello della sottovoce 290544:	
	--in soluzione acquosa:	
3824 60 11	---contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo	0% + EA
3824 60 19	---altro	0% + EA
	--altro:	
3824 60 91	---contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo	0% + EA
3824 60 99	---altro	0% + EA

PROTOCOLLO N. 5

ALLEGATO 2 - REGIME DELL'ALEGRIA

DAZI PREFERENZIALI CONCESSI DALL'ALGERIA
AI PRODOTTI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ

Elenco 1: Concessioni immediate

Nomenclatura algerina	Codice NC equivalente	Designazione delle merci	Tariffa algerina NPF	Riduzione %
1518 00	1518 00	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:		
1518 00 10	1518 00 10	-Linossina -altri:	30%	100%
1518 00 90	1518 00 91 1518 00 95 1518 00 99	-- Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516 --altri: ---Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o loro frazioni ---altri	30%	100%
1704	1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)::		
1704 10 1704 10 00	1704 10 1704 10 11 1704 10 19 1704 10 91 1704 10 99	-Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero: --aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): --- sotto forma di strisce ---altre -- aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio): --- sotto forma di strisce ---altre	30%	20%
1704 90 1704 90 00	1704 90 1704 90 10 1704 90 30 1704 90 51 1704 90 55 1704 90 61 1704 90 65 1704 90 71 1704 90 75 1704 90 81 1704 90 99	- altri: --Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10%, in peso, senza aggiunta di altre materie --Preparazione detta « cioccolato bianco » --altri: --- Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 1 kg --- Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse --- Confetti e prodotti simili confettati ---altri: ----Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri ----Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene ---- Caramelle ----altri: ----- ottenuti per compressione -----altri	30%	25%

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1805 00 00	1805 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	15%	50%
1806	1806	Cioccolato e altri preparazioni alimentari contenenti cacao:		
1806 31 00	1806 31 00	-- ripiene	30%	25%
1806 90	1806 90	- altre:		
		-- Cioccolata e prodotti di cioccolata:		
		--- cioccolatini (pralines), anche ripieni:		
1806 90 00	1806 90 11	---- contenenti alcole		
	1806 90 19	---- altri		
		---altri:	30%	25%
	1806 90 31	----ripieni		
	1806 90 39	----non ripieni		
	1806 90 50	--Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao		
	1806 90 60	-- Pasta da spalmare contenente cacao		
	1806 90 70	-- Preparazioni per bevande, contenenti cacao		
	1806 90 90	-- altre		
1901	1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:		
1901 10 10	ex1901 10	- Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto	5%	100%
1901 10 20	00		5%	100%
1901 90	1901 90	- altri:		
		-- Estratti di malto:		
1901 90 00	1901 90 11	--- aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90%		
	1901 90 19	--- altri		
		-- altri:	30%	100%
	1901 90 91	---non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola, escluse le preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404		
	1901 90 99	--- altri		
1902	1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:		
1902 20	1902 20	- Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):		
1902 20 00	1902 20 91	-- altre:	30%	30%
	1902 20 99	---cotte		
		--- altre		
1905	1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:		
1905 31	1905 31	- Biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdini:		
		--Biscotti con aggiunta di dolcificanti		
		--interamente o parzialmente rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:		
1905 31 00	1905 31 11	----in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 85g		
	1905 31 19	----altri		
		---altri:	30%	25%
	1905 31 30	----aventi tenore, in peso, di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 8%		
		----altri:		
	1905 31 91	----doppio biscotto con ripieno		
	1905 31 99	----altri		

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1905 39 00	1905 32	--Cialde e cialdine: ---interamente o parzialmente rivestite o ricoperte di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao:		
	1905 32 11	----in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 85g		
	1905 32 19	---- altre		
		---altre:		
	1905 32 91	----salate, anche ripiene		
	1905 32 99	----altri		
1905 90	1905 90	-altre:		
1905 90 10	1905 90 10	--Pane azimo (mazoth)		
1905 90 20	1905 90 20	--Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simil		
1905 90 30		--altri:		
1905 90 90	1905 90 30	---Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore al 5%, in peso, sulla materia secca	30%	25%
	1905 90 40	---Cialde e cialdine aventi tenore di umidità superiore a 10%		
	1905 90 45	---Biscotti		
	1905 90 55	---Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati		
		---altri:		
	1905 90 60	----con aggiunta di dolcificanti		
	1905 90 90	----altri		
2005	2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006		
2005 80 00	2005 80 00	-Granturco dolce (<i>Zea mays var.saccharata</i>)	30%	100%
2102	2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:		
2102 10	2102 10	-Lieviti vivi:		
2102 10 00	2102 10 10	--Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)		
		--Lieviti di panificazione:		
	2102 10 31	---secchi	15%	100% entro un contingente tariffario annuo di 3000 t
	2102 10 39	---altri		
	2102 10 90	--altri		
2102 30 00	2102 30 00	- Lieviti in polvere preparati	15%	30%
2103	2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:		
2103 90 90	2103 90 90	--altri	30%	100%
2104	2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:		
2104 10	2104 10	-Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati:		
2104 10 00	2104 10 10	-- secchi o disseccati	30%	100%
	2104 10 90	--altri		
2105	2105 00	Gelati, anche contenenti cacao:		
2105 00 00	2105 00 10	- non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3% di materie grasse provenienti dal latte		
		- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	30%	20%
	2105 00 91	-- uguale o superiore a 3% e inferiore a 7%		
	2105 00 99	--uguale o superiore a 7%		
2106	2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:		
2106 90 10	2106 90	-altre:	15%	
	2106 90 10	--Preparazioni dette « fondute »		
	2106 90 20	--Preparazioni alcoliche composte, diverse da quelle a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande		
		--altre:		100% entro un contingente tariffario annuo di 2000 t

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2106 90 90	2106 90 92	---non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola:	30%	
	2106 90 98	--- altre		
2201	2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve:		
2201 10	2201 10	- Acque minerali e acque gassate:		
2201 10 00	2201 10 11	-- Acque minerali naturali:		
	2201 10 19	--- Senza diossido di carbonio	30%	20%
	2201 10 90	---altre:		
2202	2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:		
2202 90	2202 90	-altre:		
2202 90 00	2202 90 10	--non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404	30%	30%
		--altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404:		
	2202 90 91	---inferiore a 0,2%		
	2202 90 95	--- uguale o superiore a 0,2% e inferiore a 2%		
	2202 90 99	---uguale o superiore a 2%		
2203	2203 00	Birra di malto:		
2203 00 00	2203 00 01	-in recipienti di capacità inferiore o uguale a 10 litri:		
	2203 00 09	--presentata in bottiglie	30%	100% entro un contingente tariffario annuo di 500 t
	2203 00 10	--altra		
		- in recipienti di capacità superiore a 10 litri		
2208	2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:		
2208 30 00	2208 30	- Whisky	30%	100%
2208 40 00	2208 40	- Rum e tafia	30%	100%
2208 50 00	2208 50	- Gin ed acquavite di ginepro (genièvre)	30%	100%
2208 60 00	2208 60	- Vodka	30%	100%
2208 70 00	2208 70	- Liquori	30%	100%
2905	2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
		-altri polialcoli:		
2905 43 00	2905 43 00	--Mannitolo	15%	100%
2905 44	2905 44	--D-glucitolo (sorbitolo):		
		---in soluzione acquosa:		
2905 44 00	2905 44 11	---- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	15%	100%
	2905 44 19	----altro		
		---altro:		
	2905 44 91	----contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo		
	2905 44 99	----altro		
2905 45 00	2905 45 00	--Glicerolo	15%	100%

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

3301	3301	Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti « concreti » o « assoluti »; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per « enflourage » o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali:		
3301 90 3301 90 00	3301 90 3301 90 10 3301 90 21 3301 90 30 3301 90 90	-altri: -- Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali --Oleoresine d'estrazione --- di liquirizia e di luppolo --- altre -- altri	15%	100%
3302	3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:		
3302 10 3302 10 00	3302 10 3302 10 10 3302 10 21 3302 10 29	-dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande ---dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande ---Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda: ----con titolo alcolometrico effettivo superiore a 0,5% vol ----altre: -----non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola -----altre	15%	100%
3501	3501	Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine; colle di caseina:		
3501 10 3501 10 00	3501 10 3501 10 10 3501 10 50 3501 10 90	-Caseine: --destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali --destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio --altri	15%	100%
3501 90 3501 90 90	3501 90 3501 90 90	-altri: --altri	15%	100%
3505	3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:		
3505 10 3505 10 00	3505 10 3505 10 10 3505 10 90	-Destrina ed altri amidi e fecole modificati: --Destrina --altri amidi e fecole modificati: ---altri	15%	100%
3505 20 3505 20 00	3505 20 3505 20 10 3505 20 30 3505 20 50 3505 20 90	-Colle: --con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25% --con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25% e inferiore a 55% --con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55% e inferiore a 80% -- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80%	30%	100%

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

3809	3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove::		
3809 10	3809 10	-a base di sostanze amidacee:		
3809 10 00	3809 10 10	--aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55%	15%	100%
	3809 10 30	--aventi tenore, in peso, di tali sostanze uguale o superiore a 55% e inferiore a 70%		
	3809 10 50	--aventi tenore, in peso, di tali sostanze uguale o superiore a 70% e inferiore a 83%		
	3809 10 90	--aventi tenore, in peso, di tali sostanze uguale o superiore a 83%		
3823	3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali		
		-Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione:		
3823 11 00	3823 11 00	--Acido stearico	15%	100%
3823 12 00	3823 12 00	--Acido oleico		
3823 13 00	3823 13 00	--Acidi grassi del tallolio		
3823 19	3823 19	--altri:		
3823 19 00	3823 19 10	---Acidi grassi distillati		
	3823 19 30	---Distillato d'acidi grassi		
	3823 19 90	---altri		
3823 70 00	3823 70 00	-Alcoli grassi industriali		
3824	3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:		
3824 60	3824 60	- Sorbitolo, diverso da quello della sottovoce 290544:		
		--in soluzione acquosa:	15%	100%
3824 60 00	3824 60 11	---contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo		
	3824 60 19	---altro		
	3824 60 91	---contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo		
	3824 60 99	---altro		

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Elenco 2: Concessioni differite (articolo 15 dell'accordo)

Nomenclatura algerina	Codice NC equivalente	Designazione delle merci
0403	0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:
0403 10	0403 10	-Iogurt:
		--aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:
		---in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
0403 10 00	0403 10 51	----inferiore o uguale a 1,5%
	0403 10 53	----superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%
	0403 10 59	---- superiore a 27%
		---altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
	0403 10 91	---- inferiore o uguale a 3%
	0403 10 93	---- superiore a 3% ed inferiore o uguale a 6%
	0403 10 99	---- superiore a 6%
0403 90	0403 90	- altri:
		--aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:
		---in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:
0403 90 00	0403 90 71	----inferiore o uguale a 1,5%
	0403 90 73	---- superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%
	0403 90 79	---- superiore a 27%
		--- altri, aventi tenore, in peso di materie grasse provenienti dal latte:
	0403 90 91	---- inferiore o uguale a 3%
	0403 90 93	---- superiore a 3% ed inferiore o uguale a 6%
	0403 90 99	---- superiore a 6%
0405	0405	Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:
0405 20	0405 20	-Paste da spalmare lattiere:
0405 20 00	0405 20 10	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39% ed inferiore a 60%
	0405 20 30	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60% ed inferiore o uguale a 75%
0501 00 00	0501 00 00	Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli
0502	0502	Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli:
0503 00 00	0503 00 00	Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto
0505	0505	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti:
0506	0506	Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie:
0507	0507	Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie
0508 00 00	0508 00 00	Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami
0509 00	0509 00	Spugne naturali di origine animale:
0510 00 00	0510 00 00	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio
0710	0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:
0710 40 00	0710 40 00	-Granturco dolce

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

0711	0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:
0711 90	0711 90	-altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:
0711 9000	0711 90 30	--Ortaggi o legumi:
0903 00 00	0903 00 00	---Granturco dolce
1212	1212	Mate
1212	1212	Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà <i>Cichorium intybus sativum</i>) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:
1212 20 00	1212 20 00	-Alghe
1302	1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
		-Succhi ed estratti vegetali:
1302 12 00	1302 12 00	--di liquirizia
1302 13 00	1302 13 00	--di luppolo
1302 14 00	1302 14 00	--di piretro o di radici delle piante da rotenone
1302 19	1302 19	--altri:
1302 19 00	1302 19 30	---Miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari
		---altri:
1302 20	1302 19 91	----medicinali:
	1302 20	-Sostanze pectiche, pectinati e pectati:
1302 31 00	1302 31 00	--Agar-agar
1302 32	1302 32	--Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
1302 32 00	1302 32 10	---di carrube o di semi di carrube
1401	1401	Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio):
1402 00 00	1402 00 00	Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio: capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie
1403 00 00	1403 00 00	Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci:
1404	1404	Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:
1505	1505	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:
1506 00 00	1506 00 00	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1515	1515	Altri grassi e oli animali (compresi gli oli di jojoba) e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1515 90 91	1515 90 15	--Oli di jojoba, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni
1516	1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati:
1516 20	1516 20	-Grassi e oli vegetali e loro frazioni:
	1516 20 10	---Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax»
1517	1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516
1517 10 00	1517 10	-Margarina, esclusa la margarina liquida:
	1517 10 10	-- avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10% ma inferiore o uguale a 15%
1517 90	1517 90	-altre:
1517 90 00	1517 90 10	-- avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10% ma inferiore o uguale a 15%
		--altre:
	1517 90 93	--- Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sfornatura
1520 00 00	1520 00 00	Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose
1521	1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati::
1521 10 00	1521 10 00	- Cere vegetali

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1521 90	1521 90	- altri:
1521 90 00	1521 90 10	--Spermaceti, anche raffinati o colorati
	1521 90 91	--Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate:
	1521 90 99	---gregge
		---altre
1522 00	1522 00	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:
1522 00 00	1522 00 10	-Degras
1702	1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:
1702 50 00	1702 50 00	-Fruttosio chimicamente puro
1702 90	1702 90	-altri, compresi lo zucchero invertito, gli altri zuccheri e lo sciroppo di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50% di fruttosio:
1702 90 00	1702 90 10	--Maltosio chimicamente puro
1803	1803	Pasta di cacao, anche sgrassata:
1804 00 00	1804 00 00	Burro, grasso e olio di cacao
1806	1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:
1806 10	1806 10	- Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
1806 20	1806 20	-altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg, allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg
1806 32	1806 32	--non ripiene
1901	1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:
1901 10 30	ex1901 10 00	- Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto
19012000	1901 20 00	- Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905
1902	1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:
		-Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:
1902 11 00	1902 11 00	-- contenenti uova
1902 19	1902 19	-- altre:
1902 30	1902 30	- altre paste alimentari:
1902 40	1902 40	-Cuscus:
1903 00 00	1903 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili
1904	1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: « corn flakes »); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove
1904 10	1904 10	-Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:
1904 20	1904 20	-Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati:
190490	1904 90	-altre:
1905	1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:
1905 10 00	1905 10 00	-Pane croccante detto "Knäckebröt"
1905 20	1905 20	-Pane con spezie:
1905 40	1905 40	-Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati:
2001	2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2001 90	2001 90	-altri:
2001 90 90	2001 90 30	--Granturco dolce (zea mays var.saccharata)
	2001 90 40	--Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%
	2001 90 60	--Cuori di palma
2004	2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006
2004 10	2004 10	-Patate:
2004 10 00	2004 10 91	---altri:
2004 90	2004 90	---sotto forma di farine, semolino o fiocchi
2004 90 90	2004 90 10	-altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:
		--Granturco dolce (Zea mays var.saccharata)
2005	2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006
2005 20	2005 20	-Patate:
2005 20 00	2005 20 10	--sotto forma di farine, semolino o fiocchi
2008	2008	Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zucchero o d'altri dolcificanti o d'alcole, non nominate né comprese altrove:
2008 11	2008 11	-Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro
2008 11 00	2008 11 10	--Arachidi:
		---Burro di arachidi
		-altri, compresi miscugli, esclusi quella della sottovoce 2008 19:
2008 91 00	2008 91 00	--Cuori di palma
2008 99	2008 99	-altri:
2008 99 00		---senza aggiunta di alcole:
		----senza aggiunta di zuccheri:
	2008 99 85	-----Granturco, escluso il granturco dolce (zea mays var. saccharata)
	2008 99 91	-----Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%
2101	2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:
		-Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:
2101 11	2101 11	--Estratti, essenze e concentrati:
2101 12	2101 12	--Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè:
2101 20	2101 20	-Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:
2101 30	2101 30	-Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:
2102	2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:
2102 20	2102 20	-Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:
		--Lieviti morti:
2102 20 00	2102 20 11	---in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1kg o meno
	2102 20 19	---altri
	2102 20 90	--altri
2103	2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:
2103 10 00	2103 10 00	-Salsa di soia
2103 20 00	2103 20 00	- Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro
2103 30	2103 30	- Farina di senapa e senapa preparata:
2103 90	2103 90	-altri:
2103 90 10	2103 90 10	-- Chutney di mango liquido
	2103 90 30	-- Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2% vol e inferiore o uguale a 49,2% vol e contenenti da 1,5% a 6%, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4% a 10% di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2104	2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:
2104 20 00	2104 20 00	- Preparazioni alimentari composte omogeneizzate
2106	2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
2106 10	2106 10	- Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:
2106 10 00	2106 10 20	--non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola
	2106 10 80	--altri
2201	2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve:
2201 90 00	2201 90 00	-altre
2202	2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:
2202 10 00	2202 10 00	- Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti
2205	2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche:
2205 10	2205 10	- in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:
2205 90	2205 90	-altri:
2207	2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80%vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:
2208	2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:
2208 20 00	2208 20	- Acquaviti di vino o di vinacce
2208 90 00	2208 90	- altri:
2402	2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco
2402 10 00	2402 10 00	- Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco
2402 20	2402 20	-Sigarette contenenti tabacco:
2402 90 00	2402 90 00	-altri
2403	2403	Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi « omogeneizzati » o « ricostituiti »; estratti e sughetti di tabacco:
2403 10	2403 10	-Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione:
2403 91 00	2403 91 00	-- Tabacchi « omogeneizzati » o « ricostituiti »
2403 99	2403 99	--altri:

PROTOCOLLO N. 6
RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E AI
METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Articolo 1 Definizioni

TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

- Articolo 2 Requisiti di carattere generale
- Articolo 3 Cumulo bilaterale dell'origine
- Articolo 4 Cumulo con i materiali originari del Marocco o della Tunisia
- Articolo 5 Cumulo delle lavorazioni o delle trasformazioni
- Articolo 6 Prodotti interamente ottenuti
- Articolo 7 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
- Articolo 8 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
- Articolo 9 Unità da prendere in considerazione
- Articolo 10 Accessori, pezzi di ricambio e utensili
- Articolo 11 Assortimenti
- Articolo 12 Elementi neutri

TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI

- Articolo 13 Principio della territorialità
- Articolo 14 Trasporto diretto
- Articolo 15 Esposizioni

- TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE DEI DAZI DOGANALI
- Articolo 16 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi
- TITOLO V PROVA DELL'ORIGINE
- Articolo 17 Requisiti di carattere generale
 - Articolo 18 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1
 - Articolo 19 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1
 - Articolo 20 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1
 - Articolo 21 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza
 - Articolo 22 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura
 - Articolo 23 Esportatore autorizzato
 - Articolo 24 Validità della prova dell'origine
 - Articolo 25 Presentazione della prova dell'origine
 - Articolo 26 Importazioni con spedizioni scaglionate
 - Articolo 27 Esonero dalla prova dell'origine
 - Articolo 28 Dichiarazione del fornitore e scheda di informazione
 - Articolo 29 Documenti giustificativi
 - Articolo 30 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi
 - Articolo 31 Discordanze ed errori formali
 - Articolo 32 Importi espressi in euro
- TITOLO VI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
- Articolo 33 Assistenza reciproca
 - Articolo 34 Controllo delle prove dell'origine
 - Articolo 35 Composizione delle controversie
 - Articolo 36 Sanzioni
 - Articolo 37 Zone franche

TITOLO VII CEUTA E MELILLA

- Articolo 38 Applicazione del protocollo
- Articolo 39 Condizioni particolari

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 40 Modifiche del protocollo
- Articolo 41 Comitato di cooperazione doganale
- Articolo 42 Applicazione del protocollo
- Articolo 43 Intese con il Marocco e la Tunisia
- Articolo 44 Merci in transito o in deposito

ALLEGATI

- Allegato I Note introduttive all'elenco dell'allegato II
- Allegato II Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario
- Allegato III Certificato di circolazione EUR.1 e domanda di certificato di circolazione EUR.1
- Allegato IV Dichiarazione su fattura
- Allegato V Modello di dichiarazione del fornitore
- Allegato VI Scheda di informazione
- Allegato VII Dichiarazioni comuni

TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ARTICOLO 1
Definizioni

Ai fini del presente protocollo:

- a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio o le operazioni specifiche;
- b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
- c) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
- d) per "merci" si intendono sia i materiali, sia i prodotti;
- e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato ai sensi dell'accordo del 1994 relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana);
- f) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante - nella Comunità o in Algeria - nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

- g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o in Algeria;
- h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore di detti materiali come definito, mutatis mutandis, alla lettera g);
- i) per "valore aggiunto" si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di tutti i materiali utilizzati non originari del paese in cui sono ottenuti i prodotti;
- j) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo "sistema armonizzato" o "SA";
- k) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;
- l) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;
- m) il termine "territori" comprende le acque territoriali.

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

ARTICOLO 2

Requisiti di carattere generale

1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Comunità:
 - a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 6;
 - b) i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 7.

2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari dell'Algeria:
 - a) i prodotti interamente ottenuti in Algeria ai sensi dell'articolo 6;
 - b) i prodotti ottenuti in Algeria in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Algeria di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 7.

ARTICOLO 3

Cumulo bilaterale dell'origine

1. I materiali originari della Comunità incorporati in un prodotto ottenuto in Algeria si considerano materiali originari dell'Algeria. Non è necessario a tal fine che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 1.
2. I materiali originari dell'Algeria incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunità si considerano materiali originari della Comunità. Non è necessario a tal fine che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 1.

ARTICOLO 4

Cumulo con i materiali originari del Marocco o della Tunisia

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e dei paragrafi 3 e 4, i materiali originari del Marocco o della Tunisia ai sensi del protocollo n. 4 allegato all'accordo tra la Comunità e questi paesi sono considerati originari della Comunità, a condizione che questi materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni oltre a quelle di cui all'articolo 8, paragrafo 1. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), e dei paragrafi 3 e 4, i materiali originari del Marocco o della Tunisia ai sensi del protocollo n. 4 allegato all'accordo tra la Comunità e questi paesi sono considerati originari dell'Algeria, a condizione che questi materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni oltre a quelle di cui all'articolo 8, paragrafo 1. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 relative ai materiali originari della Tunisia si applicano unicamente quando gli scambi tra la Comunità e la Tunisia e tra l'Algeria e la Tunisia sono disciplinati da norme di origine identiche.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 relative ai materiali originari del Marocco si applicano unicamente quando gli scambi tra la Comunità e il Marocco e tra l'Algeria e il Marocco sono disciplinati da norme di origine identiche.

ARTICOLO 5

Cumulo delle lavorazioni o delle trasformazioni

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in Algeria, oppure, quando sussistano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, in Marocco o in Tunisia, si considerano effettuate nella Comunità se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive nella Comunità.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), le lavorazioni o le trasformazioni effettuate nella Comunità, oppure, quando sussistano le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, in Marocco o in Tunisia, si considerano effettuate in Algeria se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in Algeria.

3. I prodotti originari ottenuti in uno o più Stati di cui ai paragrafi 1 e 2 o nella Comunità sono considerati prodotti originari dello Stato in questione o della Comunità, dove è avvenuta l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che detta lavorazione o trasformazione vada al di là di quelle contemplate dall'articolo 8.

ARTICOLO 6

Prodotti interamente ottenuti

1. Si considerano "interamente ottenuti" nella Comunità o in Algeria:
 - a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
 - b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
 - c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
 - d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
 - e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
 - f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità o dell'Algeria, con le loro navi;
 - g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);

- h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;
 - i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
 - j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché la Comunità o l'Algeria abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
 - k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).
2. Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:
- a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o in Algeria,
 - b) che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o dell'Algeria,
 - c) che appartengono, in misura non inferiore al 50%, a cittadini di Stati membri della Comunità o dell'Algeria, o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunità o dell'Algeria e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati;
 - d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunità o dell'Algeria;

- e) e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75%, di cittadini di Stati membri della Comunità o dell'Algeria.

ARTICOLO 7

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:

- a) il loro valore totale non superi il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto;
- b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell'elenco relative al valore massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano, fatte salve le disposizioni dell'articolo 8.

ARTICOLO 8

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 7, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

- a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);
- b) le semplici operazioni di spolveratura, vaglio o cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;
- c)
 - i) il cambiamento di imballaggi, la scomposizione e composizione di confezioni;
 - ii) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone, su tavolette ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- d) l'apposizione di marchi, etichette o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;

- e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunità o dell'Algeria;
- f) il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo;
- g) il cumulo di due o più operazioni di cui nelle lettere da a) a f);
- h) la macellazione degli animali.

2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o in Algeria su quel prodotto.

ARTICOLO 9

Unità da prendere in considerazione

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

- a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;

b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.

2. Ogniqualvolta, ai sensi della regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

ARTICOLO 10

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

ARTICOLO 11

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

ARTICOLO 12

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

- a) energia e combustibile;
- b) impianti e attrezzature;
- c) macchine e utensili;
- d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

ARTICOLO 13

Principio della territorialità

1. Le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità o in Algeria, fatti salvi gli articoli 4 e 5.

2. Le merci originarie esportate dalla Comunità o dall'Algeria verso un altro paese e successivamente reimportate nella Comunità in Algeria, fatti salvi gli articoli 4 e 5, sono considerate non originarie, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

- a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate;
- b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

ARTICOLO 14

Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati direttamente tra la Comunità e l'Algeria o attraverso i territori degli altri paesi di cui agli articoli 4 e 5. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari possono essere trasportati mediante condotte attraverso territori diversi da quelli della Comunità o dell'Algeria.

2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:
- a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito; oppure
 - b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:
 - i) una descrizione esatta dei prodotti,
 - ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati, e
 - iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; oppure,
 - c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

ARTICOLO 15

Esposizioni

1. I prodotti originari diversi da quelli di cui agli articoli 4 e 5 spediti per un'esposizione in un altro paese e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità o in Algeria beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

- a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunità o dall'Algeria nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
- b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a un destinatario nella Comunità o in Algeria;
- c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;
- d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata ai sensi delle disposizioni del titolo V, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV
RESTITUZIONE O ESENZIONE

ARTICOLO 16

Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità o dell'Algeria o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 4 e 5, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine ai sensi delle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunità o in Algeria, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella Comunità o in Algeria ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.
3. L'esportatore di prodotti coperto da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti ai sensi dell'articolo 10, e degli assortimenti definiti ai sensi dell'articolo 11, se tali articoli sono non originari.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1-4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l'accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione conformemente alle disposizioni del presente accordo.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per sei anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.

7. Fatto salvo il paragrafo 1, a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo l'Algeria può chiedere che siano previste la restituzione o l'esenzione per i dazi doganali o per le tasse di effetto equivalente applicabili ai materiali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti originari, in conformità delle seguenti disposizioni:

- a) ai prodotti dei capitoli 25-49 e 64-97 del sistema armonizzato viene applicato un dazio doganale del 5% oppure, se inferiore, il dazio in vigore in Algeria;
- b) ai prodotti dei capitoli 50-63 del sistema armonizzato viene applicato un dazio doganale del 10% oppure, se inferiore, il dazio in vigore in Algeria.

Le disposizioni del presente paragrafo saranno rivedute prima che scada il periodo transitorio di cui all'articolo 6 dell'accordo.

TITOLO V
PROVA DELL'ORIGINE

ARTICOLO 17

Requisiti di carattere generale

1. I prodotti originari della Comunità importati in Algeria e i prodotti originari dell'Algeria importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni del presente accordo su presentazione:
 - a) di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III oppure
 - b) nei casi di cui all'articolo 22, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo è riportato nell'allegato IV, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in seguito denominata "dichiarazione su fattura") che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione.

2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 27 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni del presente accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

ARTICOLO 18

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1

1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato III del presente protocollo. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto il presente accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.
3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.
4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità o dell'Algeria se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, dell'Algeria o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 4 e 5 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

5. Le autorità doganali che rilasciano il certificato adottano tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tale scopo esse hanno facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

6. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 dev'essere indicata nella casella 11 del certificato.

7. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

ARTICOLO 19

Rilascio a posteriori del certificato di circolazione delle merci EUR.1

1. In deroga all'articolo 18, paragrafo 7, il certificato di circolazione delle merci EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

- a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se
- b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione delle merci EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione delle merci EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.

3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione delle merci EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

4. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

ES	"EXPEDIDO A POSTERIORI"
DA	"UDSTEDT EFTERFØLGENDE"
DE	"NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT"
EL	"ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ"
EN	"ISSUED RETROSPECTIVELY"
FR	"DÉLIVRÉ A POSTERIORI"
IT	"RILASCIATO A POSTERIORI"
NL	"AFGEGEVEN A POSTERIORI"
PT	"EMITIDO A POSTERIORI"
FI	"ANNETTU JÄLKIKÄTEEN"
SV	"UTFÄRDAT I EFTERHAND"
DZ	" و سلمت لاحقاً "

5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato di circolazione delle merci EUR.1.

ARTICOLO 20

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione delle merci EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:

ES	"DUPLICADO"
DA	"DUPLIKAT"
DE	"DUPLIKAT"
EL	"ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ"
EN	"DUPLICATE"
FR	"DUPLICATA"
IT	"DUPLICATO"
NL	"DUPLICAAT"
PT	"SEGUNDA VIA"
FI	"KAKSOISKAPPALE"
SV	"DUPLIKAT"
DZ	" نسخة "

3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1.

4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

ARTICOLO 21

Rilascio dei certificati EUR.1 sulla base di una prova dell'origine
rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o in Algeria, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o in Algeria. I certificati EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

ARTICOLO 22

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:
 - a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23, oppure
 - b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6.000 EUR.
2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, dell'Algeria o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 4 e 5 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

4. La dichiarazione su fattura dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite nel suddetto allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.

5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni all'autorità doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione non più tardi di due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

ARTICOLO 23

Esportatore autorizzato

1. Le autorità doganali del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, in seguito denominato "esportatore autorizzato", che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi del presente accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate.
3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.
4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.
5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

ARTICOLO 24

Validità della prova dell'origine

1. La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.
2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

ARTICOLO 25

Presentazione della prova dell'origine

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione secondo le procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono richiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione del presente accordo.

ARTICOLO 26

Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a) del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci nn. 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

ARTICOLO 27

Esonero dalla prova dell'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.
2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.
3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1.200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

ARTICOLO 28

Dichiarazione del fornitore e scheda di informazione

1. Allorché viene rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o viene compilata una dichiarazione su fattura per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in uno o più paesi di cui all'articolo 5 senza avere acquisito carattere originario a titolo preferenziale, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci a norma del presente articolo. L'esportatore dello Stato di provenienza deve inserire la dichiarazione suddetta, il cui modello figura all'allegato V, nella fattura commerciale relativa ai prodotti in questione o allegarla a tale fattura.
2. L'ufficio doganale competente può tuttavia chiedere all'esportatore di presentare la scheda di informazione di cui al paragrafo 3, il cui modello figura nell'allegato VII del presente protocollo, per controllare l'autenticità delle informazioni contenute nella dichiarazione di cui al paragrafo 1 o per ottenere informazioni supplementari.
3. La scheda di informazione sui prodotti utilizzati viene fornita su richiesta dell'esportatore dei prodotti in questione, nel caso di cui al paragrafo 2 o su iniziativa dell'esportatore stesso, dall'ufficio doganale competente dello Stato in cui sono stati esportati i prodotti. La scheda viene redatta in due copie, una delle quali viene consegnata al richiedente che provvede a trasmetterla all'esportatore dei prodotti definitivamente ottenuti o all'ufficio doganale che richiede il certificato di circolazione delle merci EUR.1 per i prodotti in questione. La seconda copia viene conservata per almeno tre anni dall'ufficio doganale che l'ha rilasciata.

ARTICOLO 29

Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 18, paragrafo 3, e all'articolo 22, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunità, dell'Algeria o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 4 e 5 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in:

- a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
- b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Algeria, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
- c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunità o in Algeria, rilasciati o compilati nella Comunità o in Algeria, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
- d) certificati di circolazione delle merci EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Algeria ai sensi del presente protocollo, o in uno degli altri paesi di cui agli articoli 4 e 5, in conformità di norme d'origine identiche alle norme del presente protocollo;

- e) dichiarazioni del fornitore e schede di informazione da cui risultino la lavorazione o la trasformazione subita dai materiali utilizzati per la fabbricazione delle merci in questione, compilate nei paesi di cui all'articolo 4 ai sensi delle disposizioni del presente protocollo.

ARTICOLO 30

Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 18, paragrafo 3.
2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 22, paragrafo 3.
3. Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione delle merci EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 18, paragrafo 2.
4. Le autorità doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione delle merci EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.

ARTICOLO 31

Discordanze ed errori formali

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

ARTICOLO 32

Importi espressi in euro

1. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 27, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nella moneta nazionale degli Stati membri della Comunità, dell'Algeria o degli altri paesi di cui agli articoli 4 e 5, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati.
2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b) o dell'articolo 27, paragrafo 3 in base alla valuta utilizzata nella fattura, secondo l'importo fissato dal paese in questione.

3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Tali importi sono comunicati alla Commissione delle Comunità europee entro il 15 ottobre e si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione delle Comunità europee notifica gli importi a tutti i paesi interessati.

4. Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5% dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, non si traduca in un aumento inferiore al 15% del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.

5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal Comitato di associazione su richiesta della Comunità o dell'Algeria. Nel procedere a detta revisione, il Comitato di associazione tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

TITOLO VI
MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 33

Assistenza reciproca

1. Le autorità doganali degli Stati membri della Comunità europea e dell'Algeria si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.

2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e l'Algeria si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

ARTICOLO 34

Controllo delle prove dell'origine

1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniquale volta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.
3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di chiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore, nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.
4. Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunità, dell'Algeria o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4 e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

7. Il controllo a posteriori delle schede di informazione di cui all'articolo 28 viene effettuato nei casi di cui al paragrafo 1 secondo metodi analoghi a quelli specificati ai paragrafi 2-6.

ARTICOLO 35

Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 34 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del presente protocollo vengono sottoposti al Comitato di cooperazione doganale.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese.

ARTICOLO 36

Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

ARTICOLO 37

Zone franche

1. La Comunità e l'Algeria adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o dell'Algeria importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione delle merci EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

TITOLO VII

CEUTA E MELILLA

ARTICOLO 38

Applicazione del protocollo

1. L'espressione "la Comunità" utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla.

2. I prodotti originari dell'Algeria importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità, ai sensi del protocollo 2 dell'atto di adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese. L'Algeria riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dal presente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunità e originari della Comunità.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 39.

ARTICOLO 39

Condizioni particolari

1. Purché siano stati trasportati direttamente a norma dell'articolo 14, si considerano:
 - 1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:
 - a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;
 - b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che:
 - i) tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 7, oppure

- ii) tali prodotti siano originari dell'Algeria o della Comunità, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 8;
- 2) prodotti originari dell'Algeria:
- a) i prodotti interamente ottenuti in Algeria;
 - b) i prodotti ottenuti in Algeria nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che:
 - i) tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 7, oppure
 - ii) tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture "Algeria" o "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura.

4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 40
Modifiche del protocollo

Il Consiglio di associazione può decidere di apportare modifiche alle disposizioni del presente protocollo su richiesta di una delle parti o del Comitato di cooperazione doganale.

ARTICOLO 41
Comitato di cooperazione doganale

1. È istituito un Comitato di cooperazione responsabile della cooperazione amministrativa necessaria per un'applicazione corretta e uniforme del presente protocollo e di tutti gli altri compiti che gli potranno essere affidati nel settore doganale.

2. Il Comitato è composto di esperti doganali degli Stati membri e di funzionari dei servizi della Commissione delle Comunità europee competenti per le questioni doganali, da una parte, e di esperti doganali dell'Algeria, dall'altra.

ARTICOLO 42

Applicazione del protocollo

La Comunità e l'Algeria adottano le misure necessarie all'attuazione del presente protocollo secondo le rispettive competenze.

ARTICOLO 43

Intese con il Marocco e la Tunisia

Le parti contraenti adottano le disposizioni necessarie per concludere intese con il Marocco e la Tunisia che consentano l'applicazione del presente protocollo. Esse si informano reciprocamente delle misure adottate a tal fine.

ARTICOLO 44

Merci in transito o in deposito

Le disposizioni dell'accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore del presente accordo, si trovano in transito nel territorio della Comunità o dell'Algeria oppure in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca, a condizione che vengano presentati - entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data - alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato EUR.1, rilasciato a posteriori dalle autorità competenti dello Stato di esportazione, nonché i documenti dai quali risulta che le merci sono state oggetto di trasporto diretto.

PROTOCOLLO N. 6

ALLEGATO I

Note introduttive all'elenco dell'allegato II

Nota 1:

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 7 del protocollo.

Nota 2:

- 2.1 Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da "ex"; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.
- 2.2 Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
- 2.3 Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.

- 2.4 Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

Nota 3:

- 3.1 Le disposizioni dell'articolo 7 del protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale dove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nella Comunità o in Algeria.

Ad esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40% del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da "sbozzi di forgia di altri acciai legati" della voce ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

- 3.2 La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.
- 3.3 Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l'impiego di "materiali di qualsiasi voce", si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, l'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ..." significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.
- 3.4 Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali. Ovviamente, ciò non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.

Ad esempio:

La regola per i tessuti di cui alle voci SA da 5208 a 5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si devono utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

- 3.5 Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2. per quanto riguarda i tessili).

Ad esempio:

La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio precedente di lavorazione.

Ad esempio:

Nel caso di un capo di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se è previsto che questo tipo di articolo possa essere ottenuto unicamente a partire da filati non originari, non è possibile utilizzare "tessuti non tessuti", nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza da utilizzare dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

3.6 Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. È ovvio che le percentuali specifiche applicabili a prodotti particolari non devono essere superate a causa di queste disposizioni.

Nota 4:

4.1 Quando viene utilizzata nell'elenco, l'espressione "fibre naturali" definisce le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche e deve essere limitata alle fibre che si trovano in un qualsiasi stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

4.2 Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.

4.3 Nell'elenco, le espressioni "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano i materiali che non sono classificati nei capitoli 50-63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

4.4 Nell'elenco, per "fibre in fiocco sintetiche o artificiali" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 5:

- 5.1 Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10% del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).
- 5.2 Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta;
- lana;
- peli grossolani di animali;
- peli fini di animali;
- crine di cavallo;
- cotone;
- carta e materiali per la fabbricazione della carta;
- lino;
- canapa;
- iuta ed altre fibre tessili liberiane;
- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;
- cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;
- filamenti sintetici;
- filamenti artificiali;

- fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;
- fibre sintetiche in fiocco di poliestere;
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
- fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
- fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;
- fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene;
- fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile;
- altre fibre sintetiche in fiocco;
- fibre artificiali in fiocco di viscosa;
- altre fibre artificiali in fiocco;
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;
- prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;
- altri prodotti di cui alla voce 5605.

Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10%, in peso, del filato.

Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10% del peso del tessuto.

Ad esempio:

Una superficie tessile "tuffed" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Ad esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

Ad esempio:

Un tappeto con ciuffi di filati artificiali e ciuffi di filati di cotone e il dorso di iuta è un prodotto misto, poiché sono stati utilizzati tre materiali tessili di base. Si può quindi utilizzare qualsiasi materiale non originario ad uno stadio di lavorazione successivo a quello consentito dalla regola, a condizione che il peso globale di tali materiali non superi il 10% del peso del materiale tessile del tappeto. Perciò, il dorso di iuta, e/o i filati artificiali potrebbero essere importati a tale stadio di lavorazione, purché siano rispettati i limiti di peso.

5.3 Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti", la tolleranza è del 20% per tali filati.

5.4 Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica," la tolleranza per tale nastro è del 30%.

Nota 6:

6.1 Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8% del prezzo franco fabbrica del prodotto.

6.2 Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli 50-63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

Ad esempio:

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli 50-63, né l'uso di cerniere lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili.

6.3 Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli 50-63.

Nota 7:

7.1 I "trattamenti specifici" relativi alle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:

- a) distillazione sotto vuoto;
- b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
- c) cracking;

- d) reforming;
- e) estrazione mediante solventi selettivi;
- f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
- g) polimerizzazione;
- h) alchilazione;
- i) isomerizzazione.

7.2 I "trattamenti specifici" relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

- a) distillazione sotto vuoto;
- b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto¹;
- c) cracking;
- d) reforming;
- e) estrazione mediante solventi selettivi;

- f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
- g) polimerizzazione;
- h) alchilazione;
- ij) isomerizzazione;
- k) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85% il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
- l) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;
- m) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l' "hydrofinishing" o la decolorazione);

- n) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30% a 300° C, secondo il metodo ASTM D 86;
 - o) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza;
 - p) solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dell'ozocerite, della cera di lignite o di torba, della paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.
- 7.3 Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.
-

PROTOCOLLO N. 6

ALLEGATO II

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE
SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO
POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall'accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell'accordo.

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari	
(1)	(2)	(3)	(4)
capitolo 1	Animali vivi	Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti	
capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati sono interamente ottenuti	
capitolo 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex capitolo 4 0403	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi: Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti, - tutti i succhi di frutta (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 utilizzati sono originari, e - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 5 ex 0502	Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi: Setole di maiale o di cinghiale, preparate	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati sono interamente ottenuti Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole di maiale o di cinghiale	
capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti, e - il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	(4)
capitolo 7	Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti	
capitolo 8	Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni	Fabbricazione in cui: - tutti i frutti utilizzati sono interamente ottenuti, e - il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 9	Caffè, tè, mate e spezie, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati sono interamente ottenuti	
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
0902	Tè, anche aromatizzato	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
ex 0910	Miscugli di spezie	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
capitolo 10	Cereali	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento, esclusi	Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzati sono interamente ottenuti	
ex 1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, sgranati	Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708	
capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati sono interamente ottenuti	
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gomme-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: - mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati - altri	Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 14	Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex capitolo 15	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	o (4)
1501	Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503: - grassi di ossa o grassi di cascami - altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506 Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207	
1502	Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503: - grassi di ossa o grassi di cascami - altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 oppure da ossa della voce 0506 Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti	
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: - frazioni solide - altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504 Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex 1505	Lanolina raffinata	Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505	
1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: - frazioni solide - altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506 Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti	
da 1507 a 1515	Oli vegetali e loro frazioni: - oli di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di babassù, di tung (di abasin), di oleococca e di oiticica, cera di mirica e cera del Giappone, frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana - frazioni solide, escluse quelle dell'olio di jojoba - altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515 Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	(4)
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati	Fabbricazione in cui:	
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati sono interamente ottenuti, e - tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Tuttavia, possono essere utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513	
capitolo 16	Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	Fabbricazione: - a partire da animali del capitolo 1, e/o - in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex capitolo 17	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: - maltosio o fruttosio chimicamente puri - altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti - altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702 Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono originari	
ex 1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	o (4)
capitolo 18	Cacao e sue preparazioni	Fabbricazione:	
1901	<p>Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:</p> <ul style="list-style-type: none"> - estratti di malto - altri 	<p>Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10</p> <p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	
1902	<p>Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contenenti, in peso, 20 % o meno di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi - contenenti, in peso, più di 20 % di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi 	<p>Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il frumento duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti, e - tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti 	
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecola, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	o (4)
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione:	
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11	
ex capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante, esclusi	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati sono interamente ottenuti	
ex 2001	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 2004 e ex 2005	Patate sotto forma di farine, semolini o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
2006	Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2008	- Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole - Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco	Fabbricazione in cui il valore di tutti la frutta a guscio e semi oleosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati superi il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	o (4)
2009	<p>- altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate</p> <p>Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti</p>	<p>Fabbricazione:</p> <p>Fabbricazione:</p>	
<p>ex capitolo 21</p> <p>2101</p> <p>2103</p> <p>ex 2104</p> <p>2106</p>	<p>Preparazioni alimentari diverse, esclusi:</p> <p>Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati</p> <p>Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:</p> <p>- preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti</p> <p>- farina di senapa e senapa preparata</p> <p>Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati</p> <p>Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto</p> <p>Fabbricazione:</p> <p>- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e</p> <p>- in cui tutta la cicoria utilizzata è interamente ottenuta</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005</p> <p>Fabbricazione:</p> <p>- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e</p> <p>- in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici e aceti, esclusi:	Fabbricazione:	
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - in cui tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) sono originari	
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208, e - in cui tutti l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume	
2208	Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenente alcole di distillazione	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208, e - in cui tutti l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume	
ex capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 2301	Farine di balene; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), avente tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso	Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato è interamente ottenuto	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 2306	Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva, aventi tenore, in peso, di olio d'oliva superiore a 3 %	Fabbricazione in cui tutti le olive utilizzate sono interamente ottenute	
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Fabbricazione in cui: - tutti i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati sono originari, e - tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex capitolo 24	Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati sono interamente ottenuti	
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari	
ex 2403	Tabacco da fumo	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari	
ex capitolo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 2504	Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata	Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia	
ex 2515	Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm	
ex 2516	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm	
ex 2518	Dolomite calcinata	Calcinazione della dolomite non calcinata	
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato	
ex 2520	Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2524	Fibre di amianto	Fabbricazione a partire da minerale di amianto (concentrato di asbesto)	
ex 2525	Mica in polvere	Triturazione della mica o dei residui di mica	
ex 2530	Terre coloranti, calcinate o polverizzate	Calcinazione o triturazione di terre coloranti	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	(4)
capitolo 26	Minerali, scorie e ceneri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 2707	Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2709	Oli greggi di minerali bituminosi	Distillazione pirogenica dei minerali bituminosi	
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽²⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2711	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽³⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽⁴⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

¹ I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

² I trattamenti specifici sono esposti nella nota introduttiva 7.2.

³ I trattamenti specifici sono esposti nella nota introduttiva 7.2.

⁴ I trattamenti specifici sono esposti nella nota introduttiva 7.2.

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	(4)
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾	
2714	Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽²⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2715	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, "cut-backs")	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽³⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2805	"Mischmetall"	Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2811	Triossido di zolfo	Fabbricazione a partire da diossido di zolfo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2833	Solfato di alluminio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2840	Perborato di sodio	Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

¹ I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

² I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

³ I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	(4)
ex capitolo 29	Prodotti chimici organici, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2901	Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2902	Cicloparrfinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene, toluene e xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽²⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce differente da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2905	Alcolati metallici di questa voce e di etanolo	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2932	- Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

¹ I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

² I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	o (4)
2934 ex 2939	Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici Concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50 % o più di alcaloidi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 30 3002	Prodotti farmaceutici, esclusi: Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili: - Prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto - altri: -- Sangue umano -- Sangue animale preparato per usi terapeutici o profilattici -- Frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	(4)
3003 e 3004	<p>-- Emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline</p> <p>-- altri</p> <p>Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006):</p> <p>- ottenuti a partire da amiacina della voce 2941</p> <p>- altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, materiali corrispondenti alla presente descrizione possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione:</p> <p>- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p> <p>- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
ex 3006	Rifiuti farmaceutici elencati nella nota 4 k) di questo capitolo		
ex capitolo 31	<p>Concimi; esclusi:</p> <p>Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti:</p> <p>- nitrato di sodio</p> <p>- calciocianammide</p> <p>- solfato di potassio</p> <p>- solfato di magnesio e di potassio</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione:</p> <p>- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p> <p>- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	(4)
ex capitolo 32	Estratti per conchia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3201	Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati	Fabbricazione a partire da estratti per conchia di origine vegetale	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3205	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo ⁽¹⁾	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3203, 3204 e 3205. Tuttavia, materiali della voce 3205 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3301	Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti "concreti" o "assoluti"; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "enfleurage" o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un "gruppo" ⁽²⁾ diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

¹ La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.

² Per "gruppo" si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 3403	Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾ o Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3404	Cere artificiali e cere preparate: - a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici - altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi: - gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516, - gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823, e - i materiali della voce 3404 Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: - eteri ed esteri di amidi o di fecole - altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505 Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3507	Enzimi preparati non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

¹ I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	(4)
capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3701	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori: - pellicole a colori per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo, in caricatori - altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702. Tuttavia, materiali della voce 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3704	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 3701 a 3704	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 3801	- Grafite colloidale in sospensione nell'olio e grafite semicolloidale; pasta di carbonio per elettrodi - Grafite in forma di pasta, costituita da una miscela di più del 30 %, in peso, di grafite, e di oli minerali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3803	Tallol raffinato	Raffinazione di tallol greggio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3805	Essenza di trementina al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3806	"Gomme-esteri"	Fabbricazione a partire da acidi resinici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3807	Pece nera (pece di catrame vegetale)	Distillazione del catrame di legno	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3808	Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicidiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3810	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3811	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:		

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	o (4)
	- additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3812	- altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	Preparazioni dette "acceleranti di vulcanizzazione"; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3813	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3814	Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3818	Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3819	Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3820	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3822	Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali: - acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione - alcoli grassi industriali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	o (4)
3824	<p>Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i seguenti prodotti della presente voce: -- leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali -- acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri -- sorbitolo diverso da quello della voce 2905 -- solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali -- scambiatori di ioni -- composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche -- ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas -- acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante -- acidi solfonaftenici e loro sali insolubili in acqua e loro esteri -- oli di flemma e di Dippel -- miscele di sali aventi differenti anioni -- paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto - altri 	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
da 3901 a 3915	<p>Materie plastiche in forme primarie; cascami, ritagli e rottami di plastica esclusi i prodotti delle voci ex 3907 e 3912 per i quali la relativa regola è specificata in appresso:</p>		

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 3907	<ul style="list-style-type: none"> - prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero - altri - Copolimeri, ottenuti da policarbonati e copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) - Poliestere 	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽¹⁾ <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽²⁾</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽³⁾</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
3912 da 3916 a 3921	<p>Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie</p> <p>Semilavorati e lavori di plastica, esclusi quelli delle voci ex 3916, ex 3917, ex 3920 e ex 3921, per i quali le relative regole sono specificate in appresso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie - altri: -- prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁴⁾ 	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

¹ Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

² Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

³ Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

⁴ Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 3916 e ex 3917	-- altri Profilati e tubi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽¹⁾ Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3920	- Fogli e pellicole di ionomeri	Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3921	- Fogli di cellulosa rigenerata, di poliammidi o di polietilene Fogli di plastica, metallizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron ⁽²⁾	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 3922 a 3926	Articoli di plastica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 40	Gomma e lavori di gomma, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 4001	Lastre "crêpe" di gomma per suole	Laminazione di fogli "crêpe" di gomma naturale	
4005	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
4012	Pneumatici rigenerati o usati di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori ("flaps"), di gomma: - pneumatici, gomme piene o semipiene, rigenerate, di gomma - altri	Rigenerazione di pneumatici usati o di gomme piene o semipiene usate Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012	
ex 4017	Lavori di gomma indurita	Fabbricazione a partire da gomma indurita	

¹ Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

² Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico - misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmittometro di Gardner (fattore di opacità) - è inferiore al 2 %.

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	(4)
ex capitolo 41 ex 4102 da 4104 a 4106 4107, 4112 e 4113 ex 4114	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi: Pelli gregge di ovini, senza vello Cuoio e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciato o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati Cuoio preparato dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoio e pelli pergamenati, depilati, e cuoio preparato dopo la concia e cuoio e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114 Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoio e pelli, metallizzati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Slanatura di pelli di ovini Riconciatura di cuoio e pelli preconciati o Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 4104 a 4113 Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4106, a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 43 ex 4302 4303	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali, esclusi: Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite: - tavole, croci e manufatti simili - altri Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302	
ex capitolo 44 ex 4403 ex 4407	Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusi: Legno semplicemente squadrato Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrassato Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 4408	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa	Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa	
ex 4409	Legno, profilato, lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: - levigato o incollato con giunture di testa - liste e modanature	Levigatura o incollatura con giunture di testa Fabbricazione di liste o modanature	
da ex 4410 a ex 4413	Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	Fabbricazione di liste o modanature	
ex 4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato	
ex 4416	Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno	Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato	
ex 4418	- Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, di legno - Liste e modanature	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura ("shingles" e "shakes") di legno Fabbricazione di liste e modanature	
ex 4421	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscilli della voce 4409	
ex capitolo 45	Sughero e lavori di sughero, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
4503	Lavori in sughero naturale	Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501	
capitolo 46	Lavori di intreccio, da panierai o da stuoiaio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
capitolo 47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 4811	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	o (4)
4816	Carta carbone, carta detta "autocopiante" e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4818	Carta igienica	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
ex 4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4820	Blocchi di carta da lettere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
ex capitolo 49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
4909	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911	
4910	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare: - calendari del genere "perpetuo", o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone - altri	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	(4)
ex capitolo 50	Seta, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta	
da 5004 a ex 5006	Filati di seta e filati di cascami di seta	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta	
5007	Tessuti di seta o di cascami di seta: - contenenti fili di gomma - altri	Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽²⁾ Fabbricazione a partire da ⁽³⁾ : - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura - materiali chimici o paste tessili, o - carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 51	Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
da 5106 a 5110	Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine	Fabbricazione a partire da ⁽⁴⁾ : - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta	

¹ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

² Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

³ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁴ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	o (4)
da 5111 a 5113	Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine: - contenenti fili di gomma - altri	Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽¹⁾ Fabbricazione a partire da ⁽²⁾ : - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 52 da 5204 a 5207 da 5208 a 5212	Cotone, esclusi: Filati di cotone Tessuti di cotone: - contenenti fili di gomma - altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Fabbricazione a partire da ⁽³⁾ : - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽⁴⁾ Fabbricazione a partire da ⁽⁵⁾ : - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - carta o	

¹ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

² Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

³ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁴ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁵ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
<p>ex capitolo 53 da 5306 a 5308 da 5309 a 5311</p>	<p>Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi:</p> <p>Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta</p> <p>Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contenenti fili di gomma - altri 	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta <p>Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽²⁾</p> <p>Fabbricazione a partire da ⁽³⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> - filati di cocco, - filati di iuta, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, - carta <p>o</p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	

¹ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

² Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

³ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	(4)
da 5401 a 5406	Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta	
5407 e 5408	Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali: - contenenti fili di gomma - altri	Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽²⁾ Fabbricazione a partire da ⁽³⁾ : - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili	
da 5508 a 5511	Filati e filati per cucire	Fabbricazione a partire da ⁽⁴⁾ : - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta	
da 5512 a 5516	Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco: - contenenti fili di gomma	Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽⁵⁾	

¹ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

² Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

³ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁴ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁵ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	o (4)
	- altri	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 56 5602	Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi: Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: - feltri all'ago - altri	Fabbricazione a partire da ⁽²⁾ : - fibre naturali, - filati di cocco, - materiali chimici o paste tessili, - materiali per la fabbricazione della carta Fabbricazione a partire da ⁽³⁾ : - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili Tuttavia: - il filato di polipropilene della voce 5402, - le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o - i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da ⁽⁴⁾ : - fibre naturali, - fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o - materiali chimici o paste tessili	

¹ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

² Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

³ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁴ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	(4)
5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica: - fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili - altri	Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta	
5605	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	Fabbricazione a partire da ⁽²⁾ : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta	
5606	Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti "a catenella"	Fabbricazione a partire da ⁽³⁾ : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, - materiali chimici o paste tessili, o - materiali per la fabbricazione della carta	
capitolo 57	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili: - di feltro all'ago	Fabbricazione a partire da ⁽⁴⁾ : - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili Tuttavia: - i filati di polipropilene della voce 5402, - le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, o - i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto	

¹ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

² Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

³ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁴ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	o (4)
	<p>- di altri feltri</p> <p>- altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili <p>Fabbricazione a partire da ⁽²⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> - filati di cocco o di iuta, - filati di filamenti sintetici o artificiali, - fibre naturali, o - fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura <p>Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto</p>	
<p>ex capitolo 58</p> <p>5805</p> <p>5810</p>	<p>Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma - altri <p>Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati</p> <p>Ricami in pezza, in strisce o in motivi</p>	<p>Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽³⁾</p> <p>Fabbricazione a partire da ⁽⁴⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili <p>o</p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto</p> <p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 	

¹ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

² Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

³ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁴ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	o	(4)
5901	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco e trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria	Fabbricazione a partire da filati		
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa: - contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili - altri	Fabbricazione a partire da filati Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili		
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da filati o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati	Fabbricazione a partire da filati ⁽¹⁾		
5905	Rivestimenti murali di materie tessili: - impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie - altri	Fabbricazione a partire da filati Fabbricazione a partire da ⁽²⁾ : - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili o		

¹ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

² Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	o (4)
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902: - tessuti a maglia	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da (¹): - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili	
5907	- altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili - altri Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	Fabbricazione a partire da materiali chimici Fabbricazione a partire da filati Fabbricazione a partire da filati o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5908	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate: - reticelle ad incandescenza, impregnate - altri	Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
da 5909 a 5911	Manufatti tessili per usi industriali: - dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911	Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310	

¹ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	o (4)
	<p>- tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911</p> <p>- altri</p>	<p>Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> - filati di cocco, - i materiali seguenti: <ul style="list-style-type: none"> -- filati di politetrafluoroetilene ⁽²⁾, -- filati di poliammide, ritorti e spalmati, impregnati o coperti di resina fenolica, -- filati di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di metafenilendiammina e di acido isoftalico, -- monofilati di politetrafluoroetilene ⁽³⁾, -- filati di fibre tessili sintetiche in poli(p-fenilentereftalamide), -- filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spirali di filati acrilici ⁽⁴⁾, -- monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1,4-cicloesandietanolo e di acido isoftalico, -- fibre naturali, -- fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o -- materiali chimici o paste tessili <p>Fabbricazione a partire da ⁽⁵⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> - filati di cocco, - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili 	
capitolo 60	Stoffe a maglia	<p>Fabbricazione a partire da ⁽⁶⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili 	
capitolo 61	<p>Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:</p> <p>- ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta</p>	<p>Fabbricazione a partire da filati ⁽⁷⁾⁽⁸⁾</p>	

¹ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

² L'uso di questo prodotto è limitato alla fabbricazione di tessuti del tipo utilizzato nelle macchine per cartiere.

³ L'uso di questo prodotto è limitato alla fabbricazione di tessuti del tipo utilizzato nelle macchine per cartiere.

⁴ L'uso di questo prodotto è limitato alla fabbricazione di tessuti del tipo utilizzato nelle macchine per cartiere.

⁵ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁶ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁷ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁸ Cfr. la nota introduttiva 6.

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	(4)
	- altri	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili	
ex capitolo 62 ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 e ex 6211	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi: Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bébés) ed altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli (bébés), ricamati	Fabbricazione a partire da filati ⁽²⁾ ⁽³⁾ Fabbricazione a partire da filati ⁽⁴⁾ o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁵⁾	
ex 6210 e ex 6216	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Fabbricazione a partire da filati ⁽⁶⁾ o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁷⁾	
6213 e 6214	Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: - ricamati	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾ o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽¹⁰⁾	
	- altri	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾ o Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofinissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammento e slappolatura), a condizione che il valore di tutti i merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

¹ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

² Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

³ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁴ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁵ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁶ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁷ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁸ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁹ Cfr. la nota introduttiva 6.

¹⁰ Cfr. la nota introduttiva 6.

¹¹ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

¹² Cfr. la nota introduttiva 6.

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	(4)
6217	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212 - ricamati - equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato - tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati - altri	Fabbricazione a partire da filati ⁽¹⁾ o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽²⁾ Fabbricazione a partire da filati ⁽³⁾ o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽⁴⁾ Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da filati ⁽⁵⁾	
ex capitolo 63 da 6301 a 6304	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci, esclusi: Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento: - in feltro, non tessuti - altri: -- ricamati -- altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Fabbricazione a partire da ⁽⁶⁾ : - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili Fabbricazione da filati semplici, grezzi ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾ o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da filati semplici, grezzi ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾ Fabbricazione a partire da ⁽¹¹⁾ : - fibre naturali, - fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o - materiali chimici o paste tessili	
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio		

¹ Cfr. la nota introduttiva 6.

² Cfr. la nota introduttiva 6.

³ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁴ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁵ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁶ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁷ Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

⁸ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁹ Cfr. la nota introduttiva 6.

¹⁰ Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

¹¹ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	(4)
6306	Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio: - non tessuti - altri	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ (²): - fibre naturali, o - materiali chimici o paste tessili Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ⁽³⁾ (⁴)	
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
ex capitolo 64	Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406	
6406	Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a soles diverse dalle soles esterne); soles interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 65	Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
6503	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili ⁽⁵⁾	
6505	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili ⁽⁶⁾	

¹ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

² Cfr. la nota introduttiva 6.

³ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁴ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁵ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁶ Cfr. la nota introduttiva 6.

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	(4)
ex capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 6803	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata	
ex 6812	Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	
ex 6814	Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altri materiali	Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)	
capitolo 69	Prodotti ceramici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 70	Vetro e lavori di vetro, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 7003, ex 7004 e ex 7005	Vetro con strati non riflettenti	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7006	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie: - lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttori secondo gli standard del SEMII ⁽¹⁾ - altri	Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della voce 7006 Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7008	Vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	

¹ SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	o (4)
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampole ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro soffiato a mano non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 7019	Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati	Fabbricazione a partire da: - stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), e - lana di vetro	
ex capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 7101	Perle fini o coltivate, assortite e infilate temporaneamente per comodità di trasporto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 7102, ex 7103 e ex 7104	Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate	Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate	
7106, 7108 e 7110	Metalli preziosi: - greggi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106, 7108 o 7110 o Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 o Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 7107, ex 7109 e ex 7111	- semilavorati o in polvere Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi	
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7117	Minuterie di fantasia	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 72	Ghisa, ferro e acciaio, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205	
da 7208 a 7216	Prodotti laminati piatti, vergella o bordone, barre, profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206	
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207	
ex 7218, da 7219 a 7222	Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218	
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218	
ex 7224, da 7225 a 7228	Semiprodotti, prodotti laminati piatti e vergella o bordone, barre e profilati in altri acciai legati, barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224	
7229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224	
ex capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 7301	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	o (4)
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio; rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	
7304, 7305 e 7306 ex 7307	Tubi e profilati cavi, di ferro o di acciaio Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224 Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non superi il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7308 ex 7315	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni Catene antisdrucchiolevoli	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 74	Rame e lavori di rame, esclusi:	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7401	Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
7402	Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
7403	Rame raffinato e leghe di rame, greggio:		

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	o	(4)
7404	- rame raffinato	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		
	- leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi	Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami e rottami di rame		
	Cascami ed avanzi di rame	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		
7405	Leghe madri di rame	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		
ex capitolo 75 da 7501 a 7503	Nichel e lavori di nichel, esclusi: Metalline di nichel, "sinters" di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami ed avanzi di nichel	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		
ex capitolo 76 7601	Alluminio e lavori di alluminio, esclusi: Alluminio greggio	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto		
7602	Cascami ed avanzi di alluminio	o Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto		

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 7616	Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 77	Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato		
ex capitolo 78	Piombo e lavori di piombo, esclusi:	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7801	Piombo greggio: - piombo raffinato - altro	Fabbricazione a partire da piombo d'opera Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i cascami e i rottami di piombo della voce 7802 non possono essere utilizzati	
7802	Cascami ed avanzi di piombo	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 79	Zinco e lavori di zinco, esclusi:	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7901	Zinco greggio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i cascami e i rottami di zinco della voce 7902 non possono essere utilizzati	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	(4)
7902	Cascami ed avanzi di zinco	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 80	Stagno e lavori di stagno, esclusi:	Fabbricazione:	
8001	Stagno greggio	- a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8002 e 8007	Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati	
capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie: - altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie - altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex capitolo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	(4)
8208	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati	
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati	
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati	
ex capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 8302	Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8306	Statuette ed altri oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi, esclusi:	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 8401	Elementi combustibili per reattori nucleari	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto (¹)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8402	Caldaje a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette "ad acqua surriscaldata"	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8403 e ex 8404	Caldaje per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 8403 e 8404	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8406	Turbine a vapore	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semidiesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8412	Altri motori e macchine motrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8413	Pompe volumetriche rotative	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

¹ Questa regola è applicabile fino al 31.12.2005.

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 8414	Ventilatori e simili, per usi industriali	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8419	Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta, della carta e del cartone	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8423	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	o (4)
da 8425 a 8428	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8429	Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi: - rulli compressori - altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8430	Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8431	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8439	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8441	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	(4)
da 8444 a 8447	Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8448	Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8452	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire: - macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg senza motore o 17 kg con il motore - altri	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non deve eccedere il valore di tutti i materiali originari utilizzati, e - il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono originari	
da 8456 a 8466	Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 8469 a 8472	Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8482	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	(4)
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8485	Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 85	Macchine elettriche, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi, esclusi:	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8501	Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8503 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8501 e 8503 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8504	Unità di alimentazione elettrica del tipo utilizzato con le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8518	Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	(4)
8519	Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono	Fabbricazione in cui:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8520	Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8522	Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8523	Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8524	Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37: - matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi - altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	o (4)
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiotelegrafia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altri "camescopes"; apparecchi fotografici numerici	Fabbricazione in cui:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8527	Apparecchi riceventi per la radiotelegrafia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8528	Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori)	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528: - riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi per la registrazione o la riproduzione videofonici - altre	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	o (4)
8535 e 8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici	Fabbricazione in cui:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8541	Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8542	Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici: - circuiti integrati monolitici	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altri	o Operazione di Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	(4)
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8547	Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8548	Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione, esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8608	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	o (4)
ex capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8710	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali ("side car"): - con motore a pistone alternativo di cilindrata: -- inferiore o uguale a 50 cm ³	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	-- superiore a 50 cm ³	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- altri	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8712	Biciclette senza cuscinetti a sfere	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	(4)
8715	Carrozine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti	Fabbricazione:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 88	Navigazione aerea o spaziale, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8804	Rotochutes	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8805	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 89	Navigazione marittima o fluviale	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 90	Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi:	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	(4)
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9004	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9005	Binocoli, cannocchiali, telescopi ottici e loro sostegni	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9006	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, compresi le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, esclusi le lampade e tubi a sistema elettrico di accensione	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	o (4)
9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione	Fabbricazione:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9014	Altri strumenti ed apparecchi di navigazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9015	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9016	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9017	Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9018	Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici: - poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera - altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018 Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	(4)
9019	Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria	Fabbricazione:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9020	Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9024	Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessuti, carta, materie plastiche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9025	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9026	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	o (4)
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura: - parti ed accessori - altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9029	Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9032	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9033	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 91	Articoli di orologeria, esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9105	Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	(4)
9109	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati (chablons); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria	Fabbricazione in cui: - il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e - entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9111	Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9112	Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti: - di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi - altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 92	Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 93	Armi, munizioni e loro parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 94	Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 9401 e ex 9403	Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m ²	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominate né comprese altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9406	Costruzioni prefabbricate	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce prodotto	
9503	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9506	Bastoni per golf e parti dei bastoni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(1)	(2)	(3)	(4)
ex capitolo 96	Lavori diversi, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	
ex 9601 e ex 9602	Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio	Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce	
ex 9603	Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9605	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti	Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbocchi di bottoni	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco del prodotto	
9608	Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pennine o punte di pennini della stessa voce	
9612	Nastri inchiostriatori per macchine da scrivere e nastri inchiostriatori simili, inchiostriati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	Fabbricazione: - a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9613	Accenditori ed accendini ad accensione piezoelettrica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9614	Pipe, comprese le teste di pipe	Fabbricazione a partire da sbocchi	
capitolo 97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto	

PROTOCOLLO N. 6

ALLEGATO III

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1

E RICHIESTA DI UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1

Istruzioni per la stampa

1. Ciascun modulo deve avere il formato di 210 x 297 mm, con una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza, ed essere stampato su carta collata bianca per scritte, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 grammi il metro quadrato. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.
2. Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e dell'Algeria possono riservarsi la stampa dei moduli oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni modulo deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni modulo deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR.1 N° A 000.000	
	Prima di compilare il modulo consultare le note a tergo	
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra e (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori in questione)	
	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	7. Osservazioni	
8. Numero d'ordine; marche, numeri; quantità e natura dei colli ⁽¹⁾ , designazione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)	10. Fatture (Indicazione facoltativa)
11. VISTO DELLA DOGANA <i>Dichiarazione certificata conforme</i> Documento di esportazione ⁽²⁾ Timbro Modello..... n. del Ufficio doganale : Paese in cui è rilasciato il certificato : A, le (Firma)	12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Il sottoscritto dichiara che le merci di cui sopra soddisfano i requisiti per l'ottenimento del presente certificato. Luogo....., data..... (Firma)	

(1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare «alla rinfusa».

(2) Da compilare solo se richiesto dalle norme nazionali del paese o territorio d'esportazione.

13. Richiesta di controllo, da inviare a:	14. RISULTATO DEL CONTROLLO
<p>È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato</p> <p>Luogo....., data.....</p> <p style="text-align: center;">Timbro</p> <p>..... (firma)</p>	<p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (1)</p> <p><input type="checkbox"/> è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.</p> <p><input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni).</p> <p>Luogo....., data.....</p> <p style="text-align: center;">Timbro</p> <p>..... (firma)</p> <p>(1) Apporre una X nella casella pertinente.</p>

NOTE

- (1) Il certificato non deve presentare raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
- (2) Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate righe in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una riga orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
- (3) Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DOMANDA DI CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR.1 N. A 000.000	
	Prima di compilare il formulario consultare le note a tergo	
3. Destinatario (nome, indirizzo, paese) (indicazione facoltativa)	2. Domanda di certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra	
	e	
	(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori in questione)	
	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	7. Osservazioni	
8. Numero d'ordine; Marche e numeri; quantità e natura dei colli⁽¹⁾; designazione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (litri, m³, ecc.)	10. Fattura (Indicazione facoltativa)

⁽¹⁾ Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare "alla rinfusa".

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Il sottoscritto, esportatore delle merci descritte a tergo,

DICHIARA che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato allegato;

PRECISA le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

.....
.....
.....
.....

PRESENTA i seguenti documenti giustificativi ⁽¹⁾

.....
.....
.....
.....

S'IMPEGNA a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare ritenuta indispensabile da dette autorità per il rilascio del certificato allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da dette autorità della sua contabilità e dei processi di fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDE il rilascio del certificato allegato per queste merci.

Luogo, data

.....

(Firma)

⁽¹⁾ Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti utilizzati per la fabbricazione o alle merci riesportate tali e quali.

PROTOCOLLO N. 6

ALLEGATO IV

DICHIARAZIONE SU FATTURA

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura in appresso, dev'essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste ultime, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ... ⁽¹⁾ déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... ⁽²⁾.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° ... ⁽¹⁾) declara que, salvo indicación en sentido contrario, esto productos gozan de un origen preferencial ... ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore dev'essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

⁽²⁾ Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 38 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...⁽¹⁾) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i...⁽²⁾.

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...⁽¹⁾) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ... Ursprungswaren sind⁽²⁾.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθμόν⁽¹⁾) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησησιακής καταγωγής⁽²⁾.

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...⁽¹⁾) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin⁽²⁾.

⁽¹⁾ Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore dev'essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

⁽²⁾ Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 38 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...⁽¹⁾) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...⁽²⁾.

Versione neerlandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...⁽¹⁾) verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn⁽²⁾.

Versione portoghese

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.º ...⁽¹⁾) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...⁽²⁾.

Versione finnica

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupan: o ...⁽¹⁾) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita⁽²⁾.

⁽¹⁾ Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore dev'essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

⁽²⁾ Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 38 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...⁽¹⁾) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung⁽²⁾.

Versione araba

إن مصدر المنتجات التي تشملها هذه الوثيقة (اعتماد جمركي رقم ... (1)) يصرح بأن هذه المنتجات لها صفة المنشأ
الامتيازي ل.....(2) إلا اذا نص على خلاف ذلك صراحة.

.....⁽³⁾

(Luogo e data)

.....⁽⁴⁾

(Firma dell'esportatore; inoltre,
il cognome della persona
che firma la dichiarazione
dev'essere scritto
in modo leggibile)

⁽¹⁾ Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22 del protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore dev'essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

⁽²⁾ Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 37 del protocollo, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".

⁽³⁾ Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

⁽⁴⁾ Cfr. articolo 22, paragrafo 5 del protocollo. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

PROTOCOLLO N. 6

ALLEGATO V

MODELLO DI DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

Il sottoscritto dichiara che le merci descritte nella presente fattura sono state ottenute

.....

e (a seconda dei casi):

a) ⁽¹⁾ sono conformi alle norme relative alla definizione di “prodotti interamente ottenuti”

o

b) ⁽¹⁾ sono state prodotte utilizzando i prodotti seguenti

Descrizione	Paese di origine ⁽²⁾	Valore ⁽¹⁾
.....
.....	.	.
.....
.....	.	.
.....
.....	.	.
.....
.....	.	.

e hanno subito le seguenti lavorazioni:

..... (indicare la lavorazione)

in

.....

Fatto a, addi.....

(firma)

⁽¹⁾ da compilare all'occorrenza

⁽²⁾ da compilare all'occorrenza. In tal caso:

- se le merci sono originarie di un paese oggetto dell'accordo o della convenzione corrispondenti: indicare il paese;
- se le merci sono originarie di un altro paese: indicare “paese terzo”.

PROTOCOLLO N. 6
ALLEGATO VI

1. Speditore (1)	SCHEDA DI INFORMAZIONE per ottenere un CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE a norma delle disposizioni che disciplinano gli scambi tra		
2. Destinatario (1)	LA COMUNITÀ EUROPEA e (in stampatello)		
Trasformatore (1)	4. Stato in cui sono state effettuate le lavorazioni o trasformazioni		
Ufficio doganale d'importazione (2)	5. Per uso ufficiale		
7. Documento d'importazione (2) modello..... n..... serie..... del			
MERCI SPEDITE NELLO STATO DI DESTINAZIONE			
8. Marche, numeri e natura dei colli	9. Numero del codice del sistema armonizzato di codificazione e di designazione delle merci (codice SA)	10. Quantità (3)	
		11. Valore (4)	
MERCI IMPORTATE UTILIZZATE			
12. Numero del codice del sistema armonizzato di codificazione e di designazione delle merci (codice SA)	13. Paese di origine (5)	14. Quantità (3)	15. Valore (2)(6)
16. Natura delle lavorazioni o trasformazioni effettuate			
17. Osservazioni			
18. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento Modello..... n..... Ufficio doganale..... Del (firma)		19. DICHIARAZIONE DELLO SPEDITORE Il sottoscritto dichiara che le informazioni che figurano nella presente scheda sono esatte Fatto a, addi (firma)	
Timbro dell'ufficio			

RICHIESTA DI CONTROLLO	RISULTATO DEL CONTROLLO
<p>Il funzionario doganale sottoscritto chiede il controllo dell'autenticità e dell'esattezza della presente scheda di informazione</p> <p>Luogo....., data.....</p> <div data-bbox="233 568 354 674" style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-left: 40px;"> <p>Timbro dell'ufficio</p> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 40px;">..... (firma del funzionario)</p>	<p>Il controllo effettuato dal funzionario doganale sottoscritto ha permesso di accertare che la presente scheda di informazione:</p> <p>a) è stata effettivamente rilasciata dall'ufficio doganale indicato e che le menzioni ivi contenute sono esatte (*)</p> <p>b) non risponde ai requisiti di autenticità e di esattezza prescritti (cfr. note accluse) (*)</p> <p>Luogo....., data.....</p> <div data-bbox="831 757 952 862" style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-left: 40px;"> <p>Timbro dell'ufficio</p> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 40px;">..... (firma del funzionario)</p> <p>(*) Depennare la menzione inutile.</p>

NOTE

- ⁽¹⁾ Nome o ragione sociale e indirizzo completo.
- ⁽²⁾ Menzione facoltativa.
- ⁽³⁾ Kg, hl, m³ o altra unità di misura
- ⁽⁴⁾ Si considera che gli imballaggi formino un tutto unico con le merci in essi contenute. Questa disposizione, tuttavia, non si applica agli imballaggi che non sono di tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore di utilizzazione a carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione di imballaggio.
- ⁽⁵⁾ da compilare all'occorrenza. In tal caso:
- se le merci sono originarie di un paese oggetto dell'accordo o della convenzione corrispondenti: indicare il paese;
 - se le merci sono originarie di un altro paese: indicare "paese terzo".
- ⁽⁶⁾ Il valore deve essere indicato conformemente alle disposizioni riguardanti le norme di origine.

PROTOCOLLO N. 6

ALLEGATO VII

DICHIARAZIONI COMUNI

Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra

1. L'Algeria accetta come prodotti originari della Comunità a norma del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati dai capitoli 25-97 del sistema armonizzato.
2. Il protocollo n. 6 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino

1. L'Algeria accetta come prodotti originari della Comunità a norma del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.
2. Il protocollo n. 6 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

Dichiarazione comune sul cumulo dell'origine

La Comunità e l'Algeria riconoscono il ruolo importante del cumulo dell'origine e ribadiscono l'impegno di istituire un sistema di cumulo diagonale dell'origine tra i partner che accetteranno di applicare norme di origine identiche. Il cumulo diagonale sarà introdotto tra tutti i partner mediterranei che partecipano al processo di Barcellona o tra questi ultimi e i partner del sistema di cumulo paneuropeo, a seconda dei risultati del gruppo di lavoro EURO-MED sulle norme di origine.

La Comunità e l'Algeria avvieranno quanto prima consultazioni a tal fine onde precisare le modalità di adesione dell'Algeria al sistema di cumulo diagonale adottato. Il protocollo n. 6 sarà modificato di conseguenza.

PAGINA BIANCA

PROTOCOLLO N° 7
RELATIVO ALL'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA
NEL SETTORE DOGANALE

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:

- a) "legislazione doganale": le disposizioni giuridiche o normative applicabili sul territorio delle Parti contraenti che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
- b) "autorità richiedente": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in base al presente protocollo;
- c) "autorità interpellata": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una domanda di assistenza in materia doganale in base al presente protocollo;
- d) "dati a carattere personale": qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile;
- e) "operazione che viola la legislazione doganale": tutte le violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale.

ARTICOLO 2

Campo di applicazione

1. Nei settori di loro competenza, le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca secondo le modalità e le condizioni specificate nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, soprattutto al fine di prevenire, individuare e sanzionare le operazioni che violano detta legislazione.
2. L'assistenza nel settore doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle Parti contraenti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, né si applica alle informazioni ottenute in virtù poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria salvo accordo di detta autorità.
3. L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o ammende non è coperta dal presente protocollo.

ARTICOLO 3

Assistenza su richiesta

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le fornisce tutte le informazioni pertinenti per consentire all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.
2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica:

- a) se le merci esportate dal territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci;
 - b) se le merci importate nel territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra Parte precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.
3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, in conformità delle sue disposizioni giuridiche o normative, le misure necessarie per garantire che siano tenute sotto controllo speciale:
- a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;
 - b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in condizioni tali da fare ragionevolmente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;
 - c) le merci che vengono o potrebbero venire trasportate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;
 - d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano destinati ad operazioni contrarie alla legislazione doganale.

ARTICOLO 4

Assistenza spontanea

Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca, di propria iniziativa e in conformità delle rispettive disposizioni giuridiche o normative, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:

- operazioni che sono o che esse ritengono contrarie a tale legislazione e che possono interessare l'altra Parte;
- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;
- merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- persone fisiche o giuridiche in merito alle quali si possa ragionevolmente ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- mezzi di trasporto che si possa ragionevolmente ritenere siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.

ARTICOLO 5

Comunicazione/Notifica

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alle proprie disposizioni giuridiche o normative, prende tutte le misure necessarie per

- fornire tutti i documenti e
- notificare tutte le decisioni

che rientrano nell'ambito di applicazione del presente protocollo a un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio.

Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.

ARTICOLO 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande formulate a norma del presente protocollo devono essere presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti ritenuti utili per permettere di dare loro risposta. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.
2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:

- a) autorità richiedente;
 - b) misura richiesta;
 - c) oggetto e motivo della domanda;
 - d) disposizioni giuridiche o normative e altri elementi giuridici pertinenti;
 - e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
 - f) una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte.
3. Le domande devono essere presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per detta autorità. Questo requisito non si applica ai documenti allegati alla domanda a norma del paragrafo 1.
4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali suindicati se ne può richiedere la correzione o il completamento; nel frattempo, possono essere disposte misure cautelative.

ARTICOLO 7

Adempimento delle domande

1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa Parte contraente, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità cui è stata rivolta la domanda dall'autorità interpellata a norma del presente protocollo qualora quest'ultima non possa agire autonomamente
2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni giuridiche o normative della Parte contraente interpellata.
3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, d'intesa con l'altra Parte contraente interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorità interpellata o di un'altra autorità in conformità del paragrafo 1, le informazioni sulle operazioni contrarie o potenzialmente contrarie alla legislazione doganale che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.
4. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, d'intesa con l'altra Parte contraente e alle condizioni da essa stabilite, presenziare alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.

ARTICOLO 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.
2. Tali informazioni possono essere fornite per via informatica.
3. Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.

ARTICOLO 9

Deroghe all'obbligo di fornire assistenza

1. L'assistenza può essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una Parte ritenga che l'assistenza nell'ambito del presente accordo:
 - a) possa pregiudicare la sovranità dell'Algeria o di uno Stato membro a cui sia stato chiesto di prestare assistenza ai sensi del presente protocollo;
 - b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2;
 - c) violi un segreto industriale, commerciale o professionale.

2. L'autorità interpellata può rinviare l'assistenza qualora ritenga che essa possa interferire con un'inchiesta, un'azione giudiziaria o un processo in corso. In tal caso, l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per determinare se l'assistenza possa essere prestata secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata può esigere.
3. Qualora dovesse sollecitare un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, l'autorità richiedente fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda.
4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorità richiedente.

ARTICOLO 10

Scambi di informazioni e riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle Parti contraenti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate sia dalle leggi pertinenti applicabili sul territorio della Parte contraente che le ha ricevute che dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.
2. I dati personali possono essere scambiati solo se la Parte contraente che li riceve s'impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a questo caso specifico sul territorio della Parte contraente che li fornisce. A tal fine, le Parti contraenti si comunicano le informazioni relative alle norme in esse applicabili, comprese eventualmente le disposizioni giuridiche in vigore negli Stati membri della Comunità.

3. Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente protocollo. Una Parte contraente che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorità che le ha fornite. Tale utilizzazione è quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

4. L'impiego, nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla legislazione doganale, di informazioni ottenute in virtù del presente protocollo è considerato conforme ai suoi obiettivi. Pertanto, nei verbali, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, le Parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti ne è informata.

ARTICOLO 11

Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo e produrre pezze d'appoggio, atti o loro copie autenticate e qualsiasi altro documento necessario nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonché per quale causa, a quale titolo e in quale veste sarà ascoltato.

ARTICOLO 12

Spese di assistenza

Le Parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

ARTICOLO 13

Attuazione

1. L'attuazione del presente protocollo è affidata, da una parte, alle autorità doganali dell'Algeria e, dall'altra, ai servizi competenti della Commissione delle Comunità europee ed eventualmente alle autorità doganali degli Stati membri. Essi decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'attuazione, tenendo conto delle norme vigenti segnatamente in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengono necessarie.

2. Le Parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

ARTICOLO 14

Altri accordi

1. Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunità europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente protocollo:

- non pregiudicano gli obblighi delle Parti contraenti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali;
 - sono ritenute complementari con gli accordi sull'assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e l'Algeria;
 - non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione delle Comunità europee e le autorità doganali degli Stati membri, di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del presente protocollo che possa interessare la Comunità.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e l'Algeria qualora le disposizioni di questi ultimi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo.
3. Le Parti si consultano nell'ambito del Comitato di cooperazione istituito dall'articolo 41 del protocollo n. 6 dell'accordo di associazione per risolvere le questioni inerenti all'applicabilità del presente protocollo.
-

PAGINA BIANCA

ATTO FINALE

I plenipotenziari:

DEL REGNO DEL BELGIO,

DEL REGNO DI DANIMARCA,

DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

DEL REGNO DI SPAGNA,

DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

DELL'IRLANDA,

DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

DEL REGNO DEI PAESI BASSI,

DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

DEL REGNO DI SVEZIA,

DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, in seguito denominati «Stati membri», e

la COMUNITÀ EUROPEA,

in seguito denominata «la Comunità»,

da una parte, e

i plenipotenziari della REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE, in seguito denominata «Algeria»,

dall'altra,

riuniti a Valenza il 22/04/2002 per la firma dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, in appresso denominato « l'accordo »,

HANNO ADOTTATO, AL MOMENTO DELLA FIRMA, I TESTI SEGUENTI:

l'accordo,

gli allegati 1-6:

ALLEGATO 1 Elenco dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati contemplati dai capitoli 25-97 del sistema armonizzato, di cui agli articoli 7 e 14

ALLEGATO 2 Elenco dei prodotti di cui all'articolo 9, paragrafo 1

ALLEGATO 3 Elenco dei prodotti di cui all'articolo 9, paragrafo 2

ALLEGATO 4 Elenco dei prodotti di cui all'articolo 17, paragrafo 4

ALLEGATO 5 Modalità di applicazione dell'articolo 41

ALLEGATO 6 Proprietà intellettuale, industriale e commerciale

e i protocolli nn. 1-7:

- Protocollo n. 1 relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità dei prodotti agricoli originari dell'Algeria
- Protocollo n. 2 relativo al regime applicabile all'importazione in Algeria dei prodotti agricoli originari della Comunità
- Protocollo n. 3 relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità dei prodotti della pesca originari dell'Algeria
- Protocollo n. 4 relativo al regime applicabile all'importazione in Algeria dei prodotti della pesca originari della Comunità
- Protocollo n. 5 sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra l'Algeria e la Comunità
- Protocollo n. 6 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa
- Protocollo n. 7 relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.

I plenipotenziari degli Stati membri, della Comunità e dell'Algeria hanno inoltre adottato le dichiarazioni seguenti, allegate al presente atto finale:

DICHIARAZIONI COMUNI

Dichiarazione comune relativa all'articolo 44 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa agli scambi di persone

Dichiarazione comune relativa all'articolo 84 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 104 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 110 dell'accordo

DICHIARAZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Dichiarazione della Comunità europea relativa alla Turchia

Dichiarazione della Comunità europea relativa all'adesione dell'Algeria all'OMC

Dichiarazione della Comunità europea relativa all'articolo 41 dell'accordo

Dichiarazione della Comunità europea relativa all'articolo 84, paragrafo 1, primo trattino dell'accordo

Dichiarazione della Comunità europea relativa all'articolo 88 dell'accordo (razzismo e xenofobia)

DICHIARAZIONI DELL'ALGERIA

Dichiarazione dell'Algeria relativa all'articolo 9 dell'accordo

Dichiarazione dell'Algeria relativa all'unione doganale tra la Comunità europea e la Turchia

Dichiarazione dell'Algeria relativa all'articolo 41 dell'accordo

Dichiarazione dell'Algeria relativa all'articolo 91 dell'accordo

Hecho en Valencia, el veintidós de abril del dos mil dos.

Udfærdiget i Valencia den toogtyvende april to tusind og to.

Geschehen zu Valencia am zweiundzwanzigsten April zweitausendundzwei.

Έγινε στη Βαλένθια, στις είκοσι δύο Απριλίου δύο χιλιάδες δύο.

Done at Valencia on the twenty-second day of April in the year two thousand and two.

Fait à Valence, le vingt-deux avril deux mille deux.

Fatto a Valenza, addi' ventidue aprile duemiladue.

Gedaan te Valencia, de tweeëntwintigste april tweeduizendtwee.


Feito em Valência, em vinte e dois de Abril de dois mil e dois.

Tehty Valenciassa kahdentenkymmenentenätoisena päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakaksi.

Som skedde i Valencia den tjugoandra april tjugohundratvå.

حرر بـغالونسيا، يوم 22 أبريل 2002

Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien




Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.


Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.


På Kongeriget Danmarks vegne




Für die Bundesrepublik Deutschland




Για την Ελληνική Δημοκρατία



Por el Reino de España



Pour la République française




Thar cheann Na hÉireann
For Ireland




Per la Repubblica italiana




Pour le Grand-Duché de Luxembourg



Voor het Koninkrijk der Nederlanden




Für die Republik Österreich



Pela República Portuguesa




Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland




För Konungariket Sverige



For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland



Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar



इतिहासः इतिहासः इतिहासः इतिहासः इतिहासः



DICHIARAZIONI COMUNI

Dichiarazione comune relativa all'articolo 44 dell'accordo

Ai fini del presente accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende, in particolare, i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore per i programmi informatici, e i diritti connessi, i diritti relativi alle basi di dati, i marchi di fabbrica e commerciali, le indicazioni geografiche, comprese le denominazioni d'origine, i disegni e i modelli industriali, i brevetti, le topografie di circuiti integrati, la tutela delle informazioni non divulgate, la protezione contro la concorrenza sleale conformemente all'articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale (Atto di Stoccolma del 1967) e la tutela delle informazioni riservate sul "know-how".

Dichiarazione comune relativa agli scambi di persone

Le Parti valuteranno l'opportunità di negoziare accordi sull'invio di lavoratori algerini a scopo di lavoro temporaneo.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 84 dell'accordo

Le Parti dichiarano che il concetto di "cittadini di altri paesi che provengono direttamente dal territorio di una delle Parti" sarà precisato nel quadro degli accordi di cui all'articolo 84, paragrafo 2.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 104 dell'accordo

1. Ai fini della corretta interpretazione e dell'applicazione pratica del presente accordo, le Parti convengono che per “casi particolarmente urgenti” di cui all'articolo 104 si intendono le violazioni di una clausola sostanziale dell'accordo ad opera di una delle Parti. La violazione di una clausola sostanziale dell'accordo consiste:

- in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale oppure
- nell'inosservanza dell'elemento essenziale dell'accordo di cui all'articolo 2.

2. Le parti convengono che per "misure appropriate" di cui all'articolo 104 si intendono le misure prese in conformità del diritto internazionale. Qualora una Parte adotti una misura in casi particolarmente urgenti in applicazione dell'articolo 104, l'altra Parte può invocare la procedura di composizione delle controversie.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 110 dell'accordo

Nel presente accordo si è tenuto dei vantaggi che comportano per l'Algeria i regimi applicati dalla Francia a titolo del protocollo relativo alle merci originarie di e provenienti da determinati paesi che beneficiano di un regime particolare all'importazione in uno degli Stati membri, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea. Questo regime particolare, pertanto, va considerato abrogato a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo.

DICHIARAZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Dichiarazione della Comunità europea relativa alla Turchia

La Comunità fa presente che l'unione doganale in vigore tra la Comunità e la Turchia impone a questo paese di allinearsi, nei confronti dei paesi non membri della Comunità, alla tariffa doganale comune nonché, progressivamente, al regime doganale preferenziale della Comunità, prendendo le disposizioni del caso e negoziando accordi reciprocamente vantaggiosi con i paesi in questione. La Comunità invita pertanto l'Algeria ad avviare quanto prima negoziati con la Turchia.

Dichiarazione della Comunità europea relativa all'adesione dell'Algeria all'OMC

La Comunità europea e i suoi Stati membri auspicano una rapida adesione dell'Algeria all'OMC e decidono di fornire tutta l'assistenza necessaria a tal fine.

Dichiarazione della Comunità europea relativa all'articolo 41 dell'accordo

La Comunità dichiara che, nell'ambito dell'interpretazione dell'articolo 41, paragrafo 1 dell'accordo, valuterà tutte le pratiche incompatibili con detto articolo secondo i criteri derivanti dalle norme contenute negli articoli 81 e 82 del trattato che istituisce la Comunità europea, compreso il diritto derivato.

Dichiarazione della Comunità europea
relativa all'articolo 84, paragrafo 1, primo trattino dell'accordo

Per quanto riguarda gli Stati membri dell'Unione europea, gli obblighi di cui all'articolo 84 paragrafo 1, primo trattino del presente riguardano unicamente le persone che devono essere considerate loro cittadini in funzione degli obiettivi della Comunità.

Dichiarazione della Comunità europea
relativa all'articolo 88 dell'accordo (razzismo e xenofobia)

Le disposizioni dell'articolo 88 lasciano impregiudicate le disposizioni e le condizioni relative all'ammissione e al soggiorno dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi sul territorio degli Stati membri dell'Unione europea nonché qualsiasi trattamento connesso allo status giuridico dei cittadini dei paesi terzi e degli apolidi in questione.

DICHIARAZIONI DELL'ALGERIA

Dichiarazione dell'Algeria relativa all'articolo 9 dell'accordo

Ritenendo che l'incremento degli investimenti diretti europei sul suo territorio sia uno degli obiettivi fondamentali dell'accordo di associazione, l'Algeria invita la Comunità e i suoi Stati membri a favorire il conseguimento di questo obiettivo, segnatamente nell'ambito della liberalizzazione degli scambi e dello smantellamento tariffario. All'occorrenza, la questione viene sottoposta al Consiglio di associazione.

Dichiarazione dell'Algeria
relativa all'unione doganale tra la Comunità europea e la Turchia

L'Algeria prende atto della "Dichiarazione della Comunità europea relativa alla Turchia". Pur facendo presente che tale dichiarazione deriva dall'esistenza di un'unione doganale tra le Parti, l'Algeria la esaminerà al momento opportuno.

Dichiarazione dell'Algeria relativa all'articolo 41 dell'accordo

L'Algeria applicherà la sua legislazione sulla concorrenza ispirandosi agli orientamenti della politica attuata in materia nell'Unione europea.

Dichiarazione dell'Algeria relativa all'articolo 91 dell'accordo

L'Algeria giudica l'abolizione del segreto bancario un elemento fondamentale della lotta contro la corruzione.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 7,24



14PDL0057420